Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 7 gennaio** — **Numero 5.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, sui provvedimenti a favore della Calabria·

Visto il Nostro decreto 16 settembre 1906, n. 511, col quale, per motivi di urgenza, furono approvate le norme di costruzione e di restauro, necessarie per la sicurezza degli edifizi nei comuni danneggiati dal terremoto;

Ritenuto che, a termini dell'art. 45 della citata legge, dovrà provvedérsi con altro Nostro decreto alla approvazione di un regolamento speciale per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto di credito agragrio « Vittorio Emanuele III »;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e culti, pel tesoro, per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvato l'annesso regolamento generale per la esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, sui provvedimenti a favore della Calabria, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
GALLO.
A. MAJORANA.
MASSIMINI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli* : GALLO.

PARTE PRIMA.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto

—

TITOLO I.

Anticipazioni e prestiti alle Provincie ed ai Comuni.

Art. 1.

Le anticipazioni di cui all'art. 12 della legge possono essere concesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Provincie ed ai Comuni delle Provincie calabresi, considerati nell'art. 1 della legge stessa.

Tali anticipazioni debbono essere limitate alle sovrimposte, state sospese in conseguenza del terremoto ed ammesse a pagamento rateale, escluse quelle versate dal tesoro ai Comuni ed alle Provincie in base all'art. 3 della legge, e quelle che, pur corrispondendo ad imponibili superiori a L. 5000, siano comprese negli sgravi definitivi.

Art. 2.

Le anticipazioni, da garantirsi nei modi di legge, saranno estinte in un periodo di tempo non eccedente gli otto anni e da aver termine col 1914.

Le annualità a carico dell'ente mutuatario saranno costanti per gli anni dell'ammortamento delle anticipazioni e corrisponderanno ad altrettante quote eguali della somma capitale anticipata. Gli interessi scalari, nella misura vigente per i prestiti ordinari della Cassa dei depositi e prestiti, saranno a carico del Ministero del tesoro e verranno pagati alla Cassa stessa non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno, dal 1907 al 1914.

Art. 3.

Le domande di anticipazione saranno trasmesse, per mezzo della Prefettura, alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, accompagnate dai seguenti documenti:

a) per le Provincie;

1. Copia della deliberazione del Consiglio provinciale, presa con le forme dell'art. 237 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164) modificato dalla legge 9 luglio 1905, n. 378, con cui sia stabilito l'oggetto e l'importo dell'operazione, il numero delle annualità di ammortamento, il loro ammontare esatto, la garanzia delle delegazioni sulla sovrimposta dei terreni e dei fabbricati ed il relativo vincolo per tutta la durata dell'anticipazione.

2. Attestazione del prefetto della Provincia circa la disponibilità della sovrimposta occorrente per garantire l'annualità di ammortamento delle anticipazioni.

3. Dichiarazione dell'intendente di finanza, nella quale si attesti che l'ammontare dell'anticipazione chiesta non eccede il limite della sovrimposta sospesa e non abbuonata.

4. Bilancio delle provincie.

b) per i Comuni:

1. Copia della deliberazione del Consiglio comunale, presa in doppia lettura con la forma dell'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico) del 4 maggio 1898, n. 164, modificato dalla legge 9 luglio 1905, n. 378, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, con cui sia stabilito l'oggetto e l'importo della operazione, il numero delle annualità di ammortamento, la garanzia delle delegazioni sulla sovrimposta dei terreni e dei fabbricati o sul provento del dazio consumo a norma dell'art. 15 della legge, ed il relativo vincolo per tutta la durata dell'anticipazione.

2. Attestazione del prefetto della Provincia circa la disponibilità della sovrimposta occorrente per garantire l'ammortamento delle anticipazioni. Quando nel limite legale non vi fosse margine per coprire l'annualità dell'anticipazione, la Giunta provinciale amministrativa dovrebbe dare la sua autorizzazione pel mantenimento o per l'aumento dell'eccedenza occorrente, giusta le disposizioni vigenti.

3. Attestazione analoga a quella di cui al n. 3 della lettera *a*).

4. Bilancio del Comune.

Art. 4.

La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, riconosciuta la regolarità dei document prodotti, promuoverà dalla Direzione generale del tesoro il decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, che impegni sul bilancio del Ministero del tesoro il pagamento degl'interessi scalari sulle anticipazioni.

Emanato l'anzidetto decreto, ed in seguito al rilascio delle delegazioni, la Cassa dei depositi e prestiti pagherà le chieste anticipazioni agli enti interessati, col concorso del prefetto della Provincia.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le Provincie ed i Comuni della Calabria danneggiati dal terremoto, di cui agli allegati alla legge nn. 2, 4 e 5, possono, tanto nell'interesse proprio quanto in quello degli istituti di beneficenza o di altri corpi morali, presentare al prefetto della Provincia domanda di mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti, alle condizioni di favore stabilite dall'art. 13 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per riparare i danni loro causati dal terremoto.

Alle domande di mutui devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia delle deliberazioni del Consiglio provinciale o comunale, prese nei modi stabiliti dagli articoli 237 e 162 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164, modificati dalla legge 9 luglio 1905, n. 378. In queste deliberazioni dovrà essere stabilito l'oggetto e l'importo del mutuo, in base alle perizie approvate dal genio civile, il periodo di ammortamento, il saggio d'interesse e la garanzia mediante delegazione ai termini degli articoli 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, e dell'art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 179, oppure dell'art. 15 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la sola parte a carico dell'ente.

2. Copia della deliberazione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva le deliberazioni dei Consigli comunali.

3. Dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'estinzione del mutuo. Per la sovrimposta, in tale dichiarazione occorre indicare la tangente applicata dalla Provincia o dal Comune per ognuno degli anni dal 1902 al 1906, distinta per terreni e fabbricati, il limite legale dei 50 centesimi dell'imposta principale erariale e la quota disponibile a garanzia del mutuo.

4. Dichiarazione del prefetto, rilasciata in base a perizia tecnica dell'ufficio del genio civile, oppure da questo approvata, nella quale si attesti che la somma da mutuare servirà per uno degli scopi designati dall'art. 13 della legge 25 giugno 1906, n. 255, che è in corrispondenza coi lavori da eseguire, accertati come sopra dal genio civile, e che è nei limiti strettamente necessari.

5. Bilancio della Provincia o del Comune.

Art. 6.

La Giunta provinciale amministrativa, prima di approvare le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni che intendono chiedere prestiti nell'interesse degl'istituti di pubblica beneficenza e degli altri corpi morali, deve assicurarsi che le deliberazioni relative degli istituti di beneficenza o di altri enti morali abbiano riportato la regolare approvazione della Commissione provinciale di beneficenza e che, di fronte a tali enti, le Provincie ed i Comuni siano sufficientemente garantiti per i prestiti che intendano contrarre.

Art. 7.

La Giunta provinciale amministrativa e la Commissione provin-

ciale di beneficenza, rispettivamente, prima di approvare le deliberazioni concernenti i mutui, di cui all'art. 13 della legge, devono esaminare la convenienza amministrativa della contrattazione del prestito in relazione anche alle altre disposizioni della legge, avuto riguardo alla potenzialità economica dell'ente, e devono assicurarsi:

a) che la somma chiesta a mutuo corrisponda strettamente alle spese necessarie per riparare i danni subiti, risultanti da regolari perizie approvate dal competente Ufficio del genio civile;

b) che alla detta spesa non sia possibile supplire con le risorse ordinarie o con opportune economie di bilancio;

c) che qualora il prestito sia richiesto per ricostruzione o riparazioni ai fabbricati danneggiati, i relativi lavori risultanti sempre da regolari progetti, approvati dall'Ufficio del genio civile, debbono essere diretti a restituire allo stato primitivo i fabbricati stessi, esclusa ogni radicale modificazione od ampliamento che non siano richiesti per l'applicazione delle norme di sicurezza e stabilità di cui all'art. 11 della legge e 89 del presente regolamento.

Art. 8.

Tutte le domande di cui agli articoli 5 e 6, decorso il termine utile per la loro presentazione, saranno trasmesse dai prefetti delle tre provincie al Ministero dei lavori pubblici e saranno esaminate complessivamente dalla Commissione centrale istituita a termini dell'art. 266 del presente regolamento.

Essa, in base alle proposte dei prefetti, stabilirà i criteri definitivi per l'ammissione delle domande di mutuo, prodotte dalle Provincie e dai Comuni, tanto per conto proprio, quanto per conto di istituti di beneficenza e di enti morali, e i criteri di preferenza, per l'eventualità che l'importo delle domande, ammesse definitivamente dalla Commissione, ecceda la somma di 5 milioni di lire, indicata nell'art. 13 della legge.

Art. 9.

Le proposte della Commissione per mezzo del Ministero dei lavori pubblici verranno comunicate alla Direzione generale del tesoro, la quale promuoverà il decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, che impegni sul bilancio del Ministero del tesoro il pagamento della metà dell'annualità del prestito con l'obbligo di versarne l'importo alla Cassa dei depositi e prestiti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

In base al suddetto decreto ed ai documenti giustificativi del mutuo la Cassa dei depositi e prestiti promuoverà, secondo le norme del suo istituto, il decreto Reale di concessione. La somma mutuata sarà pagata al mutuatario col concorso del prefetto ed in seguito ad ordinativi del prefetto medesimo.

Art. 10.

Qualora i mutui si riferiscano alle ricostruzioni o riparazioni di fabbricati, il prefetto, prima di rilasciare gli ordinativi di pagamento, dovrà accertarsi, a mezzo dell'Ufficio del genio civile, che i relativi lavori furono eseguiti secondo le norme di sicurezza e stabilità di cui all'art. 11 della legge e 89 del presente regolamento ed in corrispondenza ai progetti precedentemente approvati dallo stesso Ufficio del genio civile, in base ai quali fu concesso il prestito.

La somministrazione del prestito si fa ratealmente col concorso ed in seguito al « nulla osta » del prefetto. Il pagamento delle rate è giustificato da certificati, vidimati dal genio civile, comprovanti lo stato d'avanzamento dei lavori. L'ultima rata sarà pagata, quando risulti che i lavori furono compiuti e regolarmente collaudati con le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2258 e dal regolamento approvato con Reale decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 11.

Per effetto della legge 19 luglio 1906, n. 364, che limita a casi speciali la emissione di cartelle di credito comunale o provinciale, le operazioni, di cui all'art. 14 della legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno fatte esclusivamente con la Cassa dei depositi e prestiti.

Gl'interessi da liquidare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni rata bimestrale, nella misura stabilita per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Il debito complessivo al 31 dicembre 1906 sarà ripartito in otto annualità a rate bimestrali, al saggio vigente al momento della ripartizione.

TITOLO II.

Provvedimenti a favore dei privati.

CAPO I.

Esenzioni tributarie.

Art. 12.

L'esonero, di cui all'art. 3 della legge, comprende:

1° l'intero ammontare dell'imposta e delle sovraimposte sui terreni o sui fabbricati, iscritte nei ruoli, sia principali che suppletivi e speciali, pubblicati durante l'anno 1906, e dovute dai contribuenti che in ciascuna Provincia non abbiano tra terreni e fabbricati un imponibile complessivo superiore alle L. 5000;

2° i due sesti delle imposte e sovrimposte predette, iscritte nei ruoli principali, suppletivi e speciali dell'anno 1905, e concernenti i contributi che trovansi nell'accennata condizione.

Tale esonero, nei limiti suindicati, si estende anche alle quote degli anni anteriori, purchè inscritte nei ruoli 1905 o 1906, ma non a quelle che, pure riferendosi al 1905 e 1906, fossero iscritte nei ruoli suppletivi o speciali pubblicati negli anni successivi.

Tutte le quote d'imposte e sovrimposte dirette, sospese e non comprese nella disposizione del precedente comma e non sgravate altrimenti, saranno riscosse nei modi e termini di che all'art. 1 della legge.

Art. 13.

Avvenuta la ricostruzione o la riparazione di uno degli edifici contemplati dall'art. 93 della legge, il proprietario o possessore è tenuto a darne denuncia all'agenzia delle imposte nel termine di un mese, agli effetti di stabilire l'epoca in cui s'inizierà il periodo di esenzione quinquennale dell'imposta, tenuto presente il disposto dell'art. 39 della legge 22 dicembre 1883, n. 5849.

L'agenzia delle imposte, premessi gli opportuni accertamenti, notifica agl'interessati l'accettazione o la rettifica della denuncia di esenzione. In difetto di denuncia, l'agenzia provvede d'ufficio, notificando al contribuente le proprie determinazioni.

Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda o di difetto di denunzia, la esenzione competerà soltanto dalla data della domanda stessa o del provvedimento di ufficio, e pel periodo di tempo che ancora rimane, a termini dell'art. 93 della legge.

CAPO II.

Sezione temporanea dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » e mutui ipotecari ai privati per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto.

§ 1. — Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 50 della legge, i parenti ed affini fino al terzo grado, e coloro che abbiano, per qualsiasi ragione, lite pendente con l'Istituto.

I componenti del Consiglio di amministrazione, inoltre, non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta provinciale amministrativa,

se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio.

Art. 15.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere rinominato se non dopo un anno.

I tre delegati tecnici dei Consigli di amministrazione delle tre sedi dell'Istituto di credito agrario ed il delegato del Banco di Napoli durano in ufficio quattro anni; si rinnovano per metà ogni due anni e non sono rieleggibili che dopo un triennio d'intervallo. La designazione degli uscenti sarà data la prima volta mediante estrazione a sorte da farsi dal Consiglio medesimo; successivamente, la designazione sarà data dall'anzianità.

Art. 16.

Il presidente ed i delegati delle tre sedi dell'Istituto di credito agrario e del Banco di Napoli, qualora venissero a mancare per qualsiasi ragione, saranno sostituiti pel solo tempo durante il quale sarebbero rimasti in carica; e la sostituzione dovrà aver luogo entro un mese dal giorno in cui gli enti mandanti avranno avuto notizia della loro cessazione dall'ufficio.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione nominerà nel suo seno un vice-presidente.

Quando il presidente sia assente od impedito, ne assume l'ufficio il vice-presidente, ed in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano di età.

Art. 18.

Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

Soltanto ai componenti che non risiedono in Catanzaro e che intervengono alle adunanze, sarà corrisposta una indennità giornaliera di lire dieci, oltre il rimborso del prezzo del biglietto ferroviario di 1ª classe e della spesa di viaggio su vie ordinarie, calcolata in ragione di centesimi trenta per chilometro.

Identico trattamento sarà usato ai membri del Consiglio, nei casi in cui fosse ad essi affidata una speciale missione fuori della loro residenza abituale.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione, che sarà convocato per la prima volta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, si aduna in via ordinaria almeno due volte al mese, e in via straordinaria, quando il presidente lo reputi opportuno, o due o più consiglieri ne facciano domanda.

L'avviso per le adunanze, col relativo ordine del giorno, dovrà essere, di regola, consegnato a ciascun componente del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'ordine del giorno sarà stabilito dal presidente, sentito il direttore.

Art. 20.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario in ogni caso la presenza di almeno cinque votanti dei nove componenti di esso.

Il consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà dichiarato decaduto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dovrà essere sostituito entro un mese dal giorno del decreto di decadenza.

Art. 21.

Le votazioni sono palesi e segrete. Le palesi dovranno adottarsi per affari di ordine generale, sempre che nessun consigliere domandi la votazione segreta. Le segrete dovranno adottarsi per tutti gli altri affari.

Le deliberazioni debbono riportare, per essere valide, la maggioranza assoluta dei voti. La concessione dei mutui però non s'intende approvata, se non abbia riportato almeno quattro voti favorevoli.

Art. 22.

È vietato ai membri del Consiglio di amministrazione di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura verso la sezione temporanea e di prendere parte alle deliberazioni e votazioni, concernenti interessi di loro parenti od affini sino al quarto grado.

Art. 23.

Il Consiglio tratta di ogni materia che interessi il funzionamento della sezione e di ogni argomento derivante dall'applicazione della legge e del regolamento.

Specialmente esso delibera:

a) sulle domande di mutuo;

b) sulla nomina e sul trattamento degli impiegati;

c) sul rinvestimento, anche provvisorio, dei capitali amministrati;

d) sulle spese di amministrazione di qualsiasi natura, da contenersi nei più stretti limiti possibili;

e) sulle liti da promuoversi o da sostenersi nell'interesse della sezione;

f) sul bilancio e sul rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 24.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione prende parte con voto consultivo il direttore; egli ha facoltà di far inserire nel verbale le sue proposte ed osservazioni.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal consigliere più giovane.

Art. 25.

Il verbale di ciascuna adunanza del Consiglio è, di regola, approvato nella tornata successiva.

Esso deve essere firmato dal presidente o da chi ne ha fatte le veci e dal segretario, e trascritto su di un registro tenuto con le norme stabilite dagli articoli 23 e 25 del Codice di commercio.

I membri, che dissentono, hanno facoltà di fare inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro voto.

Una copia di ogni verbale dovrà essere trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro tre giorni da quello della adunanza, per i fini della vigilanza governativa.

§ 2. — Direttore - Impiegati - Servizio di cassa.

Art. 26.

Il direttore della sezione temporanea è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e può essere dallo stesso sospeso e revocato, udito il parere del Consiglio di amministrazione della sezione.

La nomina sarà definitiva soltanto dopo un anno di esperimento.

Art. 27.

Il direttore, in caso di assenza autorizzata, impedimento, sospensione o rimozione dall'ufficio, sarà sostituito da uno dei componenti il Consiglio, all'uopo delegato dallo stesso, con tutti gli obblighi inerenti alla carica.

Durante tale funzione il consigliere delegato avrà diritto ad una indennità giornaliera di lire quindici.

Art. 28.

È vietato espressamente al direttore come agli impiegati di contrarre obbligazioni con l'Istituto.

Art. 29.

Il servizio di cassa sarà fatto gratuitamente dal Banco di Napoli.

Le succursali del Banco pagheranno su ordinativi firmati dal presidente e dal direttore della sezione dell'Istituto, debitamente

registrati e vistati dal ragioniere, ed incasseranno su ordinativi firmati dal direttore e pure registrati e vistati dal ragioniere.

§ 3. — Operazioni della sezione temporanea.

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea, immediatamente dopo l'approvazione ministeriale del regolamento interno, compilato dai Consigli di amministrazione delle tre sedi dell'Istituto di credito agrario, riuniti in assemblea generale, diramerà ai sindaci dei Comuni danneggiati delle provincie calabresi compresi nell'elenco, di cui nell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255, un congruo numero di istruzioni a stampa per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto e di moduli di domande, invitandoli a distribuirli agli interessati.

Il Consiglio d'amministrazione farà pubblicare pure a mezzo dei sindaci un manifesto per invitare gl' interessati a prendere conoscenza delle istruzioni suddette ed a presentare le loro domande nel termine prescritto

Art. 31.

Con le istruzioni a stampa, di cui al precedente articolo, saranno indicati tutti i documenti che i danneggiati debbono produrre, e saranno fatte le opportune avvertenze circa le condizioni cui è sottoposto il mutuo circa gli obblighi del mutuatario.

Art. 32.

Per ottenere la gratuità degli atti di cui all'art. 26 della legge, gl'interessati devono produrre un certificato in carta semplice del sindaco, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dal terremoto.

Per gli atti richiesti direttamente dalla sezione temporanea dell'Istituto basterà una semplice domanda, firmata dal direttore della sezione stessa.

Gli uffici pubblici inseriranno negli atti, che rilasciano, la dichiarazione dello scopo esclusivo a cui essi sono destinati, facendo riferimento al citato art. 26 della legge.

Art. 33.

I danneggiati, per ottenere dalla sezione temporanea il mutuo di favore, devono presentarne domanda non più tardi del 27 giugno 1907 alle Direzioni della sezione stessa o delle rispettive sedi dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III ». Nei Comuni nei quali l'Istituto stesso non abbia organi propri, la domanda potrà essere trasmessa a mezzo del sindaco.

La domanda dovrà essere corredata:

a) dei documenti necessari per dimostrare la proprietà dello stabile distrutto o danneggiato ed i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni ipotecarie. Qualora dai documenti prodotti non si potesse desumere il legittimo possesso dello stabile, dovranno essere prodotti i documenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447;

b) perizia descrittiva giurata sull'importanza e capacità del fabbricato prima del disastro e sull'entità dei danni subiti;

c) perizia vidimata dal genio civile, in cui sia distinta la spesa strettamente necessaria pei lavori di ricostruzione o di riparazione, escluso ogni abbellimento od ampliamento e salvo quella maggiore strettamente necessaria per l'applicazione delle norme di sicurezza e stabilità di cui al Reale decreto del 16 settembre 1906, n. 511.

Nel caso che il mutuo si chieda per lavori già eseguiti, la perizia vidimata dall'Ufficio del genio civile deve indicare la spesa sostenuta per le riparazioni eseguite, esclusa quella riferibile ad ampliamento o abbellimento, e le condizioni degli edifici ricostruiti o riparati nei riguardi della stabilità. Il richiedente inoltre deve presentare un certificato del prefetto dal quale risulti, se ed in quale misura il Governo abbia concorso per la ricostruzione o riparazione;

d) l'atto di notifica della domanda di mutuo, eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti sullo stabile distrutto o danneggiato, a norma dell'art. 25 della legge;

e) una dichiarazione, autentica, di adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari, nel caso che il proprietario, per un giustificato motivo da indicarsi nella domanda, intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.

Art. 34.

Non saranno accordati mutui di favore per i fabbricati da ricostruire o riparare, se non a coloro che si obbligheranno di osservare nei relativi lavori le norme prescritte per la sicurezza e la stabilità degli edifici, e per i fabbricati già ricostruiti o riparati alla data della pubblicazione del regolamento, se essi non presentano sufficienti garanzie di stabilità.

Art. 35.

I creditori iscritti che intendano valersi delle facoltà, di cui all'art. 25 della legge, debbono notificare al presidente del Consiglio di amministrazione della sezione temporanea la relativa opposizione entro 15 giorni dalla notificazione della domanda del proprietario.

Art. 36.

Per la determinazione della somma massima che si può concedere a mutuo, a norma dell'art. 27 della legge, si debbono tenere presenti, secondo l'importanza dei fabbricati:

a) i contratti di acquisto dell'immobile, purchè abbiano data non anteriore al decennio in corso, a partire dall'8 settembre 1905;

b) il multiplo (60 volte) dell'imposta erariale principale verso lo Stato, gravante sullo stabile;

c) le perizie ed i certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 33.

Nel caso che il proprietario intenda di abbellire o di ampliare lo stabile od abbia già eseguito lavori di abbellimento o di ampliamento, la somma del mutuo sarà commisurata alla spesa necessaria per restituire l'immobile stesso allo stato primitivo, salvo le maggiori spese per l'applicazione delle norme di sicurezza e di stabilità.

Nella determinazione della somma da concedersi a mutuo inoltre bisogna tener conto, per detrarla, di quella eventualmente corrisposta dallo Stato, risultante dal certificato del prefetto, menzionato nel quinto comma del precedente art. 33.

Art. 37.

Il direttore della sezione temporanea, coadiuvato dall'ufficio tecnico legale:

a) completa la documentazione delle domande presentate dai danneggiati, richiedendo gli atti necessari, sia ai danneggiati, sia ai pubblici uffici;

b) accerta se i proprietari degli stabili distrutti o danneggiati ottennero, a seconda dei casi, lo sgravio totale o parziale della imposta o la revisione parziale del reddito per i fabbricati urbani non distrutti, nè resi inservibili, ma deteriorati soltanto nel valore locativo in causa del terremoto;

c) accerta il valore degli immobili in base agli atti di cui al precedente art. 33 e determina la somma che si può concedere a mutuo secondo i criteri ivi stabiliti;

d) accerta se i fabbricati, costruiti o riparati prima della pubblicazione del presente regolamento, abbiano i requisiti di stabilità;

e) appura e verifica se i dati di fatto, indicati negli atti di opposizione notificati dai creditori ipotecari, siano conformi al vero.

Il direttore riassume, in una relazione da presentarsi al Consiglio, i risultati degli studi e delle indagini fatte ed esprime il suo parere sulla convenienza o meno di accogliere le domande di

mutuo o le opposizioni dei creditori ipotecari e degli usufruttuari.

Art. 38.

Un mese prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, se il proprietario dello stabile distrutto o danneggiato non abbia prodotta la domanda di mutuo, il creditore ipotecario o l'usufruttuario che voglia esercitare il diritto consentitogli dall'art. 25 della legge stessa, deve notificare per mezzo di un ufficiale giudiziario il suo intendimento al proprietario, con diffida di significargli se persista nella sua astensione. La notificazione deve essere fatta anche agli altri creditori iscritti, agli usufruttuari ed usuari, secondo i casi, nonchè alla sezione temporanea.

Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande senza opposizione da parte del proprietario e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, l'atto della notificazione predetta tiene luogo della domanda ed il richiedente deve presentare, entro il mese successivo, direttamente alla sezione temporanea i documenti prescritti.

Quando vi siano più creditori od usufruttuari, essi possono esercitare in comune il diritto di cui all'art. 25 della legge, delegando la rappresentanza ad uno fra essi.

Art. 39

Il Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea delibera sulle domande di mutuo e sulle opposizioni dei creditori ipotecari o degli usufruttuari, e fa notificare le sue deliberazioni agl' interessati dai sindaci a mezzo del messo comunale.

Il Consiglio, nel pronunciarsi intorno all'ammissione delle domande di mutuo, darà la preferenza a quelle presentate per somme minori dai proprietari od usufruttuari, per la ricostruzione o la riparazione di case abitate dagli stessi richiedenti, che non abbiano potuto provvedere, con mezzi propri, all'esecuzione dei necessari lavori, tenendo presente il limite massimo, prefisso alle operazioni da compiersi.

Contro le deliberazioni del Consiglio, concernenti le opposizioni dei creditori o degli usufruttuari, è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data della notifica predetta.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, si pronunzia, in via definitiva, sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 40.

Deliberata la concessione del mutuo dovrà procedersi alla stipulazione del relativo contratto, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento interno, entro sei mesi dalla data della concessione medesima, sotto pena di decadenza.

Nel contratto debbono essere indicati:

a) l'ammontare massimo del mutuo, il piano delle opere o dei lavori da eseguire ed il termine massimo in cui dovranno essere compiuti, il quale termine non potrà essere maggiore di due anni; il modo e la misura in cui saranno accordate le somministrazioni rateali e l'obbligo del mutuatario d'impiegarle per lo scopo cui sono destinate;

b) l'obbligo del mutuatario di corrispondere alla sezione temporanea, a titolo d'interesse, il 2 per cento in ragione di anno sulle somme effettivamente somministrategli;

c) l'obbligo del mutuatario di sottostare all' ammortamento del mutuo nel periodo di tempo corrispondente a trent'anni diminuiti del tempo decorso dalla prima all'ultima somministrazione;

d) l'obbligo di pagare al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno l'importo delle semestralità che saranno determinate dopo l'ultima somministrazione.

Nel contratto sarà pattuita l'indivisibilità del mutuo, pel caso che lo stabile appartenga a più proprietari, e le parti si obbligheranno inoltre all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 (testo unico) delle leggi sul credito fondiario, 16 luglio 1905, n. 646, qualora lo stabile, per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, passasse nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi, con o senza divisione.

Art. 41.

Se il mutuo è concesso dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione, si osservano tutte le prescrizioni degli articoli precedenti, escluse quelle unicamente applicabili ai mutui per i quali siasi pattuito che la somma concessa debba essere somministrata in più rate. In tale caso il mutuo avrà la durata di anni trenta dalla data del contratto.

Art. 42.

Le spese, occorrenti per la stipulazione dei mutui e per gli atti non compresi nell'art. 26 della legge, sono a carico dei mutuatari e possono essere conglobate nel mutuo.

Art. 43.

I mutui debbono essere fatti esclusivamente in numerario col ricavo delle cartelle al 3.75 per cento e sono produttivi di eguale interesse.

Sull'annualità corrispondente rimane a carico diretto del mutuatario la quota di 2.75 per cento, stabilita dall'art. 17 della legge.

Il mutuatario può rimborsare anticipatamente la totale quota del capitale, messa a suo carico.

Art. 44.

La somma, consentita a mutuo pei lavori da iniziare o soltanto iniziati all'atto della concessione, sarà somministrata in più rate, ai sensi dell'art. 20 della legge, e con le modalità e le norme da stabilirsi nel regolamento interno.

Art. 45.

In forza del contratto di mutuo o sulla presentazione di copia del medesimo è iscritta l'ipoteca a favore della « Sezione temporanea dell'istituto di credito Vittorio Emanuele III con sede in Catanzaro », per il capitale, gl'interessi, gl'interessi di mora e le spese giudiziali.

§ 4. — Emissione e circolazione delle cartelle.

Art. 46.

A misura che vengono stipulati i contratti di mutuo, la sezione temporanea si varrà della facoltà concessale dall'art. 57 della legge di emettere cartelle sino a 30 milioni di lire.

Le cartelle saranno munite di cedole semestrali, pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre.

Art. 47.

La creazione delle cartelle sarà fatta in corrispondenza dei mutui stipulati, ma l'emissione di esse non potrà farsi che a misura dei bisogni di cassa.

Le cartelle create saranno depositate presso la succursale di Catanzaro del Banco di Napoli, la quale provvederà al collocamento di esse nei modi che saranno concordati con la direzione generale del Banco.

Art. 48.

Le cartelle devono essere al portatore e del valore nominale di L. 500 ciascuna.

Sono però ammessi titoli quintupli e decupli nella proporzione che sarà proposta dal Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea ed approvata dal Ministero d'agricoltura e commercio per ogni creazione.

Le cartelle al portatore possono essere tramutate in nominative e viceversa. Le nominative si possono trasferire sotto altro nome, nei casi e con le norme vigenti per gli Istituti di credito fondiario.

Art. 49.

Le cartelle sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo.

Le cartelle, per ciò che riguarda la forma, le dimensioni, i fregi ed altro, devono essere eguali al modello da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 50.

Le cartelle devono essere firmate a mano da un componente del Consiglio d'amministrazione, dal direttore o dal delegato governativo.

Le matrici, da cui le cartelle vengono staccate, devono portare le stesse firme delle cartelle.

Art. 51.

Le cartelle in circolazione vengono rimborsate alla pari mediante sorteggio semestrale di tante cartelle, quante corrispondono all'ammontare delle quote di ammortamento comprese nelle rate, scadute nel semestre antecedente, con l'aumento dipendente da rimborsi anticipati come dall'art. 43.

Art. 52.

Per tutto ciò che riguarda la creazione, emissione ed operazioni del sorteggio, il rimborso, l'annullamento e la distruzione delle cartelle si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge sul credito fondiario, testo unico, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e del relativo regolamento.

Art. 53.

Il capitale iniziale di 6 milioni della sezione temporanea sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a misura che ne sia operato il versamento.

Tale fondo, accresciuto in ragione composta mediante il rinvestimento dei relativi interessi negli stessi titoli, rimarrà vincolato a garanzia dei portatori delle cartelle.

Quando l'ammontare delle cartelle in circolazione, per effetto dei sorteggi semestrali, discende a somma inferiore a quella del fondo predetto, tenendo conto del corso dei titoli che lo costituiscono, il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà consentire lo svincolo parziale dei titoli stessi, per aumentare il patrimonio delle tre sedi dell'Istituto di credito agrario, a norma dell'art. 59, terzo comma, della legge.

§ 5. — Bilancio.

Art. 54.

Non più tardi del 31 marzo di ciascun anno il Consiglio d'amministrazione formerà il bilancio, illustrandolo con apposita relazione.

Art. 55.

Il bilancio, formato secondo il modello approvato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, deve dimostrare:

a) il movimento di Cassa avvenuto nell'esercizio, distintamente per ogni categoria di entrata o di spesa;

b) le rendite, le spese, le sopravvenienze attive e passive, e il risultato finanziario dell'esercizio;

c) lo stato delle attività e delle passività alla fine dell'anno, posto a confronto con quelle esistenti in principio.

Art. 56.

Un collegio di revisori, costituito dei ragionieri capi delle succursali del Banco di Napoli esistenti nelle tre provincie calabresi, esaminerà il bilancio ed avrà facoltà di riscontrare i libri dell'istituto e i documenti che hanno relazione coi rendiconti.

I revisori dovranno presentare al Consiglio la loro relazione entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 57.

L'elenco dei mutui stipulati dalla sezione temporanea, il bilancio, il conto profitti e perdite e le relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei revisori saranno publicati gratuitamente nel foglio degli annunzi legali di ciascuna provincia, a termini dell'art. 49 della legge.

Art. 58.

Nel conto profitti e perdite saranno tenute distinte le rendite riscosse da quelle rimaste ad esigere e le spese pagate da quelle rimaste a pagare.

Art. 59.

Il contributo del tesoro dello Stato di cui all'art. 17 della legge e quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri istituti, di cui nell'art. 56 della legge stessa, sono destinati:

a) a concorrere al pagamento delle semestralità, relative ai mutui concessi ai danneggiati;

b) a sopperire alla eventuale perdita nella vendita delle cartelle emesse;

c) a provvedere alle spese d'amminstrazione di ogni natura;

d) a fronteggiare le oscillazioni nel valore di Borsa dei titoli nei quali deve essere impiegato il capitale iniziale di sei milioni;

e) a garantire l'istituto dalle possibili perdite o per altri eventuali bisogni.

Gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri predetti, saranno assegnati in parti uguali alle tre sedi dell'Istituto, per essere adibiti nelle operazioni di credito di cui all'art. 55 della legge.

La misura delle assegnazioni da farsi ai fondi speciali per gli scopi di cui alle lettere d) ed e) dovrà essere proposta dal Consiglio d'Amministrazione della sezione temporanea ed approvata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

§ 6. — Vigilanza governativa.

Art. 60.

La vigilanza sulla sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari è esercitata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio per mezzo dell'Ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza.

Art. 61.

La direzione della sezione temporanea deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministero di agricoltura, industria e commercio del giorno e dell'ora fissati per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Essa deve pure trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio i verbali delle deliberazioni, entro tre giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese.

Art. 62.

Durante il periodo stabilito dalla legge e dal presente regolamento per la concessione dei mutui e per la creazione delle cartelle, il Ministero destinerà un proprio delegato presso la sezione temporanea.

Egli assiste a tutte le adunanze del Consiglio d'amministrazione, esamina le domande di mutuo istruite dalla direzione intorno alle quali dovrà deliberare il Consiglio, invigila sulla creazione e sulla emissione delle cartelle e le controfirma.

Invigila pure sull'andamento generale della sezione e riferisce al Ministero su tutti i fatti contrari al regolare funzionamento di essa.

Art. 63.

Il delegato governativo ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti o agli interessi dell'Istituto.

Di tale sospensione deve essere immediatamente informato il Ministero, il quale entro quindici giorni confermerà o meno la

sospensione, dandone notizia all'Istituto, o qualora questi insista nella deliberazione o non la revochi entro quindici giorni dall'avuta comunicazione, potrà far seguire l'annullamento. Il provvedimento del Ministero è definitivo.

Art. 64.

Qualora all'adunanza non abbia assistito un delegato governativo o quando questi non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministero creda contraria alle leggi o ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla e in seguito annullarla, dandone immediata comunicazione all'Istituto. Tale facoltà deve essere esercitata dal ministro entro trenta giorni da quello dell'arrivo del verbale.

Art. 65.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di disporre ispezioni ordinarie e straordinarie presso la sezione temporanea.

Ogni ispezione ordinaria o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che i funzionari stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni, si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione e il direttore, o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico della ispezione, e debbono far assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 66.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione tra i funzionari governativi ed i rappresentanti dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati, e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi, che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'amministrazione dell'Istituto.

Il processo verbale sarà presentato al Consiglio d'amministrazione nella sua prossima adunanza ordinaria ed anche prima, se dall'ispezione risultassero fatti gravi.

Saranno pure comunicate al Consiglio d'amministrazione le eventuali osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Art. 67.

La sezione temporanea deve rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il 15 di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente, ed entro il mese di maggio il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dal direttore, che essi sono conformi alla verità. Il Ministero ha facoltà di chiedere tutti gli schiarimenti, che reputerà necessari, intorno ai documenti contabili trasmessi.

Le situazioni mensili ed i rendiconti annuali debbono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

CAPO III.

Concessione delle baracche.

Art. 68.

La concessione delle baracche e delle case costruite a spese dello Stato, di cui all'art. 9 della legge, è fatta alle famiglie di lavoratori poveri. Non sarà di ostacolo alla concessione il fatto, che esse posseggano eventualmente qualche piccolo fondo rustico, il cui reddito non basti al mantenimento della famiglia.

La famiglia, alla quale è fatta la concessione, comprende il capo, i parenti e gli affini conviventi, che al pari di lui siano poveri e tra i quali esista l'obbligo degli alimenti.

Art. 69.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i competenti Uffici del genio civile compileranno un elenco descrittivo, diviso per Comune e frazione di esso, delle case e baracche che, per il loro stato di abitabilità e la loro ubicazione, possono essere date in concessione.

L'elenco viene sottoposto all'approvazione del prefetto, il quale, dopo i provvedimenti necessari per regolarizzare l'occupazione dei terreni privati, ed a misura che vi sia un certo numero di case e baracche da potersi concedere, trasmette ai Comuni un estratto dell'elenco contenente l'indicazione delle baracche e delle case da sorteggiare in ciascuno di esso.

Art. 70.

Presso ciascun Comune, nel cui territorio esistano baracche o case fatte a spese dello Stato, è istituita una Commissione composta di un funzionario governativo, nominato dal prefetto, del presidente della Congregazione di carità, e del conciliatore.

Essa è convocata e presieduta dal funzionario di nomina prefettizia, e delibera a maggioranza.

Art. 71.

La Commissione, ricevuto dal sindaco l'estratto dell'elenco di cui all'art. 69 del presente regolamento, mediante avviso da affiggere all'albo del Comune invita tutti coloro, che credono di avervi titolo, a presentare entro un mese all'ufficio municipale le domande di concessione.

Nell'avviso si devono indicare le condizioni richieste dall'art. 68 del presente regolamento per ottenere la concessione, e il numero delle baracche e delle case secondo l'elenco approvato, senza esclusione di quelle attualmente già occupate.

Art. 72.

Le domande in carta libera si presentano al sindaco.

Anche quelli che attualmente abitano le baracche e le case sono tenuti a presentare le loro domande per l'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 68.

Art. 73.

A cura dell'ufficio municipale le domande saranno subito corredate dei seguenti documenti in carta libera:

a) stato di famiglia del richiedente;

b) certificato col quale il sindaco accerti se concorrano nel richiedente le condizioni prescritte dall'art. 68, indicando, ove sia possessore di fondo rustico, il reddito imponibile di questo.

Il presidente della Commissione, avuta notizia dal sindaco della compiuta documentazione, fissa al più presto il giorno della convocazione.

Art. 74.

La Commissione, fatte le indagini che crederà più opportune, compila quattro elenchi:

a) nel primo iscrive le famiglie che, avendo titolo per concorrere al beneficio della legge, non si trovino già ad occupare baracche o case costruite dallo Stato;

b) nel secondo, le famiglie delle quali viene respinta la domanda;

c) nel terzo, le famiglie che, avendo i titoli prescritti, attualmente abitano case o baracche, con la descrizione sommaria di queste;

d) nel quarto, le abitazioni da sorteggiare con la loro sommaria descrizione, escluse quelle, s'intende, che sono già occupate da famiglie, aventi i prescritti requisiti.

Il sorteggio ha luogo per le famiglie comprese nel primo elenco e per le baracche e case, comprese nel quarto. Quest'ultimo elenco sarà compilato negativamente, se le case e le baracche indicate in quello predisposto dal genio civile siano tutte abitate dalle famiglie comprese nel terzo elenco. In tal caso non ha più luogo il sorteggio.

La Commissione può iscrivere, d'ufficio, nel primo elenco le famiglie che non abbiano presentata la domanda, purchè sia provata l'esistenza del titolo mediante i certificati indicati nel precedente articolo, che debbono essere richiesti all'ufficio municipale.

Art. 75.

Gli elenchi, compilati ed approvati dalla Commissione, sono pubblicati per otto giorni all'albo del Comune.

Entro questo termine, alle famiglie interessate dev'essere notificata, a mezzo del messo comunale, la loro iscrizione nell'uno o nell'altro dei detti elenchi.

Art. 76.

Gl'interessati possono ricorrere al prefetto in merito alla iscrizione negli elenchi *a*), *b*) e *c*), di cui all'art. 74 e per irregolarità della procedura seguita nella compilazione di essi, non oltre il ventesimo giorno da quello della notificazione, di cui al precedente articolo.

Il ricorso in carta libera può essere presentato all'ufficio municipale; ed il segretario ne deve rilasciare ricevuta all'interessato.

Art. 77.

Decorso il termine della presentazione dei ricorsi, gli elenchi sono dal Comune trasmessi al prefetto, corredati dai verbali delle deliberazioni della Commissione, dai certificati delle pubblicazioni, dalle notificazioni prescritte dai precedenti articoli e dagli eventuali ricorsi.

La Commissione può aggiungere le informazioni e le osservazioni che crederà opportune.

Art. 78.

Ove nessuna domanda di concessione sia presentata, il presidente della Commissione ne informa subito il prefetto il quale promuoverà dal Ministero dell' interno le opportune determinazioni.

Art. 79.

Entro 15 giorni dalla presentazione degli atti, il prefetto provvede sui ricorsi.

Se gli atti sono regolari, approva gli elenchi; se irregolari per la procedura seguita, li annulla e li rinvia alla Commissione perchè siano subito regolarizzati. In caso di iscrizioni indebite o di omissioni, provvede, con decreto motivato, alle relative rettifiche. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il prefetto stabilisce pure il termine entro il quale deve aver luogo il sorteggio.

Art. 80.

Subito dopo approvati gli elenchi, il prefetto prende i provvedimenti di legge affinchè, previa la prefissione di un congruo termine, siano lasciate libere le baracche e le case, attualmente occupate da famiglie che non hanno i requisiti per ottenerne la concessione ai sensi dell'art. 68.

Art. 81.

Il prefetto, ove le circostanze locali lo consiglino, può disporre che il sorteggio per la concessione delle baracche o delle case abbia luogo separatamente per ciascuna delle frazioni, in cui sia eventualmente diviso il Comune.

In tale caso gli elenchi, di cui all'art. 74, debbono essere compilati separatamente per ciascuna frazione.

Art. 82.

Gli elenchi approvati sono pubblicati all'albo del Comune a cura del sindaco il quale contemporaneamente informa le famiglie interessate delle eventuali modificazioni apportate dal prefetto agli elenchi ed, ove si debba provvedere al sorteggio, pubblica l'avviso che ne indica il giorno.

Art. 83.

Il sorteggio è fatto nella sala delle adunanze consigliari, alla presenza della Commissione.

Il presidente ha la polizia dell'adunanza e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

I nomi delle famiglie comprese nel primo elenco sono scritti su schede di eguale forma e colore che, controllate con l'elenco stesso, sono depositate in un'urna di vetro.

In un'altra urna di vetro sono messe altrettante schede di uguale forma e colore, quante sono le abitazioni da sorteggiare, con numero corrispondente all'elenco.

Le schede debbono essere accuratamente arrotolate.

Le due urne sono collocate sopra un tavolo in vista del pubblico.

Il sorteggio è fatto da due fanciulli.

Si estrae dapprima una delle schede riguardanti le abitazioni, che il presidente legge ad alta voce. Si estrae poscia una delle schede, riguardanti le famiglie, che viene letta allo stesso modo. Indi si proclama la concessione dell'abitazione, agli effetti di legge alla famiglia il cui nome è stato sorteggiato.

Così si procede, fino a quando siano sorteggiate tutte le schede, riguardanti le abitazioni.

Si estrae poi un numero di schede corrispondente al terzo delle famiglie sorteggiate, per le eventuali rinunzie, decadenze o disponibilità.

Del verbale, compilato seduta stante, dal segretario del Comune e firmato dal presidente, dai membri intervenuti e dal segretario, è data immediata comunicazione al prefetto.

Art. 84.

Le concessioni delle case e delle baracche, costruite a spese dello Stato, sono fatte con decreto del prefetto, dopo riconosciuta la regolarità degli atti di sorteggio.

Ogni concessione è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e saranno per lui obbligatorie senza che occorra ripeterle nell'atto di consegna:

a) la manutenzione è a carico esclusivo del concessionario;

b) le case e baracche concesse non possono cedersi e non possono affittarsi; esse non possono essere abitate che dalla famiglia che le ebbe in concessione;

c) il concessionario è tenuto a prestarsi a tutte le verificazioni, che allo scopo di accertare lo stato dello stabile, l'Ufficio del genio civile intenda di eseguire per mezzo dei suoi ufficiali od agenti;

d) sono applicabili inoltre alla concessione le norme prescritte per l'uso e l'abitazione dal Codice civile.

Alle baracche ed alle case concesse come sopra, sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 383, circa l'esonero dalla imposta fondiaria.

Art. 85.

Nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del decreto di concessione all'interessato, il prefetto, a mezzo di un ufficiale del genio civile, farà procedere alla consegna dell'abitazione asse-

gnata al concessionario, con apposito verbale che sarà dal medesimo sottoscritto.

Le abitazioni assegnate possono permutarsi prima della consegna, d'accordo fra gli interessati ed in seguito a dichiarazione da essi sottoscritta.

Ove non sappiano o non possano firmare l'atto o la dichiarazione, questa sarà crocesegnata innanzi al sindaco alla presenza di due testimoni.

Art. 86.

La decadenza ha luogo:

a) nel caso di cessione o subaffitto dell'abitazione;

b) nel caso di grave deterioramento o di trascurata manutenzione dell'abitazione. Per tale causa di decadenza occorre però, che sia prima notificata al concessionario, a mezzo del messo comunale, dal sindaco su richiesta del competente Ufficio del genio civile una diffida nella quale saranno indicati i lavori da eseguirsi ed il termine perentorio per essi concesso.

Trascorso inutilmente il termine, il concessionario è dichiarato decaduto con decreto del prefetto.

Art. 87.

Sia in caso di decadenza che in quello di rinunzia volontaria, l'abitazione, rimasta senza assegnatario, sarà concessa agli altri capi di famiglia di cui al penultimo capoverso dell'art. 83, secondo l'ordine nel quale furono sorteggiati.

Art. 88.

Le norme stabilite negli articoli precedenti saranno osservate in caso di riconcessione.

TITOLO III.

Provvedimenti per la costruzione ed il restauro degli edifici nei Comuni danneggiati.

CAPO I.

Norme di sicurezza e stabilità.

Art. 89.

Le norme di costruzione e restauro, necessarie per la sicurezza degli edifizi nei Comuni danneggiati, sono quelle approvate con decreto Reale 16 settembre 1906, n. 511.

Art. 90.

Entro quatro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i Consigli dei Comuni danneggiati devono procedere alla revisione od alla formazione dei regolamenti edilizi di cui all'art. 64 del regolamento approvato con decreto Reale 10 ottobre 1899 in relazione alle norme suddette.

Art. 91.

Il sindaco, anche a mezzo di persone tecniche da lui delegate e col sussidio degli agenti della forza pubblica, vigila che i lavori siano eseguiti secondo le norme predette.

In caso di trasgressione, indipendentemente dagli effetti della contravvenzione, emetterà, anche in virtù dell'art. 151 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti opportuni.

Art. 92.

La vigilanza, di cui nel precedente articolo, è anche affidata ai funzionari dell'Ufficio del genio civile e della pubblica sicurezza, ed agli ufficiali sanitari.

In caso di contravvenzione, i funzionari predetti invieranno copia del relativo verbale al sindaco del Comune interessato per gli ulteriori adempimenti, e ne informeranno con apposito rapporto il prefetto, il quale provvederà d'ufficio, qualora il sindaco ometta o si rifiuti di adempiere a quanto è prescritto nel precedente articolo.

CAPO II.

Riparazione e ricostruzione di edifici pubblici.

Art. 93.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento gli enti e le Amministrazioni interessate che intendano far eseguire i lavori di riparazione e ricostruzione di cui all'art. 16 della legge, debbono far pervenire al Ministero dell'interno la domanda, corredata:

a) di una perizia estimativa dei lavori da eseguire, compilata o vidimata, secondo i casi, dal genio civile o militare;

b) di una relazione giustificativa, nella quale si dovrà indicare anche la graduatoria dei lavori da eseguirsi.

Le domande però per ricostruzioni e riparazioni delle scuole di proprietà comunale sono presentate, corredate come sopra, a mezzo del prefetto, al Ministero della pubblica istruzione, che avrà cura di inviarle a quello dell'interno con il suo motivato parere. I progetti relativi debbono inoltre riportare l'approvazione del Consiglio provinciale sanitario e del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 94.

Sulla base della domanda e dei progetti presentati, la Commissione centrale di cui nell'art. 266 del presente regolamento, propone il riparto della somma di 5 milioni tra le diverse Amministrazioni interessate, nonchè l'ordine di esecuzione dei lavori e l'assegnazione dei fondi relativi in ciascun esercizio finanziario.

Nel riparto si deve tener conto dei soli lavori di riparazione e ricostruzione degli edifizi danneggiati.

Art. 95.

Il Ministero dell'interno provvede sulle proposte della Commissione e comunica il decreto di riparto, col programma dei lavori, alle Amministrazioni interessate.

Art. 96.

Anche dopo approvato il riparto e durante l'esecuzione dei lavori, sulla richiesta delle Amministrazioni interessate, la Commissione ha facoltà di proporre al Ministero, nei limiti degli stanziamenti annuali, quelle variazioni al programma dei lavori, che siano consigliate da nuove circostanze di fatto, purchè non si venga con ciò a superare la somma totale, assegnata a ciascuna Amministrazione interessata.

Art. 97.

I lavori sono eseguiti, a cura delle Amministrazioni interessate, sotto la sorveglianza del genio civile o del genio militare, secondo le rispettive competenze.

Il Ministero dell'interno provvede al pagamento dei lavori con mandati diretti, in base a certificati degli uffici tecnici predetti e secondo le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 98.

Pei lavori di ricostruzione e riparazione di cui al presente capo, sono applicabili le disposizioni richiamate nell'art. 89.

TITOLO IV.

Provvedimenti per i Comuni danneggiati della provincia di Messina.

Art. 99.

Le anticipazioni di cui all'art. 12 della legge, saranno concesse, limitatamente alle rate sospese, ai Comuni della provincia di Messina indicati nell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1906, n. 403, emanato in relazione all'art. 94 della precitata legge, modificata dall'altra del 19 luglio 1906, n. 369.

Per tali anticipazioni sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2 a 4 del presente regolamento.

Art. 100.

Le disposizioni, di cui agli articoli 89 a 92 del presente regolamento, si applicheranno in tutti i Comuni della provincia di Messina, indicati negli articoli 1 e 2 del citato decreto Reale 29 luglio 1906, n. 403.

PARTE SECONDA.

Provvedimenti pel risorgimento economico della Calabria

—

TITOLO I.

Opere pubbliche.

Capo I.

Strade nazionali, provinciali e comunali.

§ 1. — Revisione dell'elenco delle strade nazionali.

Art. 101.

Entro il 1907 i Consigli provinciali delle Calabrie proporranno le modificazioni da apportarsi all' elenco delle strade nazionali nelle Provincie rispettive.

Le proposte col parere dell'ispettore compartimentale del genio civile sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici il quale, nel termine stabilito dall'art. 34 della legge, provvede alla pubblicazione del nuovo elenco, uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

§ 2. — Strade provinciali da iniziarsi a cura dello Stato.

Iscrizione negli elenchi stradali ed approvazione degli andamenti generali.

Art. 102.

Per le strade provinciali, comprese nella tabella *A-bis* annessa alla legge e tuttora non classificate e non iscritte nell' elenco stradale delle rispettive Provincie, si deve provvedere, a cura delle Amministrazioni interessate ed entro otto mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, all'iscrizione nell' elenco, a norma dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Il prefetto invigila, che la classificazione e l'iscrizione nell'elenco abbiano luogo, e, qualora le Amministrazioni provinciali non vi provvedano nel termine suddetto, sentito il locale Ufficio del genio civile ne informerà il Ministero dei lavori pubblici, perchè promuova il prescritto decreto Reale, dopo sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 103.

Le Amministrazioni provinciali che non abbiano ancora deliberato sull'andamento generale di qualche strada compresa nella tabella *A-bis*, annessa alla legge, debbono provvedervi entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento.

Qualora le Provincie non deliberino entro il termine suindicato, il Ministero dei lavori pubblici farà compilare dai competenti Uffici del genio civile il progetto di andamento generale, ed a mezzo del prefetto lo sottoporrà all'esame ed alla deliberazione dei rispettivi Consigli provinciali a norma dell'art. 25 della legge sui lavori pubblici. I Consigli provinciali che non deliberino entro due mesi dalla comunicazione del progetto di andamento, si riterranno assenzienti e sarà provveduto all' approvazione dello stesso a norma del citato art. 25.

Art. 104.

In mancanza di un regolare progetto di massima della strada provinciale da costruire, l'andamento generale di essa deve risultare dai documenti seguenti:

1° planimetria nella scala da 1 a 50,000, con l'indicazione dei punti principali che la strada deve toccare, o del tracciato che si propone tra i detti punti;

2° profilo schematico con l'indicazione delle pendenze, assegnate alla strada secondo il tracciato proposto;

3° relazione che giustifichi l'andamento, planimetrico ed altimetrico, proposto sia nei riguardi tecnici che in quelli dei bisogni economici o commerciali cui la strada è destinata a servire.

Per gli andamenti generali, compilati a cura dell'Amministrazione provinciale interessata o dalla medesima deliberati, dev'essere unito pure a corredo degli atti una relazione del competente Ufficio del genio civile in merito al tracciato proposto.

Varianti di tracciato delle strade provinciali.

Art. 105.

Qualora il Ministero dei lavori pubblici riconosca la necessità di modificare il tracciato di qualche strada o tronco di strada provinciale, ne fa proposta all'Amministrazione provinciale interessata non più tardi di un anno da quando, secondo il piano regolatore dei lavori, deve iniziarsene la costruzione; ed, ove siano favorevoli il Consiglio provinciale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto Reale a norma dell'art. 34 della legge.

Non più tardi del termine predetto potrà il Consiglio provinciale presentare al Ministero dei lavori pubblici proposta di variante del tracciato stradale, ai sensi e per gli effetti del comma 4° del citato articolo di legge e quando il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia favorevole, il Ministero promuove il decreto Reale di variante.

Strade provinciali da iniziare.

Art. 106.

Per le strade ed i tronchi di strade provinciali da iniziare di cui all'art. 30 della legge, provvede direttamente lo Stato secondo le norme ed i regolamenti in vigore, salvo il contributo delle Provincie a norma dell'art. 34 della legge.

§ 3. — Strade comunali da iniziarsi a cura dello Stato.

Iscrizione negli elenchi delle strade comunali, comprese nelle tabelle B, C *e* D.

Art. 107.

Le nuove strade, di cui alle tabelle *B*, *C* e *D* annesse alla legge devono, qualora non risultino comprese in elenchi già omologati, essere iscritte, a cura delle Giunte municipali interessate, negli elenchi delle strade comunali, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

L'aggiunta nell'elenco è approvata dal Consiglio comunale ed omologata dal prefetto.

Per ciascuna delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla tabella *D* annessa alla legge, l' elenco deve contenere l'indicazione della strada, la stazione ferroviaria da collegare con l'abitato, le strade esistenti, cui debbasi eventualmente congiungere quella da costruire o da ultimare per arrivare alla stazione ferroviaria, e se la strada debba essere rotabile o mulattiera.

L' elenco deve essere corredato di una carta topografica nella scala da 1 a 50,000 in cui siano indicate la strada da costruire e quelle esistenti cui essa deve collegarsi. Per l'approvazione e la pubblicazione dell'elenco si segue la procedura, di cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

L'omologazione è data dal prefetto.

Art. 108.

Trascorso inutilmente il termine stabilito dall' articolo precedente, il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile competente e la

Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio alla compilazione ed alla pubblicazione dell'elenco.

Art. 109.

Resta fermo per i Comuni l'obbligo di curare la conservazione dei tronchi stradali, costruiti e sistemati prima della pubblicazione della legge, e necessari pel completamento delle strade comprese in una delle tabelle di cui all'art. 35 della legge, sino a che non ne sarà fatta la consegna all'ufficio del genio civile.

Strade comunali da iniziare.

Art. 110.

I progetti delle nuove strade comunali, comprese nelle tabelle di cui all'art. 35 della legge, debbono essere studiati con l'intento di raggiungere la maggiore possibile economia, escludendo ogni opera di lusso.

Il tracciato è stabilito dal competente Ufficio del genio civile in seguito a visita sopraluogo, eseguita con l'intervento di un rappresentante della provincia e di un rappresentante per ciascuno dei Comuni interessati.

Sulle eventuali questioni decide il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

§ 4. — Disposizioni comuni per le strade provinciali e comunali.

Art. 111.

Le Provincie ed i Comuni debbono trasmettere ai rispettivi Uffici del genio civile entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i progetti di massima o definitivi, che fossero stati precedentemente compilati per le opere stradali, non ancora appaltate e richiamate nell'art. 30 della legge.

Art. 112.

I progetti delle nuove opere stradali debbono essere compilati dagli uffici del Genio civile a norma del regolamento per i lavori di conto dello Stato.

Nello studio dei progetti delle strade provinciali sovvenute la larghezza normale del piano stradale deve essere fra i 5 e 6 metri, e la pendenza massima non può superare il 6.50 per cento; per le strade comunali carreggiabili la larghezza normale del piano stradale deve essere di m. 5 e la pendenza massima non può superare il 7 per cento, salvo nei tratti interni degli abitati, dove può giungere al 9 per cento.

Nei tratti interni dei comuni danneggiati la larghezza delle strade provinciali e comunali da costruirsi deve essere portata normalmente a 10 metri, quando per tale maggiore larghezza non occorrano demolizioni totali o parziali di case o di baracche date in concessione.

Nelle località in cui si richiedessero lavori di costo troppo elevato, le larghezze normali possono essere convenientemente ridotte ed essere anche proporzionalmente aumentate le pendenze massime, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sulle eventuali opposizioni degli enti interessati decide il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 113.

I progetti di nuovi lavori sono trasmessi dai competenti Uffici del genio civile, pel tramite dell'ispettore compartimentale, al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede all'approvazione dei medesimi, anche agli effetti dell'art. 31 della legge.

Art. 114.

Per l'appalto, l'esecuzione e il collaudo dei lavori sono osservate le norme vigenti pei lavori di conto dello Stato.

I pagamenti sono disposti dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi annualmente iscritti in bilancio, salvo il ricupero delle quote a carico degli enti interessati.

Art. 115.

Alla visita di collaudo dei lavori di strade provinciali sovvenute, costruite direttamente dallo Stato, sarà invitato ad intervenire un rappresentante della Provincia, da designarsi dalla Deputazione provinciale.

Alle visite di collaudo dei lavori di strade comunali saranno invitati ad intervenire un rappresentante dell'Amministrazione provinciale ed uno per ciascuno dei Comuni interessati, da designarsi rispettivamente dalla deputazione provinciale e dalla Giunta municipale.

La collaudazione dei lavori ha luogo nei termini rispettivamente stabiliti nei capitolati d'appalto, ma la consegna di essi, per gli effetti della manutenzione, avrà luogo allo scadere di un biennio a datare dalla visita di collaudo.

Sulle eventuali riserve, presentate all'atto del collaudo dai rappresentanti delle Provincie o dei Comuni, provvede definitivamente il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO II.

Sistemazione dei corsi d'acqua in pianura - Sistemazione montana, idraulica e forestale.

§ 1. — Opere idrauliche di 2ª categoria.

Art. 116.

Almeno un anno prima di quello, in cui debbono iniziarsi i lavori secondo il piano regolatore, il competente Ufficio del genio civile presenterà le proposte per la classificazione in seconda categoria delle opere che, a termini dell'art. 37 della legge, ne abbiano i caratteri.

Tali proposte, di cui sarà resa ragione in apposita relazione, saranno contenute in un elenco, indicante le opere stesse, e i confini e la superficie dei relativi comprensorî, accompagnato da una corografia dell'Istituto geografico militare alla scala di 1 a 25,000 o 50,000, ed occorrendo, da planimetrie speciali, nelle quali siano segnate le opere ed il perimetro dei comprensorî medesimi.

Art. 117.

All'esame ed all'appalto dei progetti esecutivi delle opere di cui all'articolo precedente si provvede secondo le norme pei lavori di conto dello Stato.

Ultimati i lavori di arginatura, riguardanti un comprensorio idraulico di 2ª categoria, si fa luogo alla classificazione delle relative opere mediante decreto Reale a termini dell'art. 37 della legge ed il prefetto promuove la costituzione dei relativi consorzi di contribuenza nelle spese di manutenzione e conservazione delle opere, a norma ed agli effetti del regolamento approvato con R. decreto 9 febbraio 1888, n. 5231, e degli articoli 32 e seguenti del testo unico di legge per le opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

§ 2. — Sistemazione montana.

Art. 118.

Di concerto fra il competente Ufficio del genio civile e l'ispezione forestale sono stabiliti, mediante apposito verbale, per ciascun bacino montano i limiti delle rispettive competenze circa lo studio dei lavori da eseguirsi per la sistemazione montana, sia idraulica che forestale.

Tale verbale dev'essere approvato dalla Commissione provinciale di cui all'art. 67 della legge e dall'ispettore superiore compartimentale del genio civile.

Art. 119.

I progetti esecutivi delle opere suddette devono essere compilati separatamente per i lavori di sistemazione idraulica dall'Ufficio del genio civile, e per quelli di rimboschimento, rinsodamento e per le minori opere che vi sono necessariamente connesse, dall'ispe-

zione forestale, per incarico e sotto la vigilanza della Commissione provinciale.

Art. 120.

I progetti delle opere forestali debbono constare dei seguenti allegati:

a) relazione;

b) corografia sulla carta dell'Istituto geografico militare in scala da 1 a 50,000;

c) elenchi dei terreni da rinsaldare e rimboscare, con la misura e la stima dei terreni stessi;

d) planimetria con l'indicazione delle opere d'arte, nel caso che queste non possano chiaramente essere designate nella corografia;

e) profili longitudinali e trasversali dei corsi d'acqua o delle frane da sistemare;

f) computi metrici e stima dei lavori;

g) analisi dei prezzi;

h) prospetto indicante il modo, l'ordine, il tempo e le spese per l'esecuzione dei lavori;

i) piano per la conservazione dei terreni dopo compiuti i lavori progettati.

§ 3. — Disposizioni comuni.

Art. 121.

I progetti esecutivi dovranno comprendere le opere occorrenti alla sistemazione di uno o più comprensori ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle diverse categorie.

In tali progetti, oltre agli allegati richiesti dal regolamento in vigore pei lavori di conto dello Stato, saranno comprese una carta dell'istituto geografico militare alla scala di 1 a 50,000, ed, ove occorra, anche una speciale planimetria in scala maggiore, nelle quali siano segnati i perimetri dei comprensori interessati alle opere medesime, e che dovranno servire di base alla costituzione dei relativi Consorzi per le opere di 3ª categoria.

Art. 122.

I progetti delle opere, di cui ai precedenti articoli, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, i primi direttamente dagli Uffici del genio civile, e per il tramite del Ministero d'agricoltura, industria e commercio quelli che riguardano opere di sistemazione montana e forestale.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla loro approvazione con le norme e la procedura di cui all'art. 40 del testo unico di legge per le opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 123.

Col decreto di approvazione dei progetti suddetti sono stabiliti i perimetri dei beni interessati e i comprensori nei quali l'opera potrà essere eventualmente divisa, a termini dell'art. 41 del citato testo unico di legge.

Art. 124.

Appena approvato il contratto di appalto di ogni singolo progetto riguardante la sistemazione dei corsi d'acqua nel loro bacino montano ed il rimboschimento e rinsaldamento di questo, il prefetto provvede alle pratiche occorrenti per la costituzione dei relativi Consorzi di manutenzione.

Per le opere di 3ª categoria si provvede a norma dell'art. 38 del testo unico di legge sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, ferma restando la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 44 dello stesso testo unico.

Per la manutenzione delle opere di 5ª categoria si provvede a norma dell'art. 127 del presente regolamento.

Art. 125.

Al collaudo delle opere di sistemazione idraulica si provvede a norma del regolamento pei lavori di conto dello Stato.

Il collaudo dei lavori di rimboschimento e rinsaldamento, compresi nei progetti di sistemazione idraulica, quando superino l'importo di L. 12,000, è eseguito dall'ingegnere capo del genio civile col concorso di un ispettore forestale delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che non abbia preso parte al progetto od alla esecuzione dei lavori da collaudarsi.

Per i lavori di minore importo, l'ingegnere capo del genio civile, o un ingegnere da lui delegato, con l'ispettore forestale della provincia constata con apposito certificato la regolare esecuzione delle opere e la loro corrispondenza con i documenti contabili.

Art. 126.

Ultimati i lavori ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con decreto Reale 25 luglio 1904, n. 523, e dopo il collaudo, il prefetto provvede alla consegna delle opere di terza categoria agli enti interessati; e di quelle di quinta categoria al Comune a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

A tale fine, alla visita di collaudo per le opere idrauliche di 3ª categoria debbono intervenire, oltre i funzionari di cui all'articolo precedente, anche un rappresentante del Consorzio, e per quelli di 5ª un delegato dal Consiglio comunale.

Le opposizioni, che fossero sollevate all'atto della consegna delle opere, saranno risolute dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 127.

Eseguita la consegna delle opere di 5ª categoria a norma dell'articolo precedente, il Comune provvede alla manutenzione e conservazione delle stesse col concorso dei proprietari e possessori interessati.

A tal fine il sindaco convoca annualmente, o quando occorra, gli interessati per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto della relativa spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà degl'interessati o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degl'intervenuti, l'affare viene sottoposto alla risoluzione del Consiglio comunale che può disporre l'esecuzione dei lavori.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso a norma delle leggi in vigore.

La quota di spese assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio il Comune e gli altri interessati per l'eventuale rimborso.

CAPO III.

Opere di bonifica.

Art. 128.

Le disposizioni di cui agli articoli 116 e seguenti del presente regolamento, concernenti le opere di sistemazione idraulica, sia dei corsi d'acqua di pianura, sia dei loro bacini montani, sono applicabili anche quando esse siano connesse e coordinate a quelle di bonifica.

Restano però ferme per queste opere le disposizioni del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, della legge 7 luglio 1902 n. 333, e del regolamento approvato con Reale decreto 8 maggio 1904, n. 368, per quanto concerne la compilazione ed approvazione dei progetti, nonchè la determinazione del perimetro, il compimento e la manutenzione delle opere di bonifica.

CAPO IV.

Opere marittime.

Art. 129.

Le opere marittime, di cui all'art. 40 della legge, sono eseguite a cura e spese dello Stato, in conformità alle disposizioni vigenti.

Dopo la visita di collaudo, si provvederà alla conservazione e manutenzione di tali opere, giusta l'attuale classificazione delle opere e quella fatta col secondo comma dell'art. 40 della legge, nonchè giusta gli articoli 6 e seguenti del capo II del testo unico di legge, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

CAPO V.

Consolidamento di frane minaccianti abitati; demolizioni e spostamenti di centri abitati.

Art. 130.

I progetti delle opere per il consolidamento delle frane, minaccianti la sicurezza dell'abitato dei Comuni indicati nella tabella *G*, allegata alla legge, debbono essere limitati ai lavori a ciò indispensabili, con esclusione di qualsiasi lavoro inteso a riparazioni di fabbricati o strade.

I progetti di opere di rimboschimento e rinsaldamento, nonchè di quelli di sistemazione idraulica e forestale, destinata a concorrere alla difesa dell'abitato dei Comuni, debbono essere coordinati a quelli pel consolidamento delle frane. In tali casi la compilazione dei progetti sarà fatta a norma degli articoli 118 e 119 del presente regolamento.

Art. 131.

Alla compilazione dei progetti, all'approvazione dei medesimi, nonchè all'appalto ed all'esecuzione dei lavori, si provvede secondo le norme vigenti pei lavori di conto dello Stato.

Al collaudo, alla consegna ed alla manutenzione delle opere di consolidamento si provvede a termini degli articoli 125 e seguenti del presente regolamento.

CAPO VI.

Condutture di acque potabili.

§ 1. — Condutture già eseguite.

Art. 132.

I Comuni che, avendo eseguita la conduttura d'acqua potabile prima del 27 giugno 1906 e che, non avendo a quest'epoca estinto totalmente le passività contratte a tale oggetto, intendano di conseguire il sussidio di cui all'art. 42 della legge, debbono presentarne domanda al Ministero dei lavori pubblici a mezzo del prefetto della Provincia, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Le domande debbono essere corredate:

a) della copia del contratto d'appalto;

b) del progetto appaltato ed eseguito;

c) della relazione e del certificato di ultimazione dei lavori.

Il prefetto trasmette gli atti al Ministero predetto con una relazione sull'importanza e sull'utilità nei rapporti igienici delle opere eseguite, sulla situazione economica e finanziaria del Comune e sugli oneri da esso assunti per la costruzione dell'acquedotto, indicando se questo sia stato eseguito con o senza mutui di favore.

Art. 133.

Decorso il predetto termine di sei mesi, in base alle domande ricevute, il Ministero dei lavori pubblici, udita la Commissione centrale, di cui all'art. 266, procede alla determinazione del sussidio per ogni Comune nei limiti del milione, stabilito dal comma 3 dell'art. 42 della legge.

Nel concretare le proposte su ciascuna domanda, sia per determinare l'ammontare del sussidio che in ogni caso non potrà superare il quarto della spesa totale per la costruzione dell'acquedotto, sia per stabilire l'ordine di precedenza pel pagamento, la Commissione deve tener conto dell'importanza del Comune, della sua situazione finanziaria, della spesa incontrata per la costruzione dell'acquedotto in rapporto alla situazione economica dell'ente, e dei mutui di favore eventualmente contratti a tal fine, allo scopo di preferire i Comuni aventi popolazione minore, quelli nei quali sia più elevata la misura delle imposte e siano più difficili le condizioni economiche, e quelli infine che non abbiano in alcun modo profittato dei mutui concessi con le leggi dell'8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399.

Il Ministero comunica ai prefetti l'estratto del decreto, contenente il riparto della somma assegnata per sussidi, con l'indicazione dell'ordine di precedenza circa il pagamento. Il sussidio non potrà essere corrisposto se non dopo la presentazione del certificato di collaudo.

§ 2. — Condutture da intraprendersi.

Art. 134.

I Comuni o consorzi di Comuni che intendono iniziare e completare la conduttura di acqua potabile nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della legge, e intendono provvedere a tale scopo mediante mutui, per ottenere il concorso dello Stato nella misura stabilita dal 2° comma dell'art. 42 della legge, debbono presentare la relativa domanda a mezzo della Prefettura al Ministero dell'interno coi seguenti documenti:

a) copia delle deliberazioni prese, debitamente approvate, con le quali fu stabilita l'esecuzione dell'opera, approvato il progetto e la spesa, e furono determinati i mezzi per sopperirvi;

b) il titolo di concessione o di proprietà dell'acqua, o il compromesso ed altri atti, compiuti o in corso, per l'acquisto o il godimento di essa;

c) relazione tecnico igienica sulla qualità e quantità d'acqua da provvedersi, corredata delle analisi chimica o batteriologica eseguite in un laboratorio governativo o municipale.

Se si tratta di condutture da sorgenti, occorreranno inoltre la descrizione del bacino imbrifero, i dati sulla massima e minima portata delle sorgenti e sulle variazioni di temperatura dell'acqua in confronto di quella atmosferica, i risultati delle indagini per assicurare che l'acqua si mantenga costantemente limpida, anche dopo le pioggie, e quanto altro possa concorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti.

Nei casi invece in cui la derivazione non si faccia da sorgenti, si richiede una descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali, permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee, vicine o lontane, le quali possono avere un'azione sulla purezza dell'acqua, in modo che ne possa emergere un criterio sicuro sulla potabilità e sulla scelta eventuale dei mezzi di risanamento;

d) due copie del progetto dell'opera da eseguire, vidimato dall'Ufficio del genio civile, il quale dovrà accertare che la spesa per la conduttura sia limitata al più stretto bisogno; una di dette copie deve essere regolarizzata agli effetti della legge sul registro e bollo;

e) il parere del Consiglio provinciale sanitario e l'atto di approvazione della Giunta provinciale amministrativa;

f) una dichiarazione della Cassa dei depositi e prestiti o d'Istituto mutuante, il quale riconosca che il Comune è in grado di garantire il mutuo che intende contrarre, limitatamente alla metà di ciò che sarà dovuto per interessi e quota di ammortamento.

Art. 135.

Udita la Commissione centrale, di cui all'art. 266, e con decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è accordata la concessione del concorso governativo il quale sarà pagato direttamente dallo Stato in modo irrevocabile

ed entro il mese di dicembre di ciascun anno agli Istituti mutuanti, che saranno tenuti a somministrare le somme mutuate in base allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal funzionario tecnico del genio civile, incaricato di sorvegliarli.

Nel decreto Reale deve essere determinata la quota annua per interessi ed ammortamento, cui si limita il concorso dello Stato e la durata di essa.

Un estratto del decreto Reale è comunicato ai Comuni interessati a mezzo della Prefettura.

Art. 136.

I Comuni e Consorzi di Comuni, appena compiuta l'opera per la quale hanno ottenuto il concorso di cui al precedente articolo, ne debbono dare avviso al Ministero dei lavori pubblici a mezzo della Prefettura.

Il Ministero provvederà all'invio sopra luogo di un ingegnere del genio civile a spese dello Stato, per determinare, anche in contraddittorio di un rappresentante dell'ente interessato, se le opere eseguite corrispondano al progetto d'arte e per stabilire quali somme, entro i limiti del progetto presentato per ottenere il mutuo ed il concorso dello Stato di cui all'articolo precedente, risultino effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie.

Dell'adempimento di quanto sopra sarà fatta constatazione con apposito processo verbale di collaudazione.

Art. 137.

In base al verbale di collaudazione dell'opera ed al decreto di concessione del concorso, di cui all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, provvede all'emissione del decreto Reale di liquidazione della rata annua a carico dello Stato.

Qualora nella costruzione dell'acquedotto si sia impiegata una somma inferiore a quella presa a mutuo, col predetto decreto sarà ridotta proporzionalmente la rata annua d'ammortamento a carico dello Stato.

Art. 138.

I Comuni o Consorzi di Comuni che, ottenuto il concorso dello Stato di cui all'art. 135, non completassero i lavori di conduttura nel termine indicato dall'art. 42 della legge, saranno dichiarati decaduti dalla concessione per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Di tale decadenza deve essere dato avviso ai Comuni interessati a mezzo della Prefettura ed agli Istituti mutuanti, verso i quali lo Stato non sarà tenuto a corrispondere la quota di concorso corrispondente alle somme, non ancora somministrate, del mutuo concesso.

Art. 139.

Indipendentemente dalla sorveglianza che potrà essere stabilita dagli enti interessati, il Ministero dei lavori pubblici potrà fare invigilare le opere da un funzionario tecnico del genio civile.

§ 3. — Condutture in corso di costruzione.

Art. 140.

Le disposizioni degli articoli 134 e seguenti del presente capo si applicano anche a quei Comuni che, anteriormente alla pubblicazione della legge, abbiano contratto mutui per condutture d'acqua potabile ed i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data della pubblicazione del presente regolamento.

CAPO VII.

Contributi delle Provincie nelle spese di opere pubbliche.

Art. 141.

Insieme all'approvazione del collaudo dei lavori di cui ai capi 1, 2 e 3 del presente titolo si provvede alla liquidazione di tutte le spese occorse e di essa si darà comunicazione alle Provincie interessate per il rimborso all'erario, in venti annualità eguali, della quota di spese a carico delle medesime.

Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello della visita di collaudo dei relativi lavori.

Art. 142.

È obbligatoria per la Provincia l'iscrizione in bilancio delle annualità per quote di contributo, dovute per lavori di cui all'articolo precedente.

I prefetti vigileranno a che vengano iscritti nei bilanci provinciali i fondi occorrenti al pagamento dei contributi.

In mancanza di tali iscrizioni, i prefetti promuoveranno i provvedimenti di ufficio dalla legge consentiti.

Art. 143.

A garantire la regolarità dei versamenti delle annualità per quote di contributo, l'Amministrazione del tesoro potrà richiedere che le Provincie rilascino tante delegazioni annuali sulle sovrimposte, o, in deficienza di queste, sopra altri cespiti, quante sono le rate nelle quali è ripartito il pagamento del debito.

TITOLO II.

Rimboschimenti, conservazione dei boschi e regolamento del pascolo.

CAPO I.

Commissione provinciale.

Art. 144.

I prefetti di ciascuna delle tre provincie calabresi provvedono alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'art. 67 della legge, e a tal fine promuovono la nomina dei due delegati del Consiglio provinciale a termini dell'art. 49 della legge.

La lista di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti, per la nomina dei delegati del Consiglio provinciale, sarà formata da una Commissione, composta di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, dell'intendente di finanza e del direttore della cattedra ambulante o della scuola agraria.

Nella compilazione della lista la Commissione escluderà tutti coloro che a termini dell'art. 22 della legge (testo unico) comunale e provinciale, non possono essere nè elettori nè eleggibili.

Il prefetto stabilisce il termine per la compilazione della lista che deve poi essere da lui approvata. Essa sarà riveduta ogni due anni seguendo il procedimento indicato nei precedenti capoversi, e deve essere approvata dal prefetto non meno di un mese prima dell'epoca stabilita per la rinnovazione dei consiglieri elettivi.

Per la nomina dei due delegati, spettante a ciascun Consiglio provinciale, su ogni scheda di votazione si scrive un solo nome e si proclamano eletti i due candidati che riportino il maggior numero di voti, purchè questi non siano minori di cinque.

La Commissione provinciale dovrà essere costituita entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento; dalla data della sua costituzione restano sospese nelle tre provincie calabresi, fino a che sarà in vigore la legge 25 giugno 1906, n. 255, le funzioni dei Comitati forestali dipendenti dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 3ª).

Art. 145.

La Commissione ha sede presso la Prefettura e si deve riunire almeno una volta al mese.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno affidate ad un sotto-ispettore forestale.

Art. 146.

Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

Soltanto ai componenti che non risiedono nel capoluogo di provincia e che intervengono alle adunanze, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 10 oltre il rimborso del prezzo del biglietto ferroviario di 1ª classe e della spesa di viaggio su vie ordinarie, calcolata in ragione di centesimi 30 per chilometro.

Identico trattamento sarà usato ai membri del Consiglio, nei casi in cui fosse ad essi affidata una speciale missione fuori della loro residenza abituale.

Art. 147.

Alla fine di ogni anno finanziario la Commissione presenterà a mezzo del prefetto, al ministro di agricoltura, industria e commercio ed a quello dei lavori pubblici, una relazione sull'andamento e sul progresso dei lavori di rimboschimento e di sistemazione montana, eseguiti durante l'anno.

Riferirà altresì sommariamente sulla conservazione e sull'effetto dei rimboschimenti e delle opere eseguite negli anni anteriori a quello immediatamente decorso.

CAPO II.

Terreni sottoposti a vincoli.

Art. 148.

Per le proposte di vincolo di cui all'art. 67 della legge, l'ispezione forestale prepara gli elenchi dei terreni da sottoporre al vincolo.

L'ispezione deve segnare sulle carte dell'istituto geografico militare la ubicazione e possibilmente il perimetro dei terreni da sottoporre a vincolo, tenendo conto degli elenchi esistenti, in quanto sia possibile. Pei terreni che formano una zona non interrotta, s'indicano soltanto i confini di essi nel loro complesso.

Per i nuovi vincoli l'accertamento delle condizioni dei terreni sarà fatto, incominciando dai bacini imbriferi e dai terreni franosi o sovrastanti agli abitati, che hanno maggior necessità di essere sistemati.

Art. 149.

Gli estratti degli elenchi di vincolo sono trasmessi in copia, a cura del prefetto, al sindaco di ciascun Comune interessato il quale, entro 8 giorni dal ricevimento, ne dispone la pubblicazione per la durata di 30 giorni, decorsi i quali li restituisce al presidente della Commissione con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, unendovi gli eventuali reclami.

Gli estratti dell'elenco di vincolo debbono essere notificati agli interessati, per la parte che a ciascuno di essi si riferisce.

La presentazione dei ricorsi deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione dell'avviso.

Art. 150.

Decorso il termine della pubblicazione, gli elenchi diventano esecutivi, salvo l'ulteriore decisione dei reclami e salvo i provvedimenti sospensivi che la Commissione in casi speciali e per gravi ragioni credesse di adottare in pendenza dell'esame dei reclami stessi.

Art. 151.

Il presidente sottopone alla Commissione gli elenchi pubblicati ed i reclami per le definitive decisioni. I reclami devono essere istruiti nei modi e con le forme indicate dalla legge 20 giugno 1877 e dal relativo regolamento.

Degli elenchi resi definitivi, l'ispezione forestale prepara quattro esemplari corredati delle relative carte dell'istituto geografico militare, ingrandite nella scala da 1 a 10,000, sulle quali traccia i limiti dei terreni vincolati di ogni Comune. Sino a che non siano disponibili le carte nella scala suindicata, potranno adoperarsi quelle su scala da 1 a 50,000.

Uno di tali esemplari è rimesso al sindaco di ciascun Comune perchè provveda alla sua pubblicazione per 30 giorni, inviando poi al presidente della Commissione il certificato della seguìta pubblicazione, della quale sarà presa nota nell'elenco da conservarsi nell'archivio comunale.

Art. 152.

Dei quattro esemplari, con le carte di cui all'articolo precedente, uno è conservato nell'archivio della Prefettura, il secondo in quello dell'ispezione forestale, il terzo presso il distretto forestale ed il quarto nell'archivio del Comune.

Il solo elenco ha forza probatoria rispetto al vincolo ed ai suoi effetti, dovendosi considerare le carte come semplice illustrazione dell'elenco, e la delimitazione come agevolazione nel riconoscimento delle zone da rispettare.

Art. 153.

I confini dei terreni vincolati sono segnati con termini stabili a cura dell'Amministrazione forestale, la quale preleverà la relativa spesa dai fondi indicati nel n. 17 della tabella *A* annessa alla legge.

CAPO III.

Diboscamenti, taglio dei boschi e dissodamenti.

Art. 154.

Chiunque, nei boschi sottoposti a vincolo, intenda procedere al diboscamento per cambiare la specie legnosa, all'estirpazione di piante vecchie e ceppaie improduttive e alla lavorazione del terreno per quindi rimboschirlo o per introdurvi altra coltura, deve farne preventiva domanda alla Commissione provinciale, dimostrandone la necessità o l'utilità nei riguardi dell'economia silvana, o la convenienza della nuova coltivazione.

La Commissione, previo accertamento delle condizioni locali fatto, quando occorre, dall'ispezione forestale, decide su di essa, stabilendo, al caso, il modo ed il tempo per l'esecuzione dei lavori. La decisione non è esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 155.

Quando un proprietario intenda introdurre la coltura agraria in un terreno sottoposto a vincolo forestale, a tenore dell'art. 67 della legge, ne fa domanda corredata, possibilmente, del tipo catastale, dimostrando la convenienza della proposta coltivazione e presentando il piano dei lavori da eseguire per garantire permanentemente la stabilità del suolo ed assicurare il buon governo delle acque.

La domanda deve essere diretta alla Commissione provinciale, ma presentata a mezzo del sindaco del Comune, in cui è compreso il fondo, per essere pubblicata all'albo pretorio, con i relativi allegati, durante 15 giorni consecutivi.

Spirato questo termine, la detta domanda è trasmessa dal sindaco alla Commissione con gli eventuali reclami e con il certificato di eseguita pubblicazione.

Le colture agrarie, già introdotte in terreni sottoposti a vincolo, possono essere mantenute, purchè siano osservate le condizioni che saranno prescritte dalla Commissione provinciale per la saldezza del terreno e per lo scolo delle acque.

Art. 156.

Il presidente della Commissione provvede a che l'ispezione forestale esamini la domanda e, se del caso, proceda all'accertamento locale a spese del richiedente e vi aggiunga la pianta del fondo, segnandola sopra una delle carte indicate nell'art. 151, nonchè una relazione contenente le notizie sulla inclinazione massima e minima del terreno, sulla natura geologica, sulla consistenza del suolo e sui corsi d'acqua.

Nella relazione è espresso il parere sulla efficacia delle opere,

esistenti o proposte dal richiedente, e sono suggerite le prescrizioni necessarie al fine della legge.

Art. 157.

La Commissione provinciale decide sulla domanda e indica la delimitazione del terreno destinato ad uso agrario ed il tempo entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori.

La decisione non è esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

A cura del prefetto la decisione è trasmessa al sindaco per la notificazione all'interessato.

La delimitazione del terreno sarà segnata, a cura e spese del proprietario, con termini stabili, la cui giusta posizione sarà controllata dagli agenti forestali.

Art. 158.

Chiunque intenda dissodare o disboscare terreni vincolati per eseguire lavori ed opere, ancorchè di interesse pubblico, deve presentarne domanda alla Commissione, la quale lo concede quando ritenga che nessun danno possa derivare alla consistenza del suolo ed al regolare corso delle acque, salvo a prescrivere le norme e cautele di esecuzione.

Qualora si tratti di opere già dichiarate di pubblica utilità, la Commissione fa delimitare la zona occorrente per l'esecuzione dell'opera, prescrivendo le norme e le cautele come sopra.

In tal caso alla domanda deve essere allegato il piano dell'opera stata dichiarata di pubblica utilità o già approvata dall' autorità competente.

Art. 159.

L'ispezione forestale cura, per mezzo degli agenti alla sua dipendenza, che i lavori prescritti siano eseguiti regolarmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Commissione, e mantenuti in buono stato.

Art. 160.

È vietato il pascolo nei terreni vincolati, di cui all'art. 67 della legge, fino a che le piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale, da non essere offesi dal morso o dal calpestìo del bestiame pascolante e previa, in ogni caso, l'autorizzazione per iscritto dell'ispettore forestale.

Nei boschi esistenti o da impiantare possono essere riserbate al pascolo quelle zone che, per le condizioni topografiche, idrografiche e geologiche dei luoghi, comportano tale uso, e con le norme e garanzie che saranno prescritte dall'ispettore forestale con autorizzazione scritta.

Art. 161.

I Comuni e gli altri enti morali che intendano procedere al taglio, su tutta o su parte della superficie, nei boschi di loro proprietà, che, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali, abbiano raggiunta la maturità economica, debbono farne domanda al presidente della Commissione provinciale.

Questi dispone che l'ispezione forestale esegua, a spese dell'ente proprietario, i relativi accertamenti e, quando da questi risulti la maturità economica del bosco, l'ispezione medesima compila il progetto di taglio, secondo le norme vigenti, e lo rimette alla Commissione provinciale che lo invia al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Art. 162.

I privati proprietari di boschi vincolati, che intendano di procedere al taglio su tutta o su parte della superficie, debbono farne domanda alla Commissione provinciale che concede il permesso, prescrivendo le condizioni e le cautele necessarie per la buona conservazione ed il miglioramento del bosco.

La Commissione, su proposta dell'ispezione forestale, sottoporrà il permesso di taglio a quelle condizioni e cautele che crederà opportune, previo, ove occorra, accertamento locale delle condizioni del bosco, da farsi a spese del proprietario.

Art. 163.

Le piccole zone prative o pascolive nell'interno dei boschi vincolati potranno essere conservate, od anche estese, quando siano stabilite chiusure sufficienti per impedire qualsiasi danno per parte del bestiame pascolante e non vi sia pericolo che con tale estensione venga compromessa la stabilità del terreno o turbato il corso regolare delle acque.

Art. 164.

L'ispezione forestale tiene un registro nel quale sono segnati per ogni Comune e proprietario tutti i fondi vincolati pei quali è autorizzata la coltura agraria ed il pascolo, con l'indicazione della loro superficie, e, sommariamente, delle condizioni alle quali è subordinata la concessione.

CAPO IV.

Rimboschimenti a cura dei privati - Premi - Espropriazioni.

Art. 165.

Il proprietario che per godere dei beneficî concessi dagli articoli 73 e 84 della legge, intenda procedere al rimboschimento di terreni nudi o cespugliati sottoposti a vincolo, o provvedere al loro rinsaldamento mediante inerbimenti o pascoli montani, deve darne avviso alla Commissione provinciale, indicando l'epoca nella quale intende iniziare i lavori.

Su proposta dell'ispezione forestale la Commissione provinciale prescriverà le norme alle quali il proprietario dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori, per garantire la saldezza del suolo ed il buon regime delle acque.

L'ispezione forestale cura, per mezzo degli agenti alla sua dipendenza, stabiliti possibilmente in prossimità dei boschi, che il proprietario osservi le norme prescritte.

Art. 166.

Dopo un quinquennio dall'inizio del rimboschimento il presidente della Commissione dispone per l'accertamento locale, ed il verbale constatante il risultato della visita è trasmesso alla Commissione perchè assegni i premi a tenore dell'art. 73 della legge, e su proposta della ispezione forestale determini il piano di coltura e di conservazione che deve essere accettato integralmente dai rispettivi proprietari con atto di sottomissione.

Art. 167.

Nei terreni inerbiti o ridotti a pascolo montano, che godono della esenzione concessa dall'art. 84 della legge, il pascolo non sarà permesso che due anni dopo la semina.

Art. 168.

I proprietari, che, avendo rimboschito con piante d'alto fusto o con bosco ceduo, da un tempo non anteriore ai cinque anni dalla promulgazione della legge, i loro terreni sottoposti al vincolo, intendono godere dei beneficî concessi dall'art. 74 della legge, devono farne domanda alla Commissione provinciale entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, indicando la data del compimento dei lavori.

L'ispettore forestale accerta che i lavori siano stati compiuti entro il termine suddetto, verifica se essi corrispondono ai fini della legge e ne riferisce alla Commissione provinciale.

In caso negativo, la Commissione potrà prescrivere i lavori complementari diretti a garantire la saldezza del suolo ed il buon regime delle acque, e prescriverà le norme per la loro esecuzione.

Per ottenere il conferimento del premio il proprietario dovrà inoltre accettare con atto di sottomissione il piano di coltura e

conservazione che sarà prescritto dalla Commissione, su proposta dell'ispettore forestale.

Art. 169.

Ogni anno il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, tenute presenti le richieste delle Commissioni provinciali e l'estensione dei terreni rimboschiti in ciascuna Provincia, stabilisce la somma da destinarsi al conferimento dei premi, a norma dell'art. 73 della legge, prelevandola dal fondo di cui al n. 17 della tabella *A*, e la ripartisce tra le tre Provincie, dandone avviso alle Commissioni provinciali.

Queste, sulla somma assegnata alla rispettiva Provincia, conferiscono i premi, che saranno pagati direttamente dal Ministero.

I premi possono essere pagati in più esercizi finanziari.

Art. 170.

Qualora per i terreni vincolati di proprietà privata sia riconosciuta la necessità del rimboschimento o della sistemazione del pascolo, per il consolidamento delle frane e per la sistemazione dei corsi d'acqua, ed i rispettivi proprietari interpellati si rifiutino di rimboschirli o di sistemare il pascolo nonostante i premi e le esenzioni di imposte, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio su proposta della Commissione, quando non riesca conveniente o possibile la costituzione del Consorzio, si varrà, al termini dell'art. 75 della legge, della facoltà di procedere all'espropriazione dei terreni stessi a tenore dell'art. 15 di quella del 1° marzo 1888, n. 5238, (serie 3ª)

Art. 171.

Sempre ai fini del rimboschimento e del miglioramento dei pascoli nei terreni privati soggetti al vincolo forestale, di cui agli articoli 67 e 75 della legge, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, su proposta della Commissione provinciale, può concedere una indennità ai proprietari di essi, che escludano, per un tempo determinato, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano all'osservanza dei disegni di coltura, di miglioramento e di conservazione, preparati dall'ispezione forestale o approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, su parere della Commissione.

Art. 172.

In ogni Provincia sarà impiantato sotto la direzione dell'ispettore forestale almeno un vivaio per la produzione delle piantine, da concedersi gratuitamente a scopo di rimboschimento in seguito a domanda dei proprietari della Provincia all'ispezione forestale, da presentarsi ogni anno non più tardi del 1° febbraio per le distribuzioni primaverili e non oltre il 31 agosto per le autunnali.

Art. 173.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta, di cui all' art. 84 della legge i proprietari dei terreni, rimboschiti o resi saldi mediante inerbimento o pascolo montano, debbono uniformarsi al disposto degli articoli 240 e 241 del presente regolamento.

CAPO V.

Rimboschimenti a cura dell'Amministrazione.

Art. 174.

La Commissione provinciale compila, per mezzo dell'ispezione forestale, in base agli elenchi di vincolo, separati prospetti dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, compresi nella zona vincolata, a' termini dell'art. 76 della legge, distinguendo i terreni comunali, patrimoniali e demaniali dagli ex-feudali.

Invita pure, a mezzo della Prefettura, la Provincia ed i Comuni a fornire entro un mese, pei terreni di cui sopra, esclusi quelli demaniali, ex-feudali, di pertinenza dei Comuni, documentate notizie sul reddito medio netto, riscosso nell'ultimo sessennio antecedente alla promulgazione della legge.

Determinato, in base a tali notizie, il reddito medio netto per ogni terreno, il presidente provvede perchè nel foglio degli annunzi legali della Provincia siano pubblicati i prospetti di cui alla prima parte del presente articolo, con la indicazione del reddito a ciascun terreno assegnato. La pubblicazione sarà fatta senza spesa.

I prospetti sono rimessi ai sindaci di ciascun Comune interessato per essere affissi, durante 30 giorni, all'albo pretorio.

Spirato tale termine, i prospetti, con le eventuali osservazioni che fossero presentate, sono rinviati alla Commissione, la quale approva gli elenchi e determina il reddito medio di ciascun terreno, dandone notizia agli enti interessati ed al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al Ministero che decide definitivamente.

Art. 175.

L'ispezione forestale, contemporaneamente alla preparazione dei prospetti di cui all'articolo precedente, compila i progetti dei lavori di rinsaldamendo, di rimboschimento e di pascolo dei terreni suindicati, e quelli per la costruzione delle case di guardia, delle stradelle, delle siepi di chiusura, necessarie alla buona conservazione dei nuovi boschi, alla loro utilizzazione ed alla sistemazione razionale dei pascoli.

Tali progetti devono essere compilati per tutti quei terreni da rimboschirsi, o da ridursi a pascoli montani, sistemati razionalmente, a cura del Governo a termini dell'art. 76 della legge, i quali dovranno formar parte delle foreste o possessi demaniali inalienabili e che a tale oggetto saranno consegnati all' ispezione forestale a tenore dell'art. 77 della legge medesima.

Art. 176.

L'ispezione forestale inoltre compila i piani di governo dei nuovi boschi e pascoli, come sopra formati; e i piani stessi, previo esame della Commissione provinciale, sono approvati e resi esecutivi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 177.

Per tutti i terreni rimboschiti, dichiarati foreste inalienabili ai sensi dell'art. 76 della legge, l'ispezione forestale propone, sulla base dei piani di governo, di cui all'articolo precedente, i progetti per la loro utilizzazione.

Questi progetti, previo parere della Commissione, sono trasmessi al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Con revisioni quinquennali si stabiliranno le eventuali modificazioni da apportare ai piani di coltura e di governo.

Art. 178.

La rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali, dal giorno in cui passeranno all'Amministrazione forestale per essere rimboschiti o ridotti a pascoli montani sistemati razionalmente ai termini dell'art. 76 della legge, sarà versata in conto corrente nella tesoreria provinciale, e verrà quindi corrisposta, fino all'ammontare della precedente rendita media netta sessennale, accertata come all'art. 174 del presente regolamento, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio alla Provincia ed ai Comuni interessati, a rate semestrali posticipate.

CAPO VI.

Agenti forestali.

Art. 179.

Sono consolidati i contributi delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento degli agenti forestali nella misura stabilita all'atto della pubblicazione della legge.

Art. 180.

La Commissione provinciale esamina se gli attuali organici siano o meno sufficienti in rapporto alle nuove esigenze del servizio e fa al Ministero di agricoltura, industria e commercio le relative proposte.

Il Ministero determina il numero degli agenti e la spesa corrispondente da prelevarsi dal fondo di cui al n. 17 della tabella *A*.

Gli agenti saranno nominati dal prefetto sulla proposta della Commissione provinciale e dipenderanno da esso, per quanto riguarda la disciplina.

Art. 181.

Gli agenti forestali saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

A tal fine, sugli assegni degli agenti sarà prelevata mensilmente una ritenuta nella misura di una lira: ed un contributo equivalente sarà dato sul fondo di cui al n. 17 della tabella *A*, annessa alla legge.

La ritenuta sugli assegni degli agenti forestali ed i contributi dell'Amministrazione saranno, mensilmente, versati alla sede secondaria della Cassa nazionale di previdenza, gerita dal Banco di Napoli.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 182.

A cura dell'ispezione forestale è provveduto, nelle foreste demaniali inalienabili, all'impianto ed alla successiva manutenzione di vivai per i rimboschimenti e per la coltura di piante erbacee, atte all'inerbimento ed al miglioramento dei pascoli di cui nel presente regolamento. I progetti relativi, udito il parere della Commissione, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 183.

Le Commissioni provinciali formulano il nuovo regolamento di polizia forestale, che sarà approvato con le norme stabilite dall'art. 24 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 3ª, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione, su proposta dell'ispezione forestale, stabilisce le prescrizioni di massima per la buona conservazione, la razionale utilizzazione, la riproduzione dei boschi vincolati e la razionale sistemazione e buona conservazione degli inerbimenti e dei pascoli montani.

Sino a quando non siano stati pubblicati il nuovo regolamento e le nuove prescrizioni di massima, continueranno ad applicarsi quelli in vigore.

TITOLO III.

Provvedimenti per l'agricoltura.

CAPO I.

Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 184.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, tenendo conto delle condizioni economico-agrarie, di viabilità, di popolazione, di movimento di affari e di quant'altro può contribuire a trarre il massimo della utilità dalle cattedre ambulanti governative di agricoltura nelle tre provincie calabresi e dai poderi dimostrativi circondariali, destina la sede rispettiva di ciascuna di dette istituzioni, sentito il parere del prefetto.

Art. 185.

L'insegnamento delle tre cattedre secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero di agricoltura industria e commercio, udito il Consiglio dei direttori di cui all'art. 193 del presente regolamento, deve essere quello dell'agricoltura pratica nelle sue varie manifestazioni, con speciale riguardo, per ciascuna cattedra, alle condizioni economico-agrarie delle rispettive provincie.

Art. 186.

La nomina del direttore e degli assistenti delle cattedre ambulanti è fatta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso per titoli. Nell'avviso di concorso saranno indicati i documenti da allegarsi alla domanda.

I titoli saranno esaminati da un'apposita Commissione, nominata dal ministro. In caso di parità di graduatoria, la Commissione potrà esigere la prova di esame. La nomina definitiva avverrà dopo un anno di esperimento.

Qualora vada deserto il concorso o non sieno riconosciuti idonei i concorrenti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può destinarvi provvisoriamente uno degli insegnanti delle istituzioni agrarie alla sua dipendenza, salvo a bandire il nuovo concorso nel termine di un anno.

Art. 187.

I sorveglianti esperti o agricoltori pratici sono scelti dal Ministero fra i licenziati delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, con preferenza a quelli che abbiano fatto un tirocinio presso cattedre ambulanti, scuole ed aziende agrarie. Anche i sorveglianti esperti in agricoltura resteranno in esperimento un anno.

Hanno un assegno non inferiore a L. 1000.

Art. 188.

Il direttore, gli assistenti e i sorveglianti esperti di ciascuna delle tre cattedre ambulanti di agricoltura, dopo la nomina definitiva, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, ramo « Rendite popolari vitalizie ».

I contributi da versare dal Ministero o le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati sono stabiliti con apposita convenzione, che interverrà fra il Ministero medesimo e la Cassa nazionale di previdenza.

Art. 189.

La classificazione e l'anzianità per i direttori e gli assistenti è stabilita in base alla data del decreto di nomina definitiva e al maggior numero dei voti riportati nella graduatoria del rispettivo concorso.

Nel caso di vacanza nei posti di direttore e in quelli di assistente a L. 1500 si provvede per concorso in conformità all'articolo 186.

Gli assistenti di 2ª classe possono essere promossi a L. 2000 per anzianità congiunta al merito.

Nei concorsi al posto di direttore, gli assistenti, a parità di voti, hanno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

Art. 190.

Nei limiti e con le norme che saranno stabiliti annualmente dal Ministero, ai direttori ed assistenti che dovranno recarsi, per il disimpegno delle loro funzioni, fuori del Comune di ordinaria residenza spettano: ai direttori L. 7, ed agli assistenti L. 5 per ogni giornata, nonchè il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe per i viaggi sulle ferrovie e una indennità di centesimi 25 per chilometro, dalla sede della cattedra, sulle strade ordinarie.

La metà della diaria e le indennità di viaggio saranno corrisposte per le trasferte nel territorio del Comune di residenza oltre i 10 chilometri dalla sede della cattedra.

Ai sorveglianti esperti è corrisposta l'indennità di L. 3 per ogni giornata di trasferta fuori del territorio del Comune ove risiedono, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di 3ª classe per i viaggi in ferrovia e ad una indennità di centesimi 20 a chilometro sulle vie ordinarie. Per la trasferta, entro il territorio del

Comune della loro residenza, è loro corrisposta la metà della diaria e la indennità di viaggio. Per le visite richieste dai privati, nel loro particolare interesse, le indennità sopradette sono a carico dei richiedenti, eccezione fatta per le richieste dei Comizi o Consorzi agrari, qualora le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 191.

I sorveglianti esperti possono essere destinati dal direttore in altro Comune fuori di quello in cui ha sede la cattedra. In caso di destinazione temporanea, che non potrà eccedere i 6 mesi, ai sorveglianti distaccati è corrisposta, durante il primo mese della missione, l'indennità giornaliera di L. 3, di cui all'articolo precedente; per il tempo successivo l'indennità predetta è ridotta alla metà.

Quando la destinazione temporanea del sorvegliante in altro Comune è fatta su richiesta del Comune, questo dovrà provvedere l'alloggio.

Art. 192.

I tre direttori delle cattedre ambulanti e gli assistenti direttori dei poderi dimostrativi si riuniscono due volte l'anno in Consiglio, sotto la presidenza di un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, o di uno dei direttori da designarsi dal Ministero medesimo, per trattare affari concernenti l'insegnamento orale e dimostrativo ed il progressivo incremento dell'agricoltura locale. Le proposte del Consiglio medesimo devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Le riunioni anzidette si terranno per turno ove hanno sede le cattedre.

Uno degli assistenti della cattedra, presso la quale ha luogo la riunione, funziona da segretario del Consiglio.

Art. 193.

Il Consiglio dei direttori delle cattedre fissa annualmente, su proposta dei rispettivi insegnanti: il programma delle conferenze da tenersi da ciascuna cattedra, degli esperimenti che si reputino più opportuni, delle ricerche e degli studi secondo il questionario della inchiesta agraria allo scopo di mantenerla in corrente; il piano generale di propaganda agricola; la forma delle relazioni che ogni direttore ha l'obbligo di presentare nel mese di gennaio di ogni anno, a cominciare dal 1908, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sull'attività spiegata da ciascuna cattedra e sui risultati ottenuti; e quant'altro si renda necessario per conservare l'unità di indirizzo, a meglio raggiungere il fine del progressivo incremento dell'agricoltura locale, rispettando sempre l'autonomia di ciascuna cattedra, avuto riguardo alle condizioni particolari della Provincia.

Il Consiglio anzidetto stabilirà inoltre le condizioni alle quali debbano corrispondere le case coloniche per essere ammesse al concorso del premio di costruzione.

Esso potrà anche discutere e proporre modificazioni al metodo uniforme di contabilità prescritto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, tanto per le cattedre quanto per i poderi dimostrativi e stazioni di monta.

Delle sedute del Consiglio dei direttori sono fatti speciali verbali, dei quali è rimessa copia al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed ai prefetti di ciascuna Provincia, nei dieci giorni successivi, a cura del presidente, con la firma di questo e del segretario.

Le deliberazioni, che importino spesa o che modifichino l'indirizzo ed i programmi delle singole cattedre già approvati dal Ministero, non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero stesso.

Art. 194.

I direttori e gli assistenti delle tre cattedre ambulanti esercitano la loro propaganda a favore dell'incremento dell'agricoltura in Calabria a mezzo: di conferenze agrarie pratiche nei vari Comuni delle Provincie, di consigli e dimostrazioni pratiche intorno alle coltivazioni, all'allevamento ed all'igiene del bestiame, alle industrie agrarie, alle macchine, ai concimi ed altri fattori della produzione rurale nei poderi dimostrativi, come nei campi sperimentali ed anche nei fondi degli agricoltori privati; di istruzioni verbali e scritte sopra materie che interessino le varie branche della tecnica agraria, dell'economia rurale, della contabilità agraria, della preparazione e dell'imballaggio dei prodotti agrari, e di quanto altro concerne il miglioramento economico e tecnico-agrario della regione.

Sarà loro cura di promuovere i campi di prova presso i privati, le escursioni agrarie d'istruzione, le piccole mostre agrarie e zootecniche, e quelle associazioni agrarie a forma cooperativa che abbiano per scopo: l'esercizio del credito agrario specialmente in natura; l'acquisto di cose utili all'agricoltura; la produzione e lo smercio delle derrate; l'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame, della grandine e degli incendi.

Art. 195.

I direttori e gli assistenti di ciascuna delle tre cattedre debbono tenere in complesso, ogni anno, non meno di 48 conferenze sui temi di agricoltura pratica, secondo il programma proposto dal Consiglio dei direttori ed approvato dal Ministero.

Il direttore della cattedra affida, a turno, l'incarico delle conferenze a ciascun assistente, tenuto conto delle personali attitudini.

Nei luoghi delle rispettive residenze sono tenute anche lezioni serali e domenicali di agricoltura pratica.

Art. 196.

Non è permesso ai funzionari delle cattedre di tener conferenze o lezioni pubbliche fuori della circoscrizione assegnata a ciascuna cattedra, senza il consenso del direttore della cattedra locale.

Art. 197.

Quando i mezzi lo consentano e col concorso, possibilmente, delle Provincie, dei Comuni e degli agricoltori sarà pubblicato, a cura dei direttori delle cattedre, un periodico agrario intitolato: *Bollettino delle cattedre ambulanti di agricoltura della Calabria.*

Esso sarà dettato in forma semplicissima; tratterà soltanto argomenti agrari di pratica utilità per ciascuna provincia; renderà noti l'attività di ciascuna cattedra e i risultati tecnici ed economici dei miglioramenti agrari, eseguiti da enti e da privati nei rispettivi fondi.

Alla direzione, alle spese ed alle altre modalità della pubblicazione sarà provveduto su proposta del Consiglio dei direttori delle cattedre, da approvarsi dal Ministero.

Art. 198.

Nei limiti dei mezzi disponibili si formeranno man mano, per ciascuna cattedra, piccoli musei agrari, affinchè gl'insegnanti possano disporre del materiale necessario a meglio illustrare e rendere più proficue le conferenze e le dimostrazioni pratiche nelle stagioni meno favorevoli alle visite ed alle istruzioni dirette nei campi e nelle stalle.

CAPO II.

Poderi dimostrativi e servizi annessi.

Art. 199.

A cura dei direttori di ciascuna cattedra è rimessa, nel mese di marzo di ogni anno, al Ministero una particolareggiata relazione sul funzionamento della cattedra, dei poderi dimostrativi e delle istituzioni annesse, con i relativi conti consuntivi dell'anno precedente ed i preventivi pel nuovo anno agrario.

Art. 200.

I poderi dimostrativi circondariali debbono costituire tanti centri di aiuto intellettuale e materiale per gli agricoltori e favorire con la dimostrazione e con l'esempio le opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, la trasformazione e la intensificazione delle colture ed ogni altro miglioramento che miri a rendere più produttiva e rimunerativa l'agricoltura locale.

Art. 201.

Il podere dimostrativo sarà costituito di tre parti: una piccola parte da destinarsi alle prove ed agli esperimenti di coltivazioni da introdurre o da adottare; un'altra piccola parte ad uso di semenzaio e di vivaio di piante agrarie arboree ed arbustive e di viti americane; e la rimanente parte del fondo sarà coltivata con quei criteri tecnici ed economici, che meglio valgano ad avviare ad un progressivo miglioramento la produzione agraria del circondario.

Art. 202.

Tanto nell'impianto del podere con i fabbricati ed accessorî, quanto nell'esercizio della sua coltivazione, le spese devono essere contenute nei limiti strettamente necessari.

Del terreno destinato alle prove ed agli esperimenti deve tenersi un conto speciale, che potrà chiudersi anche in perdita.

Sul conto del vivaio non devono provedersi profitti perchè le piantine debbono cedersi agli agricoltori al solo prezzo di produzione.

Il conto del podere dimostrativo, propriamente detto, dovrà essere compilato in modo da attestare l'utile impiego dei capitali nell'agricoltura razionalmente esercitata e da chiarire le cause dei risultati ottenuti.

Art. 203.

Ai poderi dimostrativi saranno annessi, per quanto sia possibile, in progresso di tempo e gradatamente: una stazione per il controllo e la selezione dei semi di piante agrarie; un osservatorio udo-termometrico per le più comuni osservazioni utili all'agricoltura; un piccolo laboratorio per sperimentare e per dimostrare i modi di preparazione razionale delle principali conserve alimentari, per la utilizzazione di quei prodotti del suolo per i quali non sarebbe facile o conveniente lo smercio in natura.

Art. 204.

Nei poderi dimostrativi, oltre il vivaio di piante agrarie da frutto o da foglia, che meglio corrispondano alle prevalenti condizioni telluriche e climatiche del circondario, saranno coltivate piante madri delle migliori varietà da frutto per il commercio di esportazione, dalle quali potranno ottenersi le marze per gl'innesti delle piante adulte a frutti di qualità scadenti, appartenenti ai privati.

Agli agricoltori, che ne facciano richiesta in tempo debito alla direzione del podere dimostrativo, potranno pure essere forniti, a loro spese, buoni operai innestatori e potatori, quando le esigenze delle coltivazioni del podere lo consentano.

Art. 205.

Le sedi delle stazioni di monta, da istituirsi a norma dell'art. 62 della legge, saranno determinate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La scelta dei riproduttori sarà fatta da una Commissione speciale, la quale deve proporre le norme per il funzionamento della stazione, da approvarsi dal Ministero suddetto. Delle stazioni di monta sono tenuti conti speciali, distinti da quelli del podere dimostrativo.

Art. 206.

Il deposito delle macchine e degli strumenti agrari da istituirsi in ogni Provincia, a termini dell'art. 62 della legge, con fondi da stanziare nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà collocato nella città ove ha sede la cattedra ambulante di agricoltura.

Al deposito sarà preposto con ufficio gratuito il direttore della cattedra, coadiuvato dal personale della medesima.

Il direttore della cattedra ed i suoi assistenti devono curare la conservazione delle macchine e degli strumenti, spiegarne l'uso e curarne la diffusione, attenendosi alle norme dettate dal Ministero.

CAPO III.

Case coloniche.

Art. 207.

Possono concorrere ai premi di costruzione delle case coloniche, di cui all'art. 64 della legge, tutti i proprietari di fondi rustici o gli agricoltori delle tre Provincie calabresi.

È lasciata piena libertà ai proprietari quanto all'ampiezza, alla forma ed al modo di costruzione delle case coloniche, purchè rispondano alle condizioni stabilite dal Consiglio dei direttori come al primo capoverso dell'art. 193 del presente regolamento.

Art. 208.

Le domande, per l'ammissione al godimento dei premi, devono essere presentate in carta semplice ai prefetti nel primo semestre di ogni anno, a cominciare dal 1908, e devono contenere le notizie seguenti:

a) il nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada ove trovasi il fondo, in cui la casa è stata costruita;

c) la strada di accesso al fondo dal capoluogo del Comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) la indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) la estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi un disegno, anche soltanto dimostrativo, della casa costruita, in modo che risultino chiaramente indicati: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri. Pei Comuni danneggiati deve risultare anche l'osservanza delle norme di cui all'art. 89 del presente regolamento.

Art. 209.

La Commissione, di cui all'art. 64 della legge, procede al collaudo ed il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, con le sue proposte, le domande presentate assieme al certificato di collaudo ed alle informazioni sulle condizioni economiche di ciascun concorrente.

Art. 210.

Il Ministero, accertate le condizioni di ammissibilità delle domande, terrà conto, per la preferenza nel conferimento dei premi:

a) dell'aggiunta alla casa della stalla e annessa concimaia;

b) della scelta del luogo meno abitato per il quale la costruzione delle case coloniche contribuisca al progressivo ripopolamento e alla redenzione economica delle terre incolte;

c) della meno agiata condizione economica del concorrente.

Art. 211.

Le spese occorrenti pel conferimento dei premi e delle indennità alle Commissioni fanno carico al n. 11 della tabella *A*, annessa alla legge.

CAPO IV.

Scuole agrarie.

Art. 212.

La somma di L. 7750 accordata secondo la tabella *A*, annessa alla legge 25 giugno 1906, in aggiunta all'ordinario contributo del

Governo nelle spese di mantenimento delle scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro e Cosenza, è destinata a dare maggiore sviluppo alle scuole stesse e ad aggiungere agli altri insegnamenti quello forestale.

Tale somma sarà assegnata per L. 5000 alla scuola di Catanzaro e per L. 2750 a quella di Cosenza, elevando così il contributo governativo a L. 14,000 per ciascun Istituto e sarà corrisposta sotto forma di anticipazione da giustificare a tenore del regolamento speciale 22 ottobre 1888, n. 582, per la contabilità delle scuole pratiche e speciali di agricoltura.

Art. 213.

La somma di L. 45,000 concessa per una volta tanto, secondo la precitata tabella, per provvedere ai restauri ed agli ampliamenti occorrenti ai fabbricati delle scuole pratiche d'agricoltura di Catanzaro e di Cosenza, è ripartita per L. 20,000 alla scuola di Catanzaro e per L. 25,000 alla scuola di Cosenza.

Il pagamento di dette somme sarà disposto, mano a mano che siano compiuti i lavori pei quali sono concesse, da eseguirsi su disegni e perizie compilate dal genio civile, che dovrà pure collaudarli.

Le somme che eventualmente rimanessero disponibili, dopo aver provveduto ai bisogni di una delle nominate scuole, saranno devolute all'altra, per la quale lo stanziamento si verificasse insufficiente.

TITOLO IV.

Scuole professionali.

Art. 214.

Con decreti Reali, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si provvederà al riordinamento delle scuole industriali esistenti, ed all'istituzione di nuove scuole industriali e commerciali, con le norme e condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Le scuole professionali di vario ordine e grado sono poste sotto la vigilanza del Ministero stesso al quale spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale in tutti i rami, e di promuoverne l'incremento.

Art. 215.

Nello statuto per il riordinamento e per la istituzione delle singole scuole professionali dovrà essere indicato il contributo annuale fisso del Governo, della Provincia, del Comune, della Camera di commercio, e quello che fosse concesso da altri enti locali o da privati alle spese di fondazione e di mantenimento.

I Comuni, nei quali esse avranno sede, dovranno assumere l'obbligo di fornire adatti locali per le scuole e per le officine, a meno che tale obbligo non sia assunto da altra pubblica amministrazione.

Art. 216.

Le deliberazioni degli enti locali avranno per oggetto unicamente l'assunzione dei rispettivi obblighi riguardo al contributo annuale ed alla concessione dei locali, ed un voto intorno agli insegnamenti ed alle esercitazioni pratiche da introdurre nella scuola in relazione con le necessità economiche del paese.

Art. 217.

Oltre ai contributi del Governo, degli enti locali e dei privati di cui all'art. 215, sono destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero in seguito eventualmente concessi da altri enti o da privati.

Art. 218.

Ogni scuola avrà i corsi, gl'insegnamenti o le esercitazioni di laboratori o di officine che siano riconosciuti convenienti allo scopo di promuovere le industrie ed i traffici, che in ciascun paese siano capaci di utile svolgimento.

Con decreto Ministeriale potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine o laboratori, previo accordo cogli enti contribuenti e nei limiti dei fondi disponibili nel bilancio.

Art. 219.

L'amministrazione delle singole scuole è affidata a Giunte di vigilanza, composte di un delegato di ciascuno degli enti indicati dall'art. 215. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero in seguito nelle spese di mantenimento della scuola, per una somma annua non inferiore al minimo dei contributi già assicurati, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 220.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio sceglie il presidente fra i componenti della Giunta.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.

Art. 221.

La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide, quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato, per i provvedimenti occorrenti.

Art. 222.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

g) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

h) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

i) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) adempie a tutte le altre funzioni, contemplate nel decreto di fondazione della scuola, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 223.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione mensilmente di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 224.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratorî, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbono considerarsi di carattere complementare o speciale.

Art. 225.

Il direttore, gl'insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, salvo la deroga di cui all'articolo 238. Il direttore potrà però essere scelto fra il personale insegnante.

La Giunta di vigilanza ha facoltà di farsi rappresentare da un delegato nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il direttore, come pure gl'insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, sono nominati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi ordinari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado, e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degl'incaricati, dei capi di officina o di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 226.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio ad un'altra scuola, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado, e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità alle norme vigenti.

Art. 227.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.

In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.

Art. 228.

I direttori, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabiliti per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e le scuole contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni, di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza.

Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura delle ritenute da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 229.

Al personale delle scuole con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gl' impiegati civili dello Stato.

Art. 230.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità alle disposizioni del regolamento. Provvede all' andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratorî, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili; e provvede alla supplenza degl'insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 231.

Gl'insegnanti esercitano gli uffici, rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degl'insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei varî anni di corso; compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 232.

Il servizio di Cassa delle scuole sarà fatto da un istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza, con l'approvazione del Ministero.

A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 233.

Con regolamento interno da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite per ciascuna scuola le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine o dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle o di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 234.

Lo scioglimento delle scuole, che saranno istituite in applicazione della legge, sarà eventualmente fatto con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. In tali casi il personale delle scuole stesse cesserà dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni a carico degli enti che mantengono la scuola e in proporzione dei relativi contributi, un assegno, non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di 10 anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 235.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione, di quanto appartiene alle scuole soppresse, a vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 236.

Per le scuole professionali minori o per quelle aventi solamente corsi serali e festivi, si potrà derogare alle disposizioni relative alla formazione ed alle funzioni della Giunta di vigilanza e al Collegio degli insegnanti e all'obbligo del concorso per la scelta del personale.

Art. 237.

Nei bilanci annuali delle scuole industriali delle tre Provincie sarà iscritta una congrua somma per borse di studio da conferirsi per concorso a giovinetti forniti della licenza elementare. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio concorrerà in aumento di detta somma con L. 1800 annue.

Con le rimanenti L. 3200 del fondo stabilito nell'art. 81 della legge saranno istituite due borse da L. 600 ciascuna per perfezionamento tecnico in stabilimenti industriali del Regno, ed una di L. 2000 per l'estero.

Alle borse di L. 600 potranno concorrere tutti i licenziati dalle scuole industriali della regione. Alla borsa di L. 2000 per l'estero potranno concorrere coloro soltanto che, avendo ottenuto una borsa di perfezionamento tecnico all'interno, abbiano lodevolmente compiuta la prova.

Le somme che rimanessero non impiegate annualmente in borse di perfezionamento tecnico all'interno o all'estero, per deficienza di candidati idonei, saranno ripartite fra le scuole industriali, in aumento del fondo per le borse di studio.

Tutte le borse, sia di studio sia di perfezionamento tecnico, nessuna esclusa, saranno aggiudicate da una Commissione, nominata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 238.

Per le scuole già esistenti e che verranno riordinate, sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dagli articoli 225 e 226 rispetto al personale della scuola, regolarmente in servizio almeno da un anno prima della promulgazione della riforma.

TITOLO V.

Provvedimenti tributari.

Art. 239.

La ripartizione, tra terreni e fabbricati, delle somme complessive di ciascuna delle due sovrimposte, provinciale e comunale, è fatta ogni anno in proporzione della somma d'imposta erariale principale, iscritta pei fabbricati nei ruoli principali dell'anno precedente, e per i terreni in quelli principali dell'anno 1906.

Per la distribuzione fra i singoli possessori del carico di sovrimposte, che cade separatamente sui terreni e sui fabbricati, si tengono per base i rispettivi imponibili iscritti nei ruoli dello stesso anno al quale si riferiscono le sovrimposte.

Art. 240.

Le domande per godere delle esenzioni, concesse dall'art. 81 della legge, devono essere presentate all'agenzia delle imposte non oltre tre mesi dalla data del compimento dei lavori. Devono essere corredate da una dichiarazione dell'ispezione forestale, comprovante che i lavori di rimboschimento o quelli di rinsaldamento mediante l'inerbimento o mediante pascoli montani, nei casi in cui questi possono essere ammessi, siano da considerarsi compiuti ai fini della legge.

Ove tale domanda non sia presentata nel suddetto termine, il contribuente non avrà diritto all'esonero delle imposte per il tempo trascorso dalla data del compimento dei lavori a quello della domanda.

Art. 241.

Almeno ogni biennio durante il periodo di esenzione, l'ispezione forestale, mediante visita sopraluogo, accerta che permangono le condizioni alle quali è sottoposta la esenzione dell'imposta, e, in caso negativo, ne informa la Commissione provinciale, di cui all'art. 67 della legge, e l'agenzia delle imposte.

La Commissione provinciale suddetta, sentito il contribuente, decide se si debba pronunciare la decadenza dall'esonero. In caso affermativo, l'ispezione forestale ne informa l'agenzia delle imposte per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 242.

Le norme dell'articolo precedente si applicano, in quanto sia possibile, ai rimboschimenti veri e propri, nei casi previsti dall'art. 74 della legge.

Il termine per la presentazione delle domande relative a tale esenzione è di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 243.

Per ottenere le esenzioni, consentite dall'art. 85 della legge, devesi presentarne domanda all'agenzia delle imposte, corredata dalle prove che sussistono le condizioni richieste dall'articolo stesso.

L'esenzione verrà concessa dalla data della domanda.

Cessando le condizioni necessarie per la esenzione, dovrà esserne fatta immediata denunzia all'agenzia delle imposte per i relativi adempimenti. Mancando la denunzia, l'agenzia procederà d'ufficio, curando altresì il ricupero delle imposte arretrate a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 244.

Le disposizioni dell'art. 86 della legge circa la esenzione dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte, subordinate al fatto della coltivazione, sono applicabili a tutte le zone le quali siano divenute di pertinenza privata nei modi di legge.

Art. 245.

Nei tre mesi dell'attuata coltura i contribuenti che vogliano fruire dell'esenzione concessa dall'art. 86 della legge, debbono

darne denuncia all'agenzia, indicando la località dove sono situati i fondi.

Qualora la coltura venga abbandonata prima del compimento del periodo di esenzione, il contribuente decade dal beneficio pel tempo successivo.

L'esistenza delle colture sarà accertata a mezzo degli Uffici tecnici di finanza.

Art. 246.

In applicazione dell'art. 87 della legge, nelle tre provincie della Calabria saranno apportate le necessarie modificazioni ai relativi regolamenti provinciali, concernenti le tasse di famiglia o focatico e sul bestiame, tenendo conto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 247.

Nello studio dei progetti di sistemazione dei fiumi e torrenti, ove si riconosca possibile utilizzare le acque per la fertilizzazione delle terre, deve procurarsi che le opere di sistemazione dei corsi d'acqua siano coordinate con l'inizio di un sistema d'irrigazione delle campagne adiacenti.

Art. 248.

Qualora nella compilazione di un progetto di sistemazione idraulica l'Ufficio del genio civile riconosca la convenienza di poter utilizzare a scopo d'irrigazione l'acqua del corso da sistemare, deve compilare l'elenco delle possibili derivazioni. Tale elenco, dopo l'approvazione dei progetti, deve essere reso di pubblica notizia mediante avviso da rimanere affisso per 15 giorni nell'albo dei Comuni, il cui territorio è attraversato dal corso di acqua.

Nell'avviso è dichiarato che l'elenco trovasi depositato per il periodo di un mese presso la Prefettura o la Sottoprefettura del circondario.

Art. 249.

Nessuna domanda per derivazione d'acqua da un fiume o torrente, di cui sia prevista la sistemazione nel piano di massima, potrà essere presa in considerazione, nei riguardi dell'istruttoria, se non dopo approvato il progetto di sistemazione.

A tale norma, potrà farsi eccezione solo, quando intervenga parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 250.

Chiunque intenda di ottenere gratuitamente una derivazione di acqua pubblica, deve presentare alla competente Prefettura, oltre i documenti prescritti dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644, la prova che concorra una delle condizioni stabilite dalle lettere *A* e *B* dell'art. 88 della legge e che egli disponga dei mezzi sufficienti per procedere eventualmente alle espropriazioni di cui alla lettera *C* dell'articolo stesso.

Art. 251.

Qualora per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 88 della legge occorresse valersi delle facoltà sancite alla lettera *c* dell'articolo medesimo, la dichiarazione di pubblica utilità dovrà essere concessa con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio e di quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 252.

Salvo quanto è disposto dall'art. 88 della legge 25 giugno 1906, n. 255, circa la gratuità delle concessioni e le facoltà di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, per tutto il resto sono da osservarsi e rimangono ferme le disposizioni della legge e del regolamento sulle derivazioni d'acque pubbliche.

Art. 253.

I possessori di opifici nuovi che hanno diritto alla esenzione decennale delle imposte dirette, contemplate dagli articoli 89 e 90 della legge, devono denunciare alla competente agenzia delle imposte l'attivazione degli opifici medesimi entro tre mesi dal giorno in cui si è verificata, indicandone la decorrenza.

Nello stesso termine, e dalla data in cui i nuovi impianti avranno incominciato a funzionare, dovranno essere denunciati all'agenzia delle imposte l'ampliamento o la trasformazione degli opifici esistenti, in considerazione dei quali non è ammesso aumento d'imposte in forza del successivo art. 91 della legge.

L'agenzia delle imposte, premessi gli opportuni accertamenti, notifica agli interessati l'accettazione o la rettifica della denuncia di esenzione.

In difetto della denuncia di esenzione, l'agenzia provvede d'ufficio, notificando al contribuente le proprie determinazioni.

Per i ricorsi contro tali notificazioni si seguono i procedimenti e i termini fissati dalle ordinarie disposizioni in vigore per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile e sui fabbricati, eccezione fatta per le contestazioni relative all'imposta sui terreni, per le quali è applicabile l'art. 274 del presente regolamento.

Qualora la denuncia sia presentata dopo decorso il suaccennato termine di tre mesi, lo sgravio delle relative imposte, che fossero già iscritte a ruolo, è concesso soltanto dalla data di presentazione della denuncia tardiva e pel tempo che rimane per compiere il decennio di esenzione.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 254.

Ai corpi morali che, a termini dell'art. 97 della legge, si propongono per iscopo di beneficenza la costruzione dei nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto, possono essere estese le facilitazioni concesse dalla legge per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade ed opere pubbliche, e per la fornitura di acque potabili.

Su proposta dei ministri competenti ed udito il Consiglio di Stato, sarà emesso il relativo decreto Reale, nel quale verranno determinate, caso per caso, le condizioni cui tali facilitazioni debbono essere subordinate.

Art. 255.

Il riparto, fra le tre provincie della Calabria, dei prodotti chinacei da distribuirsi ai Comuni a norma dell'art. 98 della legge, fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 25,000, sarà ogni anno stabilito dal Ministero dell'interno, sentiti i prefetti.

La distribuzione gratuita fra i diversi Comuni, maggiormente infestati dalla malaria, di ciascuna Provincia, sarà fatta sulla base di decreti prefettizi o del Ministero dell'interno.

Copia autentica di tali decreti sarà dalle Prefetture o dal Ministero dell'interno trasmessa al magazzino del deposito centrale del chinino di Stato con sede in Torino, il quale, in base ai medesimi, eseguirà la spedizione del farmaco ai Comuni designati.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

§ 1. — Strade provinciali e comunali in corso di esecuzione.

Art. 256.

Dai competenti Uffici del genio civile sarà continuata la direzione, vigilanza e gestione dei lavori per le strade e pei tronchi di strade provinciali sovvenute, in corso di costruzione a cura

dello Stato al momento della pubblicazione della legge, salvo il contributo degli enti interessati a norma dell'art. 34 della legge.

Art. 257.

La gestione dei lavori in corso a cura delle Amministrazioni provinciali sarà da queste proseguita a termini dell'art. 33 della legge.

Qualora a cura dell'Amministrazione provinciale sia stato solamente aggiudicato, prima della pubblicazione della legge ed in base a progetto approvato dal Ministero, l'appalto di una strada, di un tronco o di un'opera facente parte delle strade comprese nella tabella *A-bis* della legge, la Provincia deve promuovere da parte del Ministero l'approvazione del relativo contratto e provvede, a sua cura e spese, alla gestione dell'appalto sino alla completa ultimazione ed al collaudo dei lavori.

Il contributo dello Stato a norma dell'articolo 34 della legge sarà corrisposto alle Provincie nel modo stabilito dal capo IV del regolamento approvato con decreto Reale 20 marzo 1884, n. 2156.

Resta fermo l'obbligo per la Provincia di ottenere la previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici su ogni eventuale variazione alle previsioni di progetto ed ai patti contrattuali, nonchè per qualsiasi lavoro suppletivo di cui si riconoscesse la necessità in corso d'opera.

Per il collaudo delle opere, contemplate nel presente articolo, si provvede con le norme in vigore pei lavori di conto dello Stato.

Art. 258.

Per le strade comunali, di cui alle tabelle *B*, *C* e *D* annesse alla legge, che si trovino già regolarmente appaltate od in corso di costruzione all'atto della pubblicazione della legge stessa, l'ingegnere capo del competente Ufficio del genio civile od un funzionario tecnico da lui delegato, col concorso di un rappresentante della Provincia e di ciascun Comune interessato, procede, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, ad un accertamento dei lavori eseguiti sino al 27 giugno 1906.

Di ciò si redigerà, anche in contraddittorio dell'appaltatore dei lavori, regolare verbale che sarà sottoscritto da tutti gl'intervenuti. Con tale verbale sarà fatta allo Stato anche la consegna della strada cui si riferisce l'appalto.

Art. 259.

I lavori saranno proseguiti sotto la direzione e sorveglianza dell'Ufficio del genio civile in base ai contratti in corso di esecuzione.

L'Ufficio del genio civile si atterrà alle norme stabilite per i lavori di conto dello Stato e provvederà alla continuazione dei lavori, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, salvo il contributo della Provincia interessata.

Art. 260.

A cura dei Comuni si provvede a corrispondere agli appaltatori l'importo delle opere, eseguite prima della pubblicazione della legge.

Lo Stato rimane affatto estraneo e non assume alcun obbligo di partecipare alle questioni od alle liti, che fossero eventualmente sorte o potessero in seguito derivare da espropriazioni, danni od opere, eseguite prima della consegna della strada nel modo suindicato.

Pei lavori, fatti eseguire dai Comuni, dopo la pubblicazione della legge e prima della consegna della strada, di cui al precedente art. 258, l'importo sarà corrisposto dallo Stato, salvo il contributo della Provincia, in quanto però i lavori risultino eseguiti in conformità alle previsioni di progetto ed alle disposizioni contrattuali.

Sulle eventuali questioni deciderà il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed, occorrendo, anche il Consiglio di Stato.

Art. 261.

I contratti stipulati dai Comuni dopo la pubblicazione della legge non hanno alcuna efficacia nei riguardi dello Stato.

Art. 262.

Il sussidio dovuto dallo Stato a mente dell'art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, per i lavori eseguiti dall'epoca della pubblicazione di questa legge a quella dell'attuazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, in quelle fra le strade, comprese nella tabella *B* annessa a quest'ultima legge, che servano a congiungere l'abitato di un Comune con la stazione ferroviaria omonima o per quella più vicina nel raggio di 25 km. dall'abitato stesso, sarà prelevato dal sussidio già concesso e non ancora pagato integralmente al Comune in base alla legge 30 agosto 1868.

La quantità dei lavori, eseguiti nell'intervallo fra l'applicazione delle due leggi del 1903 e del 1906 e l'ammontare del sussidio spettante in base alla prima di esse, saranno accertati dall'Ufficio del genio civile in contraddittorio coi rappresentanti della Provincia e di ciascun Comune interessato.

L'Ufficio del genio civile trasmetterà un verbale degli accertamenti fatti, indicando l'ammontare dei sussidi da concedersi, al Ministero dei lavori pubblici e questo, senza che occorra alcuna speciale domanda del Comune, provvederà alla concessione, valendosi del fondo disponibile del sussidio già accordato in base alla legge 30 agosto 1868 e autorizzerà, con lo stesso decreto, il pagamento, a favore del Comune, della somma accordata.

Per le altre strade obbligatorie da ultimare e sistemare di cui alla tabella *B* annessa alla legge, il sussidio, già accordato al Comune in base alla legge 30 agosto 1868 e non ancora pagato, sarà destinato dallo Stato al pagamento dei lavori occorrenti all'ultimazione della strada, salvo naturalmente il pagamento, al Comune, delle quote di sussidio corrispondenti ai lavori che eventualmente fossero stati eseguiti prima della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 263.

I sussidi che siano assegnati o riconosciuti ammissibili, a norma della legge 30 giugno 1904 o di altre leggi, a favore delle Provincie e dei Comuni calabresi per riparazione ad opere pubbliche, difesa di abitati da frane e danni prodotti da alluvioni, restano a favore delle opere per cui sono stabiliti, ancorchè la esecuzione di esse debba farsi dallo Stato in forza della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Per l'esecuzione dei lavori relativi, il competente Ufficio del genio civile compilerà, ove risulti tecnicamente possibile e conveniente, progetti di stralcio, limitando l'importo dei lavori a quello dei detti sussidi, salvo ad eseguire i progetti di completamento delle opere, appena ciò sia consentito dal piano regolatore dei lavori e dagli stanziamenti in bilancio delle somme autorizzate con la tabella *H*, annessa alla legge.

§ 2. — Uffici del genio civile e personale di assistenza.

Art. 264.

All'istituzione degli uffici di sezione distaccati, di cui all'art. 43 della legge, sarà provveduto a norma del regolamento sul servizio del genio civile.

Tali uffici comprenderanno tutti i servizi delle rispettive circoscrizioni territoriali, fatta eccezione soltanto di quelli che per la loro speciale natura e per necessaria unità d'indirizzo debbono essere concentrati presso l'ufficio centrale.

Le sedi, le circoscrizioni e le attribuzioni degli uffici di sezione distaccati saranno stabiliti con decreto Ministeriale, sentito il competente ingegnere capo e l'ispettore compartimentale. In detti decreti saranno indicati i servizi che, in via eccezionale, debbono essere riuniti presso l'ufficio centrale.

Art. 265.

L'assunzione del personale provvisorio di assistenza è fatta a termini degli articoli 119 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71.

Gli ingegneri capi degli Uffici del genio civile nelle tre provincie calabresi saranno autorizzati a proporre nuove inscrizioni negli elenchi del personale provvisorio di assistenza, senza attendere il termine di tre anni, stabilito nell'art. 128 del citato regolamento.

Agli Uffici del genio civile potranno essere aggregati, per affrettare gli studi ed i lavori, anche ingegneri degli uffici tecnici delle Provincie e dei Comuni interessati, col consenso delle amministrazioni da cui dipendono. L'indennità di missione, ad essi dovuta, sarà a carico dello Stato.

PARTE III.

Disposizioni comuni alle parti I e II

CAPO I.

Commissione centrale e piano regolatore dei lavori.

Art. 266.

È istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione centrale, nominata con decreto Reale e composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

del presidente della Commissione centrale delle bonifiche;

del presidente della Commissione centrale delle opere idrauliche di terza categoria;

di un ispettore superiore del genio civile;

di due funzionari del Ministero dell'interno, di grado non inferiore a direttore capo divisione, di cui uno appartenente alla direzione generale della sanità pubblica;

di due funzionari del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a direttore capo divisione, di cui uno appartenente alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti;

di tre funzionari amministrativi del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore a direttore capo divisione;

di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione;

di un ispettore superiore forestale;

di un ispettore o ingegnere capo dell' Ufficio delle miniere.

L'ufficio di segreteria è composto di due funzionari amministrativi, uno del Ministero dell'interno ed uno del Ministero dei lavori pubblici, e di un ingegnere del genio civile.

Art. 267.

La Commissione centrale fa le proposte, di cui negli articoli 93 e seguenti del presente regolamento, per il riparto dei cinque milioni, autorizzati con l'art. 16 della legge.

Essa dà inoltre parere:

a) sulle domande di prestiti da parte delle Provincie e dei Comuni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

b) sul piano regolatore di massima;

c) sulle proposte di modificazione al programma di esecuzione allegato al piano di massima, e sulla necessità di accelerare l'esecuzione di alcuna delle opere in esso comprese;

d) sulla domanda di sussidio o di mutuo per la costruzione di acquedotti di cui agli articoli 132 e seguenti del regolamento;

e) sulle proposte di demolizione e ricostruzione dei centri abitati, ai sensi dell'art. 29 della legge, e su tutte in genere le questioni, attinenti alla legge che le siano sottoposte dal ministro dei lavori pubblici, o di sua iniziativa o in seguito a richiesta di altri Ministeri.

Art. 268.

La Commissione centrale, tenute presenti le proposte di cui agli articoli 269 e seguenti del presente regolamento, stabilisce l'ordine di esecuzione dei lavori per ciascuna Provincia, con i seguenti criteri:

a) per le strade si tiene conto della loro importanza, della entità della spesa e del difetto di viabilità;

b) per i rimboschimenti, rinsaldamenti, e per la sistemazione idraulica è data la preferenza ai lavori che concorrono alla difesa degli abitati minacciati da frane, tenuto conto del rispettivo grado di urgenza, ed ai lavori della parte montana dei bacini, connessi con opere di bonifica;

c) pei lavori di bonifica è data la preferenza a quelli delle zone malariche, più prossime agli abitati;

d) per i lavori di consolidamento delle frane, minaccianti gli abitati indicati nella tabella *G* della legge, è data la preferenza a quelli che occorrono per preservare gli abitati da pericoli imminenti o prossimi.

In generale per tutte le categorie di opere, di cui alle lettere *a-i* dell'art. 30 della legge, è data la preferenza a quei lavori, che costituiscano compimento di lavori in corso di costruzione, a quelli relativi ad opere già sussidiate ed a quelli di cui si trovino già approvati i relativi progetti.

Art. 269.

Il piano regolatore è costituito dai seguenti allegati:

a) di una planimetria generale sommaria delle opere, disegnate sulla carta dell'istituto geografico militare nella scala di 1 a 25,000 o di 1 a 50,000;

b) di un programma di esecuzione dei lavori, in relazione alle somme, autorizzate per ciascuna categoria di opere, in base alle tabelle annesse alla legge ed a quelle già autorizzate da leggi anteriori;

c) di una relazione giustificativa con l'indicazione dell' importo approssimativo dei lavori.

Art. 270.

Il piano regolatore di massima dei lavori da eseguire in base alle tabelle annesse alla legge è compilato dagli Uffici del genio civile i quali procederanno d'accordo con le Commissioni provinciali di cui all'art. 67 della legge, per la parte attinente alla sistemazione idraulica e forestale.

Esso è composto di due parti:

a) lavori di strade, arginatura dei tronchi di pianura di corsi d'acqua, consolidamento di frane, opere di bonifica e marittime;

b) lavori di sistemazione montana, idraulica e forestale.

Per quest'ultima categoria di lavori dovrà essere compilata una relazione unica, d'accordo tra i capi dei competenti Uffici del genio civile e dell'ispezione forestale.

Art. 271.

Le due parti, di cui all'articolo precedente, sono, a cura degli uffici che le hanno compilate, coordinate fra loro e presentate all'ispettore compartimentale del genio civile, affinchè invii il piano stesso al Ministero dei lavori pubblici con le sue osservazioni. Il Ministero dei lavori pubblici, dopo inteso quello di agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda la sistemazione montana, e la Commissione centrale, provvede all'approvazione del piano.

Il piano, dopo approvato, è rimesso ai competenti uffici per l'attuazione.

Art. 272.

L'ispettore compartimentale del genio civile delle tre provincie propone, ove lo ravvisi necessario, quelle variazioni al piano di massima che siano consigliate da bisogni meglio accertati, o richieste da nuove circostanze di fatto.

Su tale proposta viene promosso il parere della Commissione centrale, di cui al precedente art. 266.

CAPO II.

Disposizioni diverse.

Art. 273.

L'intendente di finanza, su proposta della agenzia delle imposte, con decreto da comunicarsi al Ministero del tesoro, determina le somme rappresentanti il 30 0[0 del tributo erariale sui terreni, posto a carico dei contribuenti che non godono della riduzione di cui all'art. 82 della legge, e che deve essere erogato nei modi indicati dall'art. 47 della legge medesima.

Nel caso contemplato al secondo comma del citato art. 47 l'intendente disporrà anche il pagamento a favore della rispettiva Cassa di credito agrario delle somme che le spettano. Contro tale decreto la Cassa di credito agrario potrà ricorrere al Ministero delle finanze nel termine di 30 giorni.

L'intendente darà altresì notizia del provvedimento al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 274.

Nelle contestazioni, che possono sorgere in materia d'imposta sui terreni, fra agenti delle imposte e contribuenti, decidono la Intendenza di finanza, e il Ministero delle finanze in via di ricorso. Per le contestazioni sulle altre imposte si seguiranno le norme e la procedura, stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 275.

Le agenzie delle imposte sono obbligate a tenere nota nei loro registri delle esenzioni temporanee accordate ai terreni, ai fabbricati ed ai redditi di ricchezza mobile, per procedere in tempo debito, alla scadenza del termine di esenzione ed in caso di decadenza, all'accertamento ed alla tassazione relativa.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio a mezzo degli uffici dipendenti, le intendenze di finanza e le agenzie delle imposte coadiuvate dall'Ufficio tecnico di finanza invigileranno se, durante il periodo delle esenzioni temporanee accordate dalla legge, permangano le condizioni del diritto all'esenzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio e ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
GALLO.
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.
Il ministro delle finanze
MASSIMINI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il numero **CCCCLXI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 dicembre 1904, n. DXLV, col quale, fra gli altri, si stabilivano le sezioni elettorali del Collegio di probi-viri per le industrie del cotone, del lino, della canape e della juta con sede in Capriate d'Adda;

Veduto il R. decreto 16 agosto 1906, n. CCCVI, col quale viene modificata la giurisdizione territoriale del suddetto Collegio;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È annullato il R. decreto 11 dicembre 1904, n. DXLV, per la parte che concerne la determinazione delle sezioni elettorali del Collegio di probi-viri per le industrie del cotone, del lino, della canape e della juta con sede in Capriate d'Adda.

Art. 2.

Le sezioni elettorali del Collegio stesso sono stabilite in uno per gli industriali e cinque per gli operai nel modo seguente:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli industriali	operai
Capriate di Adda	Almenno San Bartolomeo — Brembate di Sopra — Villa d'Almè — Capriate d'Adda — Fara d'Adda — Treviglio.	1	—
Almenno S. Salvatore	Almenno San Salvatore — Almenno San Bartolomeo — Villa d'Almè — Paladina — Ossanesga — Scano al Brembo — Sorisole — Sombreno — Almè — Bruntino — Sedrina — Bergamo.	—	1
Ponte San Pietro	Ponte San Pietro — Ambivere — Mapello — Madone — Presezzo — Brembate di Sopra — Bonate di Sopra — Bonate di Sotto.	—	1
Capriate di Adda	Capriate d'Adda — Bottanuco — Brembate di Sotto — Grignano — Marne — San Gervasio d'Adda — Suisio — Ciserano.	—	1
Fara d'Adda	Canonica d'Adda — Castel Rozzone — Fara d'Adda — Treviglio.	—	2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero **CCCCLXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge

stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentiti gli enti indicati dall'art. 2 della legge sopracitata;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e culti e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per le industrie edilizie e stradali con sede in Perugia, con giurisdizione sopra tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

Il collegio stesso sarà composto di venti probiviri, dei quali dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
GALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

N. CCCCLXIV (Dato a Roma, il 6 dicembre 1906), col quale si approva il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Voghera.

N. CCCCLXV (Dato a Roma, il 13 dicembre 1906), col quale si approva lo statuto organico della Cassa di risparmio di Modigliana.

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CCCCLXVI (Dato a Roma, il 9 dicembre 1906), col quale si modificano le zone di servitù militari attorno alle opere della piazza di Verona.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906:

Segato cav. Luigi, colonnello di stato maggiore comandante in 2° scuola guerra, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Calabria.

Con R. decreto del 27 dicembre 1906:

Martinelli cav. Michele, maggiore generale comandante brigata Brescia, rettificato il cognome per l'aggiunta di titolo nobiliare come in appresso: Martinelli nobile patrizio di Salerno cav. Michele.

Corpo di stato maggiore

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

Capello Carlo, capitano 1° artiglieria campagna, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Arma dei reali carabinieri.

Con R. decreto del 9 novembre 1906:

Maliani Cirillo, sottotenente in aspettativa, collocato a riposo, per infermità provenienti dal servizio dal 4 agosto 1906.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 5 novembre 1906:

Gibelli cav. Francesco, tenente colonnello corpo di stato maggiore, promosso colonnello nell'arma di fanteria e nominato comandante 3 fanteria.

Con R. decreto del 9 novembre 1906:

Chialamberto Gustavo, tenente 91 fanteria, collocato in riforma dal 1° dicembre 1906.

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Peyla cav. Annibale, tenente colonnello 2 fanteria — Timolati Bassiano, capitano 78 id. — Novara Sebastiano, id. in aspettativa speciale, collocati in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 1° dicembre 1906.

Antonucci Luigi, id. istruttore tribunale militare di Napoli, esonerato dalla carica anzidetta dal 1° dicembre 1906.

De Stefano cav. Gennaro, id. id. id., id. id. id. dal 1° id. e collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età dal 1° dicembre 1906.

Morelli cav. Ercole, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° settembre 1906.

Venturi Alessandro, capitano in aspettativa speciale — Alferazzi cav. Alfredo, id. 10 fanteria — Robba Carlo, id. in aspettativa speciale, collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 1° dicembre 1906.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Monti Claudio, sottotenente 18 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Douglas-Scotti Di Vigoleno Luigi, tenente 63 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Dessi Francesco, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1906.

Con R. decreto del 13 dicembre 1906:

Pavetti cav. Guido, maggiore in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Pucci Adriano, capitano in aspettativa speciale, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Nicolosi Giuseppe, id. in aspettativa, collocato in aspettativa speciale.

Almasio Giuseppe, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Gianotti conte Vittorio, id. 30 fanteria — Speranza Vincenzo, id. 39 id., collocati in aspettativa speciale.

Giorgi Rodolfo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia — Sacco Francesco, id. id. id., l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Figarolo di Gropello Giulio, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e con anzianità 11 giugno 1901, nel ruolo degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria.

Rosselli del Turco Giovanni Battista, id. id., id. id. id. ed inscritto col suo grado e con anzianità 18 settembre 1903, nel ruolo degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Colli di Felizzano cav. Giuseppe, capitano ufficiale d'ordinanza di

S. A. R. il Conte di Torino, esonerato da tale carica, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri a datare dal 16 dicembre 1906 e nominato ufficiale d'ordinanza onorario di S. A. R. il Conte di Torino.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

Quadrio Tito, capitano 4 artiglieria campagna (treno), collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età dal 1° gennaio 1907.

Berio Leon Angelo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 24 novembre 1906.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Levi Giulio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma del genio.

Con R. decreto del 9 novembre 1906:

Suchet cav. Gustavo, colonnello comandante 2 genio, collocato in pasizione ausiliaria, per ragione di età dal 16 dicembre 1906.

Venturi cav. Giuseppe, id. capo dell'ufficio dell'ispettore generale del genio, esonerato dalla carica anzidetta e nominato comandante 2 genio dal 16 id.

Martelli cav. Francesco, capitano comando genio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età dal 16 id.

Con R. decreto del 29 novembre 1906:

Martelli cav. Ugo, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, collocato in congedo provvisorio dal 1° dicembre 1906.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Campi cav. Giulio, colonnello direttore genio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda dal 1° gennaio 1907.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 15 novembre 1906:

Caredda cav. Federico, maggiore medico in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 16 novembre 1906.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

Azzolina Giacinto, capitano commissario in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, ammesso, a datare dal 4 gennaio 1907, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 15 novembre 1906:

Laudisio Matteo, capitano contabile panificio Bologna, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 dicembre 1906

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Pagliara Giovanni, capitano contabile 85 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° dicembre 1906.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Malagoli dott. Riccardo, professore aggiunto 1ª classe, di lettere e scienze, scuola militare, ridotto lo stipendio, per ragione di cumulo, da annue L. 2433.34 ad annue L. 2343.34 a datare dal 1° aprile 1905.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Cocci Alfredo, ragioniere geometra di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata per la durata di sei mesi, con l'annuo assegnamento di L. 1000 dal 1° gennaio 1907.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Pipitone Tommaso, tenente bersaglieri — Cantarelli Rosio, sottotenente fanteria — Blum Emilio, tenente cavalleria, accettata la dimissione dal grado.

Blum Emilio, tenente cavalleria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, è inscritto, a sua domanda, col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale della propria arma.

I seguenti ufficiali di cavalleria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti, a loro domanda, con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma.

Guillion Mangilli Eugenio, capitano — Ruffo della Floresta Francesco, id. — Mattioli Ferdinando, tenente — Vassallo Este, id. — De Genova di Pettinengo Eugenio, id.

I seguenti ufficiali cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Arma di cavalleria.

Beraudo di Pralormo Vittorio, tenente — Cini Carlo, id.

Arma del genio.

Salari Francesco, tenente 3° genio — D'Orsi Rodrigo, sottotenente 1° genio — Fusina Girolamo, id. 5° id.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Sinatra Filippo, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti collo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso.

Nola Giuseppe — Lo Faro Giuseppe.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti collo stesso grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Buglioni Egidio Gio. Battista — Contella Michele — Alessio Antonio.

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Costa Pietro — Dattilo Antonio — Bandi Ivo — Zappavigna Carlo — Petracchi Pietro — Stassi Saverio — Aricò Achille.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Milazzo Vincenzo, furiere congedato, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Lorecchio Luigi, capitano cavalleria — Fazzari Cesare, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età.

Silvestri Vincenzo, id. id. — Spinelli barone della Scala Andrea, tenente id. — Garetto Domenico, capitano veterinario, id. id. id. id. e sono inscritti, a loro domanda, con lo stesso grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma o corpo.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Ballerini Ultimio, sottotenente contabile, considerato dimissionario dal grado a senso dell'art. 5 del R. decreto 4 dicembre 1898.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 9 novembre 1906:

Compagnoni Floriani cav. Giuseppe, tenente colonnello cavalleria, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per età, dal 1° dicembre 1906 ed inscritto nella riserva.

Alberti Di Pessinetto conte cav. Eugenio, capitano artiglieria, id. id. id., dal 16 dicembre 1906.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 6 dicembre 1906:

Vendramin cav. Angelo, colonnello cavalleria, distretto Milano — De Rege di Donato e San Raffaele cav. Bonifacio, tenente colonnello id. — Valdonio Andrea, tenente veterinario, cessano

di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Fiocchi Arturo, capitano fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Panaro cav. Panfilo, colonnello medico — Batolo cav. Luigi, tenente colonnello medico, cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 27 dicembre 1906:

Santanera cav. Giovanni, maggiore generale medico, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto 22 novembre 1906, il signor Piazza Filippo, verificatore di 5ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, venne dispensato dal servizio per motivi disciplinari a datare dal 1° dicembre stesso anno.

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 3401.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 198, n. 230, del registro attestati, n. 74,639 del registro generale, del 31 dicembre 1904 col titolo: « Nouvelle construction pour amortir les chocs aux véhicules par l'application d'un appareil compresseur d'air sans fermetures, ni joint, ni soupapes », modificato come segue: « Nouvelle construction pour amortir les chocs aux véhicules ou à tout autre mécanisme en général, par l'application d'un appareil compresseur d'air sans fermetures, ni joint, ni soupapes », originariamente rilasciato a Papone Demetrio, a Roma fu trasferito parzialmente col relativo attestato completivo, vol. 209, n. 78 del registro attestati, n. 77,243 del registro generale del 31 luglio 1905, alla Società italiana per l'applicazione dei freni ferroviari, brevetti Lipkowski, Houplain e Chapsal a Roma, in forza di cessione parziale fatta con atto pubblico ricevuto dal notaro Enrico Capo, a Roma, il 1° luglio 1905, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 19 luglio 1905, al n. 448 vol. 258, atti pubblici, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 21 marzo 1906 ore 16.45.

Roma, addì 17 dicembre 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3547.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 193, n. 122 del registro attestati, n. 73,119 del registro generale, del 21 settembre 1904, col titolo: « Machine à additionner avec mécanisme de commande silencieux par cliquet et avec glissière de commande dentée reposant sur un galet » originariamente rilasciato a Pallweber Josef, a Mannheim (Germania) fu trasferito per intero alla Adix Company Pallweber & Bordt, a Mannheim (Germania) in forza di cessione totale fatta il 15 aprile 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 6 settembre 1906 al n. 2876 vol. 234 serie 1ª atti privati e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 13 settembre 1906.

Roma, addì 17 dicembre 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3548.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 155, n. 113 del registro attestati, n. 63,397 del registro generale, del 26 giugno 1902, col titolo: « Procédé à produire des albuminates ou des substances contenant albuminate d'une élasticité durable », originariamente rilasciato a Clauson-Kaas Axel Wilhelm Herman Frederik Christian, a Copenhagen (Danimarca), fu trasferito per intero alla Interessentskabet Kasinat (Società), a Copenhagen (Danimarca), in forza di cessione totale fatta il 3 aprile 1906 con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 7 settembre 1906, al n. 2902, vol. 204, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 13 settembre 1906.

Roma, addì 17 dicembre 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3601.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 118, n. 149 del registro attestati, n. 53,597 del registro generale, del 28 febbraio 1900, col titolo: « Perfectionnements aux voitures automobiles », originariamente rilasciato alla Kölner Akkumulatoren Werke Gottfried Hagen (Società), a Kalk presso Colonia (Germania), fu trasferito per intero a Gottf. Hagen (Ditta), a Kalk presso Colonia (Germania), in forza di cessione totale fatta a Colonia l' 11 ottobre 1905, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 5 novembre 1905, al n. 5320, vol. 236, serie 1ª, atti privati e presentato pel visto all' Ufficio della proprietà intellettuale, addì 6 novembre 1906, ore 17.25.

Roma, addì 17 dicembre 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3603.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale, vol. 213, n. 25 del registro attestati, n. 78,220 del registro generale, del 9 ottobre 1905, col titolo: « Protecteur de bandage pneumatique », origiuariamente rilasciato a Lapisse Emile e Daligault François, a Le Havre (Francia), fu trasferito per intero a Daligault François, a Le Havre (Francia), in forza di cessione totale fatta a Parigi il 14 settembre 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 20 ottobre 1906, al n. 4590, vol. 235, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 9 novembre 1906, ore 16.45.

Roma, addì 17 dicembre 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0 cioè: n. 1,297,791 e n. 1,030,360 d'inscrizione sui registri della Di-

rezione generale, per L. 2000 e L. 500, al nome la prima di Chiozza *Maria Luisa* fu Luigi, minore, sotto la tutela di Rebuffat Giuseppe e la seconda a nome della medesima, sotto la patria potestà del padre, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di Chiozza *Olga-Maria-Luigia-Giuseppina* fu Luigi, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,368,049 per L. 150, al nome di Pizzotti Attilia fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Angela Strigiotti fu Giovanni, con domicilio a Moltrasio (Como), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pizzotti Attilia fu *Eugenio*, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, cioè n. 1,295,202 per L. 95, al nome di Chianca *Antonio* di Luigi, domiciliato a Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Chianca *Otantonio* di Luigi, domiciliato a Palermo, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procedere alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,239,855 d' iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 750, al nome di *Prierone Isabella* fu Domenico, moglie di Bessero Antonio, domiciliata in Cagliari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Priarone Maria-Isabella*, chiamata *Isabella*, fu Domenico *Francesco* ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 gennaio, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,87 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 7 gennaio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 7 al giorno 13 gennaio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 gennaio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101,34 58	99,47 58	101,29 42
3 1/2 % *netto* .	101,03 54	99,28 54	100,98 71
3 % *lordo*	72,13 33	70,93 33	71,49 41

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1904, n. 138;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1906, con cui fu aperto un concorso per sei posti di applicato volontario nella carriera consolare e il nostro decreto del 7 novembre successivo, con cui il numero dei posti messo a concorso fu portato a dieci;

Determina quanto segue:

La Commissione d'esami, di cui all'art. 7 del regolamento suddetto, è composta dei seguenti signori:

Boselli comm. prof. Paolo, deputato al Parlamento, presidente.

Sandrelli comm. avv. Carlo, consigliere di Stato, membro.

Catellani cav. Enrico, professore ordinario di diritto internazionale nella R. Università di Padova, id.

Minguzzi cav. Livio, prof. ordinario di diritto costituzionale nella R. Università di Pavia, id.

Monticolo cav. Giovanni, professore ordinario di storia moderna nella R. Università di Roma, id.

Tkalac nob. comm. Emerico, esaminatore per la lingua tedesca.

Morris Moore, comm. prof. Giovanni, esaminatore per la lingua inglese.

Gelosi cav. prof. Giovanni, esaminatore per la lingua francese.

Il cav. Ignazio Randaccio, segretario di 1ª classe nel Ministero degli affari esteri, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione e sarà coadiuvato dal cav. Rinella Sabino, segretario di 3ª classe nel Ministero stesso, per l'assistenza.

Roma, addì 4 gennaio 1907.

TITTONI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo V del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Vedute le proposte del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Decreta:

È aperto il concorso a quattro assegni di perfezionamento all'estero di L. 3000 ognuno, per l'anno scolastico 1907-908, da conferirsi uno per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, filosofia e lettere, scienze fisiche, matematiche e naturali.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in un istituto di studi superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente decreto non siano decorsi più di quattro anni.

Coloro che nel concorso dell'anno passato [sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8[10 dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice saranno ammessi al presente concorso, ancorchè dal giorno in cui superarono il detto esame di laurea alla data del presente decreto siano trascorsi più di quattro anni, ma non più di cinque.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte in carta bollata da una lira ed inviate al Ministero della pubblica istruzione (divisione 3ª).

I concorrenti avranno cura di indicare in esse esattamente il loro domicilio.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studi e da un regolare certificato che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno, inoltre, essere allegati all'istanza tutti quei documenti che il concorrente crederà atti a provare la maturità degli studi compiuti, e la sua attitudine al perfezionamento.

Le domande di ammissione al concorso, con i relativi titoli dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 marzo 1907; epperò saranno respinte quelle istanze che, sebbene spedite o consegnate in tempo utile agli uffici postali, non saranno effettivamente recapitate entro il giorno su cennato.

Inoltre non si terrà alcun conto delle domande fatte in contravvenzione alla legge sul bollo.

Ciascun concorrente potrà dichiarare di volersi perfezionare in una qualsiasi disciplina, ma a parità di merito sarà data la preferenza ai cultori delle discipline seguenti:

a) facoltà di giurisprudenza:

1° diritto commerciale,

2° diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione,

3° statistica;

b) facoltà di filosofia e lettere:

1° filosofia teoretica, con più speciale riguardo alla teoria della conoscenza,

2° filologia semitica;

c) facoltà di medicina e chirurgia:

1° embriologia e istogenesi del sistema nervoso centrale,

2° igiene con speciale riguardo all'educazione fisica;

d) facoltà di scienze:

1° meccanica sperimentale,

2° fisica con l'indirizzo della scuola inglese,

3° chimica tecnologica.

Roma, 14 dicembre 1906.

Il ministro
RAVA.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti i rapporti 6 settembre e 12 dicembre 1906 nn. 5027 e 7979, coi quali i capi della Corte d'appello di Parma propongono che sia aperto in quel distretto un concorso ai posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, 1, 2, 3, 6, 7, e 19 del relativo regolamento 28 giugno 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a tre posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte di appello di Parma, al quale prenderanno parte esclusivamente coloro che, sebbene abbiano ottenuta nel distretto stesso l'abilitazione ai posti di usciere giudiziario secondo le cessate disposizioni non possono conseguire la nomina senza un nuovo esame.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare non più tardi del 9 febbraio 1907 al procuratore del re nella cui giurisdizione risiede, la domanda in carta da bollo da L. 0.60 diretta al primo presidente della Corte di appello di Parma e corredata dai documenti legali da cui risulti:

1° non aver superato gli anni 55 di età;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurabile;

5° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

6° non essere in istato di interdizione, di inabilitazione o di fallimento.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto ed orale secondo le norme fissate dal regolamento.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 9 e 10 aprile 1907 presso la Corte di appello di Parma e quella orale nel giorno che sarà determinato dalla Commissione esaminatrice.

Dato a Roma, lì 23 dicembre 1906.

Pel ministro
N. COCUCCI.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale di artiglieria ed armamenti

Notificazione di esame di concorso per ammissione nel personale civile tecnico - categoria congegnatori - delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della R. marina.

È aperto un concorso per esami ai seguenti posti di capo tec-

nico di 3ª classe nella categoria congegnatori delle direzioni di artiglieria ed armamenti, con l'annuo stipendio di L. 2000 (1).

Congegnatori . . . . N. 3 posti
Congegnatori specialità elettricisti . » 3 id.

A detto concorso potranno prendor parte: gli operai congegnatori dei RR. arsenali militari marittimi; i sott'ufficiali del Corpo reale equipaggi delle categorie macchinisti e torpedinieri e le persone estranee alla R. marina munite di licenza di una delle Regie scuole industriali, di arti e mestieri e professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso sono:

a) essere regnicolo o naturalizzato italiano;

b) non avere oltrepassata, alla data della presente notificazione, l'età di 40 anni per coloro che provengono dalla R. marina, e quella di 35 anni per gli estranei;

c) essere di illibata condotta;

d) essere di distinta abilità nel mestiere di congegnatore, avere sufficiente conoscenza teorica di esso e possedere una istruzione letteraria sufficiente per l'esercizio di tutte le funzioni inerenti all'impiego per il quale l'aspirante concorre;

e) avere l'attitudine fisica necessaria per esercitare dette funzioni;

f) avere - per gli estranei alla R. marina - riportata la licenza in una delle RR. scuole industriali, di arti e mestieri e professionali dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta da bollo da una lira ed indirizzate al Ministero della marina (Direzione generale di artiglieria ed armamenti).

Le domande degli operai dovranno essere raccolte e trasmesse al Ministero dai singoli direttori dei lavori, i quali esprimeranno il loro parere in merito a ciascun aspirante, del quale trasmetteranno anche l'estratto matricolare.

I sott'ufficiali presenteranno le loro domande pel tramite del comando superiore del Corpo R. equipaggi, che le correderà dei rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

Gli estranei alla R. marina presenteranno le loro domande, con l'indicazione del domicilio, direttamente al Ministero, corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato.
2. Certificato di cittadinanza italiana.
3. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio.
4. Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato.

(I documenti 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore al 1° gennaio 1907).

5. Certificato dell'esito di leva.
6. Diploma di licenza conseguito in una delle R. scuole industriali, di arti e mestieri e professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
7. Certificato comprovante il corso di studi compiuti ed i punti riportati negli esami finali di licenza nelle scuole medesime.

Potranno anche essere uniti gli altri titoli di studio o di esercizio professionale, di cui il concorrente si trovi in possesso.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni della categoria d'impiego per la quale l'aspirante concorre, verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della R. marina.

Nelle domande dovrà essere esplicitamente indicato se i concorrenti aspirano ai posti di semplice congegnatore, oppure a quelli di congegnatore elettricista.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito a tutto febbraio 1907.

Il Ministero si riserva di assumere tutte le informazioni che crederà sul conto dagli aspiranti e deciderà inappellabilmente sulle ammissioni dei candidati a concorso.

Gli esami che saranno dati in base ai programmi qui trascritti avranno principio nel mese di marzo presso la Direzione di artiglieria ed armamenti del R. arsenale di Spezia innanzi ad apposita Commissione nominata dal Comando in capo del dipartimento secondo le istruzioni 20 febbraio 1899.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati - a suo tempo - del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi presso la suddetta Direzione di artiglieria ed armamenti di Spezia per subire la visita medica ed indi iniziare le prove di esame.

In base al risultato degli esami saranno compilate, per ordine dei punti riportati da ogni candidato, due distinte graduatorie: una pei congegnatori e l'altra pei congegnatori elettricisti. Tali graduatorie dovranno essere approvate con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

I vincitori del concorso, tanto dell'una quanto dell'altra graduatoria, che conseguono la nomina a capo tecnico di 3ª classe (essendo unica la categoria congegnatori) saranno inscritti nel ruolo dei capi tecnici congegnatori secondo l'ordine dei punti riportati.

Nel caso di parità di punti si darà la precedenza per gli estranei alla maggiore età; per gli operai alla maggiore mercede ed anzianità nella stessa; pei sott'ufficiali al grado superiore ed alla anzianità nel medesimo: ricorrendo, infine, alla sorte nel caso di parità di tutte le condizioni.

La nomina dei candidati prescelti estranei alla R. marina non sarà definitiva se non dopo tre mesi di esperimento presso una delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della R. marina (Spezia, Napoli, Venezia o Taranto). Se durante questo esperimento essi non daranno buona prova, saranno licenziati. Durante il periodo dell'esperimento i medesimi percepiranno un assegno giornaliero di L. 4.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro assegnata nel termine stabilito dal Ministero; in caso contrario si riterrà che essi abbiano rinunziato alla nomina.

Nessun diritto alla nomina avranno i candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso. Però, qualora nel termine di un anno, a partire dalla data del decreto di approvazione delle graduatorie, si rendessero vacanti altri posti, il Ministero si riserva di conferirli ai candidati che in dette graduatorie seguono immediatamente i vincitori del concorso.

Programma dei congegnatori.

(DIREZIONI DI ARTIGLIERIA ED ARMAMENTI).

PARTE I.

Esame pratico di officina. — (Coefficiente 3).

Tracciare, formare e finire completamente un oggetto complesso, il quale richiegga l'impiego di tornî, di spianatoi, o di altre macchine lavoranti, ecc., ricavandolo da disegno quotato e in scala.

PARTE II.

Lingua italiana. — (Coefficiente 1).

Compilare una breve relazione, su argomento d'indole professionale, tecnica, con chiara, logica dicitura, con l'osservanza delle regole grammaticali e con l'impiego di vocaboli corretti.

Algebra e geometria. — (Coefficiente 1).

Eseguire un esercizio ed un problema di applicazione all'algebra

(1) La progressività della carriera dei capi tecnici della R. marina, secondo i vigenti ordinamenti, è la seguente:

Capo tecnico di 3ª classe, stipendio L. 2000
Id. di 2ª id., id. » 2500
Id. di 1ª id., id. » 3000
Capo tecnico principale di 3ª classe » 3500
Id. id. di 2ª id. » 4000
Id. id. di 1ª id. » 4500

(Per ogni sei anni di permanenza nella classe hanno inoltre diritto all'aumento di un decimo dello stipendio).

ed alla geometria, sugli argomenti contenuti nei seguenti programmi:

Algebra. — Quantità positive e negative — Espressioni algebriche e loro valori numerici — Monomî e polinomî — Ordinamento dei polinomî.

Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomî e dei polinomî — Avvertenze speciali sulla moltiplicazione e sulla divisione — Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più monomî o polinomî.

Frazioni algebriche; loro trasformazioni; operazioni su di esse.

Calcolo delle potenze — Calcolo dei radicali.

Principî generali sulle equazioni — Equazioni di primo grado, loro sistemi — Intavolazione, risoluzione e discussione dei problemi di primo grado.

Equazioni di secondo grado ad un'incognita — Relazioni tra le radici ed i coefficienti.

Principî fondamentali di trigonometria piana — Uso delle tavole dei logaritmi.

Geometria. — Nozioni generali e definizioni sulle linee, superficie e figure geometriche.

Angoli. — Proprietà principali sugli angoli — Angoli opposti al vertice — Somma degli angoli attorno ad un punto — Rette parallele — Proprietà di due rette che formano con una trasversale due angoli corrispondenti eguali — Angoli aventi i lati corrispondenti paralleli, oppure perpendicolari due a due.

Triangoli. — Proprietà dei lati e degli angoli interni ed esterni di un triangolo — Casi di uguaglianza dei triangoli — Triangolo isoscele e sue proprietà — Distanza di un punto da una retta.

Poligoni. — Definizioni e varie specie di poligoni — Proprietà degli angoli interni ed esterni di un poligono — Proprietà dei parallelogrammi e del trapezio.

Circonferenza del cerchio. — Proprietà fondamentali sul diametro, corde, tangenti ed angoli in una circonferenza — Proprietà degli angoli di un quadrilatero iscritto e dei lati di un quadrilatero circoscritto — Un poligono regolare è iscrittibile e circoscrittibile.

Equivalenza. — Figure equivalenti e loro proprietà — Teorema di Pitagora e sue conseguenze — Teorema sul quadrato di un lato di un triangolo opposto ad un angolo acuto, e sul quadrato di un lato di un triangolo opposto ad un angolo ottuso — Costruzione di figure equivalenti.

Rette proporzionali. — Proprietà principali delle trasversali in un triangolo — Teorema di Talete — Proprietà sulle trasversali nel cerchio.

Simiglianza delle figure. — Casi di similitudine dei poligoni — Proprietà sui triangoli simili — Rapporto di due triangoli e di due poligoni simili.

Area delle figure. — Area di un triangolo, di un parallelogrammo, di un rettangolo, ecc., di un poligono regolare e qualunque — Misure della circonferenza e di un arco di circonferenza — Area del cerchio, di un settore, di una corona circolare, e di segmento di cerchio.

Nozioni di geometria solida

Poliedri. — Loro proprietà; loro misure.

Corpi rotondi. — Loro proprietà; formule relative alle loro superficie ed ai loro volumi.

Disegno tecnologico. — (Coefficiente 2).

Eseguire, copiando dal vero, in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo all'arte del candidato.

Elementi di fisica. — (Coefficiente 1).

Esame orale sugli argomenti contenuti nel seguente programma.

Definizioni — Proprietà generale dei corpi — Nozioni sulla costituzione di essi.

Proprietà caratteristiche dei corpi solidi — Pesi specifici dei corpi solidi.

Caratteri generali dei liquidi — Pesi specifici dei corpi liquidi — Principii fondamentali di idrostatica — Torchio idraulico — Equilibrio di un liquido soggetto alla sola gravità — Superficie di livello.

Pressione sulle pareti e sul fondo dei vasi — Centro di pressione — Vasi comunicanti.

Equilibrio dei corpi immersi — Applicazioni.

Caratteri generali dei gas — Barometri — Principio di Archimede applicato ai gas — Legge di Mariotte — Applicazioni.

Effetti prodotti nei corpi dal calore — Dilatazione dei solidi dei liquidi dei gas.

Termometro — Calorimetria — Correlazione fra calore e lavoro meccanico — Energia — Principio di Meyer — Rappresentazione grafica del lavoro esterno — Evoluzione — Lavoro interno — Equazione caratteristica dei gas — Varie leggi di cambiamento nello stato fisico e linee di pressione corrispondenti.

Elementi di meccanica. — (Coefficiente 3).

Statica. — Composizione e scomposizione delle forze.

Condizioni di equilibrio di un sistema di forze applicate ad uno stesso punto.

Centri di gravità di linee, di superficie, di solidi omogenei.

Dinamica. — Velocità, accelerazione, forza, forza di gravità, peso, massa di un corpo.

Lavoro — Sue unità di misura.

Forza viva.

Leggi del moto — Moto rettilineo di un punto materiale — Moto parabolico di un punto materiale.

Leggi sulla caduta dei gravi.

Attrito. — Varie specie di attrito — Attrito nella vite, nei denti delle ruote — Macchine semplici.

Misure di precisione e strumenti relativi.

Elementi di resistenza di materiali. — (Coefficiente 3).

Resistenza dei materiali — Nozioni sulle deformazioni elastiche e permanenti — Sui limiti di elasticità e sui carichi pratici di sicurezza — Formule di equilibrio e stabilità per solidi prismatici soggetti a trazione — Compressione — Sforzo di taglio — Flessione — Torsione — Momenti di inerzia delle sezioni — Saette d'incurvamento e loro determinazione — Condizioni di stabilità per solidi soggetti a forze diverse — Resistenza composta.

Organi di macchine. — (Coefficiente 3).

Organi di collegamento — Chiavette — Viti — Bulloni — Chiodature.

Organi del moto rotativo — Ruote dentate piane e coniche — Profilo dei denti — Calcolo dei denti.

Trasformazioni del movimento mediante cinghie e funi.

Perni.

Assi.

Alberi di trasmissione — Unione degli alberi — Giuntî — Innesti.

Supporti.

Funi di trazione, cavi, catene, tamburi, puleggie, carrucole.

Arresti e freni.

Valvole, rubinetti, saracinesche.

Macchine operatrici. — (Coefficiente 3).

Macchine semplici — Tornî — Trapanatrici, piallatrici, limatrici, fresatrici, seghe, cilindratori.

Magli.

Macchine per sollevare pesi.

Cenni sulle altre macchine operatrici, sugli attrezzi, sulle trasformazioni di movimento, sulle cautele necessarie per la condotta e conservazione delle macchine.

Elementi di macchine. — (Coefficiente 3).

Generatori di vapore. — Del forno — Della combustione — Camini.

Principali tipi di caldaie — Conservazione, funzionamento e condotta delle medesime — Degli scoppî e loro cause.

Produzione del vapore nelle caldaie — Resistenza delle caldai — Grossezza delle lamiere.

Accessori delle caldaie — Apparecchi di misura, di sicurezza, di alimentazione.

Macchine a vapore.

Cilindri, stantuffi, aste, scatole a stoppa — Biellismi — Organi e regolatori di movimento — Distribuzione del vapore nei cilindri, e diagrammi relativi — Variabilità dell'espansione — Regolatore e volante — Condensazione — Cenni sulla condotta delle macchine.

Indicatori di Watt — Suo uso — Calcolazione diretta della potenza di una macchina a vapore — Coefficiente di rendimento economico, specifico, organico e industriale di una macchina a fuoco.

Cenni sulle macchine a gas ed a scoppio in generale, e sulle turbine a vapore.

Tecnologia meccanica — (Coefficiente 3).

Tecnologia meccanica — Ghisa — Ferro — Acciaio — Loro proprietà principali — Procedimenti coi quali detti materiali vengono ottenuti.

Nozioni generali relative al primo grado di lavorazione del ferro e dell'acciaio per la produzione delle forme grezze introdotte in commercio — Macchine a ciò impiegate.

Getto della ghisa — Materiale di una fonderia — Forni, ventilatori, ecc. — Modelli — Generalità sulla formatura — Metodi principali di formatura — Modelli complessi e relativi modi di formatura — Modi di colata — Difetti dei getti: precauzioni per prevenirli — Getto in conchiglia — Fusione del bronzo e dell'ottone.

Programma dei congegnatori (specialità elettricisti)

(Direzioni di artiglieria ed armamenti).

PARTE I.

Esame pratico di officina — (Coefficiente 3).

Come nel precedente programma.

Parte pratica di elettrotecnica — (Coefficiente 3).

Montare, verificare, condurre, smontare, riparare un complesso elettrogeneratore, un elettromotore o qualunque altro apparecchio elettrico.

Accoppiare in parallelo più complessi elettrogeneratori a corrente continua o alternata.

Sistemare, campionare e riparare gli ordinari strumenti elettrici di misura.

Verificare, localizzare e riparare i guasti in un impianto elettrico qualsiasi.

Eseguire ed interpretare un disegno quotato d'impianto elettrico.

Compilare il fabbisogno di materiali e il preventivo di spesa per la sistemazione di un circuito elettrico di qualsiasi natura.

PARTE II.

Lingua italiana. — (Come nel precedente programma dei congegnatori).

Geometria. — (Come nel programma dei congegnatori).

Elementi di fisica. — (Come nel programma dei congegnatori).

Disegno tecnologico. — (Coefficiente 2).

Eseguire con sufficiente chiarezza, copiando dal vero, a mano libera o a matita il disegno, in scala assegnata, di un oggetto relativo al materiale elettrico.

Elementi di meccanica, di resistenza dei materiali di organi di macchine, di macchine operatrici, di elementi di macchine, di tecnologia meccanica. — (Come nel programma dei congegnatori).

Elettrotecnica. — (Coefficiente 3).

Parte teorica.

Nozioni sul magnetismo, sull'elettricità statica e dinamica, sullo elettro-magnetismo.

Sorgenti e manifestazioni varie dell'energia elettrica. — Corrente elettrica, effetti della corrente.

Unità pratiche di misura. — Sistema C. G. S.; rapporti con unità di altri sistemi.

Corpi conduttori e isolanti.

Intensità di corrente: forza elettromotrice, differenza di potenziale; resistenza elettrica; capacità; loro unità, istrumenti di misura relativi.

Induzione elettromagnetica. Rocchetto di Ruhmkorff.

Apparati e macchine magneto-elettriche e dinamo elettriche.

Dinamo a corrente continua.

Correnti alternate monofasi e polifasi — Campo rotante Ferraris — Motori elettrici.

Trasformatori.

Convertitori rotanti.

Accumulatori.

Lavoro e potenza elettrica; loro unità e misura, lavoro attivo e resistente, perdite passive, rendimento delle macchine.

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica — Stazioni generatrici — Stazioni ricevitrici, condutture.

Applicazioni diverse della corrente elettrica.

Illuminazione elettrica ad incandescenza e ad arco.

Telegrafi — Telefoni.

Suonerie elettriche.

razione elettrica.

Forni elettrici — Galvanotecnica.

Cenni elementari sui seguenti argomenti: Oscillazioni elettriche — Scarica di un condensatore — Oscillazioni libere e smorzate — Periodo — Frequenza — Onde elettriche — Lunghezza d'onda — Resistenza critica per le scariche oscillanti — Risuonatori.

Cenni sulla radio-telegrafia Marconi.

Scariche atmosferiche, parafulmini.

Materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione, sistemazione dei materiali elettrici.

Istruzioni pratiche per gli impianti elettrici: utensili: precauzioni e prescrizioni di sicurezza.

Roma, 9 dicembre 1906.

Per il ministro
C. AVALLONE.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le variazioni sul tema della situazione interna della Serbia continuano su tutti i toni. Ora non è più soltanto dalla stampa viennese e russa che giungono le notizie pessimiste di congiure, di abdicazione, di gravi danni; anche il *Berliner Tageblat* pubblica una corrispondenza da Belgrado che incomincia dicendo che nel popolo serbo serpeggia la rivoluzione, e svolge di poi tutte le cause del malcontento, che sono quelle note, del favore, cioè che ancora godono i congiurati, dell' allontanamento dei democratici dal potere, della Commissione dei cannoni e dell'assunzione del prestito.

Il *Berliner Tageblatt* a tutto questo, che è l'ennesima versione degli avvenimenti serbi attuali, aggiunge un fatto di cui gli altri giornali non tennero parola; e riferisce come, nel giorno in cui la Scupcina votò il nuovo prestito, una imponente dimostrazione popolare, nella via sottostante al palazzo della Scupcina, si diede a tali disordini ed era talmente minacciosa gridando ed imprecando ai membri della Scupcina, che questi fuggirono dal palazzo per una porta segreta. Nel resto della corrispondenza il *Berliner Tageblatt* si diffonde su cose note, ed accusa Pasich d'essere la causa di ogni male.

La stampa estera riporta le notizie gravissime da Belgrado, pur non annettendovi una grande importanza, ed il *Samo Uprava*, organo ufficiale serbo, smentisce, nonchè le notizie allarmanti, persino che in Serbia ci sia dell'agitazione.

***

Finalmente giungono dal Marocco delle notizie che lasciano credere sia incominciata l'ultima fase di questa eterna questione.

El Guebbas ha attaccato il brigante Raisuli nelle sue fortificazioni di Zinat e lo ha costretto alla fuga. In altra parte del giornale pubblichiamo i particolari di questa battaglia assai più rumorosa che cruenta; qui importa solamente rilevare che la soluzione della questione va compiendosi per la volontà e con le forze del Sultano, ciò che dimostra come egli sia osservante del trattato di Algesiras.

Ristabilitosi l'ordine a Tangeri, si dovrà mandarvi, a norma del trattato suddetto, un ufficiale straniero come capo della polizia internazionale che ivi funzionerà per la protezione degli stranieri e per il mantenimento dell'ordine interno. Alla nomina di questo ufficiale è chiamata la Svizzera, la quale, ora che tutte le potenze firmatarie hanno ratificato il trattato dir Algesiras, provvederà alla scelta di un funzionario che penderà tra i militari o nel personale di pubblica sicurezza.

Il *Matin*, in merito, ha una lunga corrispondenza da Berna, con la quale, spiegata tutta la procedura usata dalla Svizzera per addivenire alla nomina dello ispettore generale della polizia internazionale al Marocco, conchiude dicendo che questo non potrà essere un diplomatico, come da parecchi giornali si va dicendo, ma bensì un ufficiale. E ciò si capisce facilmente poichè, a parte la precisa indicazione di un ufficiale, fatta nel trattato, la ragione di competenza si imporrebbe.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. la principessa Laetitia e il duca degli Abruzzi sono giunti ieri da Torino a Roma. Trovavansi alla stazione il generale Brusati, S. E. il ministro Mirabello col sottosegretario di Stato Aubry, il generale Dal Verme vice presidente e il comandante Roncagli segretario generale della Società geografica italiana.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Genova sono giunti iersera.

Iersera è pure giunto da Firenze S. A. R. il conte di Torino e da Napoli S. A. R. la duchessa d'Aosta, precedendo S. A. il duca, arrivato stamane.

Le LL. MM. il Re e la Regina, S. M. la Regina madre e le LL. AA. RR. i principi e le principesse si trovano così riuniti oggi in Roma per assistere alla conferenza tenuta al teatro comunale Argentina dal duca degli Abruzzi intorno alla esplorazione del Ruvenzori: nobile esempio, questo, di affetto e d'interessamento famigliare in una circostanza in cui il vanto di famiglia assume l'impronta luminosa di un successo nazionale.

Siccome la conferenza si svolge mentre la nostra *Gazzetta* si sta stampando, così dobbiamo rimandare a domani la relazione del memorabile avvenimento.

Domani, per la ricorrenza del genetliaco di S. M. la Regina, gli edifici pubblici saranno imbandierati e nella serata illuminati.

Le musiche municipale e militari suoneranno nelle principali piazze.

Dal forte di Monte Mario avranno luogo le salve d'uso.

S. M. la Regina Elena, l'altra mattina, ha visitato l'asilo-scuola per i fanciulli deficienti a via Alfieri, diretto dal prof. Sante De Sanctis.

L'augusta Signora ebbe carezze per i piccoli infelici ed espresse il suo compiacimento per il filantropico istituto al prof. De Sanctis.

S. M. visitò poscia l'ambulatorio per i bambini poveri a via Morosini, ricevutavi dalla benefattrice del rione trasteverino, signora Nadine Helbig.

Alla Sovrana, le madri popolane riconoscenti fecero all'uscita una riverente manifestazione d'affetto cordiale, sentito.

Elezione politica — *Collegio di Anagni*. — Risultato complessivo. — Iscritti 3730 — Votanti 2791 — Fortunati Alfredo ebbe voti 1451 e Zegretti Raffaele ne ebbe 1290 — Schede nulle e contestate 47.

Nella diplomazia. — Telegrammi da Dresda, in data 5 corr., recano che S. M. il Re ricevette nel pomeriggio, al palazzo Reale, l'ambasciatore d'Italia, conte Lanza, che gli presentò le lettere di richiamo.

Dopo l'udienza vi fu un pranzo, al quale assistettero il conte Lanza, i ministri Metzsch ed Hohental ed il consigliere di legazione Stieglitz.

S. M. ha concesso al conte Lanza l'Ordine del Crancelin della Casa di Sassonia. Questa rara distinzione gli è stata concessa stante le relazioni di prossima parentela fra le famiglie regnanti di Sassonia e d'Italia, e significa pure uno speciale riconoscimento per l'opera altamente apprezzata del diplomatico che lascia la Germania.

Per il movimento dei forestieri. — Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino ha accettato in massima la proposta dell'Associazione nazionale italiana per il movimento dei forestieri di costituire colà un Comitato dell'Associazione stessa ed ha incaricato i delegati signori avv. Martelli e prof. Borbiconi di espletare le pratiche relative.

Concerto popolare. — Alla presenza di numeroso pubblico ebbe luogo ieri, al teatro Argentina, il 29° concerto popolare in cui si svolse lo scelto, preannunziato programma.

Di alcuni pezzi venne, su richiesta insistente del soddisfatto pubblico, eseguito il *bis*.

Utenti pesi e misure. — Il municipio di Roma ha compilato e pubblicherà da oggi al 14 corrente nell'ufficio di polizia urbana al Campidoglio lo stato degli utenti pesi e misure pel biennio 1907-908.

A tale effetto l'ufficio resterà aperto nei suddetti giorni dalle 9 alle 15.

Contro lo stato pubblicato, gli utenti ed il verificatore possono ricorrere alla Giunta comunale entro 30 giorni.

Biblioteca Angelica. — La Biblioteca Angelica di Roma sarà riaperta al pubblico giovedì, 10 corrente, col consueto orario, dalle 8 alle 14.

Grave infortunio marittimo. — Ad Ancona, causa il forte vento, un battello si è infranto contro la scogliera del porto. Dalle ricerche fatte si è constatato essere di nazionalità greca e chiamarsi *Urania*, al comando del capitano Giovanni

Giacomy. Proveniva da Genova. L'equipaggio è interamente perito ed il carico perduto.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Orseolo*, della Società Veneziana, è arrivato il 4 corrente a Calcutta. Da Marsiglia ha proseguito per l'America centrale il *Venezuela*, della Veloce. Da Buenos Aires è partito per Santos e Rio Janeiro il *Mendoza*, del Lloyd italiano. È giunto a Genova il *Virginia*, della stessa Società.

ESTERO.

Il III Congresso internazionale di caseificio e l'Esposizione agraria di Gravenhage. — Contemporaneamente al III Congresso internazionale di caseificio che si terrà nel 1907 a Gravenhage, verrà aperta una Esposizione internazionale agraria.

L'Esposizione comprenderà: il bestiame bovino, i latticini, i cavalli, i suini, le capre, le pecore, gli animali da cortile, i prodotti dell'agricoltura, la silvicoltura, i miglioramenti fondiari, la piscicoltura d'acqua dolce, i provvedimenti governativi per l'agricoltura, i nuovi trovati in materia di utilizzazione dei terreni e la mascalcia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 5. — Si ha da Tangeri:

Le truppe sceriffiane sono sul punto di incendiare i villaggi vicini a Zinat: oggi nel pomeriggio hanno attaccato Er Raisuli.

Sono giunti a Tangeri un comandante, tre capitani e tre luogotenenti dell'esercito spagnuolo che costituiscono la sezione spagnuola degli ufficiali di polizia. Essi sono accompagnati da alcuni sottufficiali.

BUDAPEST, 5. — *Delegazione austriaca*. — Si riprende la discussione del bilancio della guerra. Lecher insiste sulla necessità di abolire le delegazioni, rendendo ai due Parlamenti il diritto di controllo sulla politica estera e sull'esercito.

Schoemborn dichiara che l'abolizione delle istituzioni comuni condurrebbe all'unione personale, che sarebbe la fine della monarchia come grande potenza.

Kramer dichiara che il dualismo non potrà mantenersi. La pace interna fra le varie nazionalità dell'Austria è l'unico rimedio per l'avvenire della monarchia.

Si approva infine il bilancio ordinario della guerra ed il bilancio della marina.

TANGERI, 5. — Stamani alle 11 i primi scaglioni delle truppe di Ben Guebbas hanno aperto il fuoco contro la fortezza occupata da Er Raisuli.

I partigiani di Raisuli che erano imboscati hanno risposto con un fuoco nudrito: le loro armi erano di maggior portata di quelle di cui dispone la Mahalla.

Le truppe di Guebbas hanno allora retroceduto e Ben Guebbas ha fatto aprire il fuoco dalla sua artiglieria a circa 1600 metri.

Alle due pom. il fuoco dalla fortezza era cessato. Le truppe si avanzarono, ma Raisuli era fuggito verso la montagna e si ignora quale direzione abbia presa: si crede però che si nasconda nelle grotte della montagna. Non si conoscono ancora le perdite subite da Raisuli.

Le truppe di Guebbas ebbero due morti ed alcuni feriti, fra i quali Buchta ben Baghadi, capo della Mahalla che è stato ferito all'orecchio da una fucilata.

BUDAPEST, 5. — Oggi alla delegazione austriaca il ministro della guerra ha rilevato che le concessioni fatte all'Ungheria non toccano punto l'unità di direzione dell'esercito, il cui spirito di devozione per l'imperatore e per la patria resterà sempre immutato (Applausi).

TANGERI, 5. — Ecco un'altra versione del combattimento avvenuto a Zinat. Alle 3 Er Raisuli si trovava sempre nella sua residenza. Soltanto parecchi suoi partigiani sarebbero fuggiti nelle montagne. I fahs si sono uniti in armi alla Mahalla ma non hanno preso parte al combattimento.

Si dice che gli angueras abbiano dichiarato di essere truppe di riserva e che si batterebbero soltanto se la Mahalla venisse respinta.

La casa di Er Raisuli non è stata incendiata dallo scoppio dei proiettili; si incendiarono soltanto alcune capanne ed alcuni pagliai dei dintorni. Malgrado le granate che l'hanno colpita, danneggiandone le mura, la casa si regge sempre in piedi.

Chiamati da El Guebbas sono partiti da Tangeri per Zinat due medici francesi, uno militare ed uno borghese.

Secondo le ultime notizie la Mahalla avrebbe avuto 16 morti.

El Guebbas è rimasto a Tangeri, da dove seguiva il combattimento da una terrazza.

Le truppe erano comandate da Ben Baghadi che è stato colpito al collo da un proiettile: la ferita però non è grave.

El Torres ha inviato ai rappresentanti delle Potenze una nota nella quale riferisce le operazioni della Mahalla e raccomanda di avvertire i rispettivi connazionali di non allontanarsi dalla città finchè non terminino le operazioni guerresche, soggiungendo che se a questi stranieri accadessero disgrazie non sarebbero imputabili che a loro stessi.

IEKATERINOSLAW, 5. — Nel quartiere dell'Amour esplose ieri una bomba in un'abitazione vuota. La polizia perquisì la casa, trovò altri due ordigni della medesima specie e li trasportò in un locale apposito ove dovevano essere distrutti.

Oggi nel pomeriggio si sono recati in quel locale tre ufficiali dei cosacchi ed hanno chiesto che fossero loro mostrate quelle bombe.

Avendo un ufficiale sollevata una bomba sono avvenute due esplosioni che hanno ucciso tre ufficiali ed un agente di polizia e ferito gravemente un ufficiale di polizia.

Parte della casa è rimasta distrutta.

FILADELFIA, 5. — Uno sconosciuto si è presentato oggi alla Banca nazionale della Quarta Avenue, che è una delle più importanti banche della regione, ed ha chiesto al direttore Riccardo Rushton di consegnargli del denaro. Avendo questi rifiutato, lo sconosciuto estrasse una bomba che teneva dissimulata sotto le vesti e la gettò nell'ufficio del direttore, il quale rimase miracolosamente incolume, mentre l'assassino ed il sotto-cassiere della banca sono rimasti uccisi sul colpo. Vi sono pure parecchi feriti, fra i quali due mortalmente.

Rushton, narrando poi l'attentato, ha detto che lo sconosciuto aveva dato il nome di V. E. Williams e chiesto un prestito di 5,000 dollari.

Appena avvenuta l'esplosione gli impiegati ne sono fuggiti via spaventati e la polizia ha dovuto custodir la banca.

BATUM, 5. — Mentre l'italiano Vizano si trovava alla stazione presso l'ufficio bagagli, è stato derubato di 1,800 rubli.

I ladri sono scomparsi.

BORDEAUX, 5. — Il sottosegretario di Stato per l'interno, Sarraut, presiedendo la festa annuale del circolo Voltaire, ha pronunziato un discorso nel quale ha fatto l'elogio dello Stato laico che ignora tutte le religioni ed ha dichiarato che la separazione è ormai effettuata ed il paese rimane tranquillo, le chiese restano aperte e ciascuno è libero di andarvi a pregare.

Sarraut ha poi attribuito all'influenza del Vaticano l'atteggiamento del clero francese ed ha aggiunto che il sentimento religioso, che è degno di rispetto, rimane estraneo alla lotta fra il Vaticano e la Repubblica.

COBLENZA, 5. — La maggior parte degli operai rimasti feriti sotto la frana ai lavori della ferrovia presso Lamscheid hanno riportato la frattura delle gambe. Si teme che vi siano almeno quindici morti.

TANGERI, 5. — L'azione contro Zinat ha cominciato stamane

Si vede un leggero fumo innalzarsi al disopra della città, dove si sarebbero sviluppati incendi in seguito al bombardamento.

Stamane da Tangeri udivasi il cannoneggiamento.

Molti curiosi, dalle terrazze, stanno osservando lo svolgersi degli avvenimenti.

VARSAVIA, 6. — Tre terroristi sono stati giustiziati nella cittadella ed altri nove sono stati condannati a morte dal Consiglio di guerra.

TANGERI, 6. — Il tiro dei tre cannoni della Mahalla contro Zinat è stato assai cattivo; essi hanno sparato per due ore senza gran risultato. Nondimeno alcune granate hanno traversato il muro della fortezza di Raisuli.

I tiragliatori del Maghzen, senza disciplina e senza un serio comando, sparavano le fucilate a caso. La zona di tiro è pericolosa per i pochi spettatori.

Secondo le ultime informazioni, la Mahalla avrebbe avuto venti morti; dalla parte di Raisuli i morti sarebbero cinquanta.

Un migliaio di uomini della montagna degli angueras ha tirato sulla Mahalla, ciò che ha permesso iersera a Raisuli di partire da Zinat, che è in rovina ed in fiamme.

LODZ, 6. — In seguito alla serrata degli stabilimenti industriali, la miseria e i delitti aumentano in una spaventosa proporzione.

La società di pubblica assistenza, richiesta di mandare ambulanze nei sobborghi, si è rifiutata, perchè i malfattori minacciano di uccidere i medici che curano le persone ferite nei combattimenti che avvengono nelle vie.

TANGERI, 6. — La parte della fortezza di Zinat che rimane ancora in piedi non offrirebbe più un asilo sufficiente a Raisuli. I suoi partigiani sono in numero di 700.

I byebaia, venuti dalla montagna, si sono uniti a Raisuli.

PARIGI, 6. — L'*Eclair* ha da Madrid: Corre voce che le bande di Raisuli abbiano fatto prigionieri due militari spagnuoli provenienti da Tetuan.

Si teme che una frazione della tribù degli angueras, comandata dal bandito Valiente, sostenga Raisuli.

TANGERI, 6. — Bouchta ben Baghadi, che comandava ieri le truppe all'assalto di Zinat, e che è rimasto ferito al collo, sta meglio. Egli ha passato la notte sotto la tenda; gli è stato applicato sulla ferita un cataplasmo di mele e burro.

Egli ha dato particolari sul combattimento, confermando le informazioni precedenti.

Alle 9 la kasbah di Er Raisuli ha indietreggiato per lasciare agire i cannoni.

Ben Mansour ex-califfo di Raisuli si è segnalato particolarmente nell'attacco della fortezza; egli ha dichiarato che vi entrerebbe nella mattinata.

Stanotte una colonna composta di un centinaio di muletti carichi di munizioni ha raggiunto la Mahalla.

Gli angueras, che ieri sono rimasti spettatori, oggi hanno par tecipato al combattimento.

Sono stati catturati duemila montoni e altri capi di bestiame. Non è stato fatto alcun prigioniero. Tutti i dintorni della kasbah sono stati incendiati.

Er Raisuli potrà forse resistere anche oggi. Si dice però che egli lasciando le sue truppe si sia rifugiato sulla montagna durante la notte.

TANGERI, 6. — Il capo algerino Ben Sedira che determinò nel 1904 la vittoria del Maghzen a Oudjida puntando i cannoni contro le truppe di El Roghi, ha ricevuto invito da Ben Guebbas di recarsi oggi a dirigere il tiro della artiglieria contro Zinat. Ben Sedira ha riferito la cosa alle autorità francesi che gli hanno imposto di non muoversi da Tangeri.

L'azione contro Zinat è ricominciata stamane.

Bouchta ben Baghadi nonostante la ferita rimase a comandare le truppe durante tutta l'azione e non rientrò sotto la tenda che alle 5 pomeridiane.

COSTANTINOPOLI, 6. — La notizia telegrafata da Sofia ad alcuni giornali che il sultano, per mostrare il suo malcontento verso l'Italia, aveva negato il suo assenso alle domande del generale De Giorgis non ha alcun fondamento. L'ambasciatore italiano fu ricevuto dal sultano ed il generale De Giorgis per desiderio del sultano conferì anche col ministro della guerra e rimase soddisfatto degli affidamenti ricevuti. Intanto l' *iradè* per l'incorporazione alla gendarmeria di 300 soldati è in via di esecuzione e 150 soldati furono già ammessi alla scuola di Salonicco. L'opera del generale De Giorgis è approvata pienamente dal sultano e seguita con interesse e simpatia dagli ambasciatori delle Potenze.

SOFIA, 6. — Notizie giunte dalla Macedonia ai circoli macedoni dirigenti, informano che Damiano Grouew, il quale si ritiene il vero capo dell'organizzazione rivoluzionaria interna, sarebbe stato ucciso con cinque compagni dai soldati turchi presso il villaggio di Rousenowo nel territorio di Malechewo.

La notizia, sebbene non sia confermata ufficialmente, provoca dappertutto grandissima impressione.

TANGERI, 6. — Avendo Ben Guebbas domandato ufficialmente alla Francia che il luogotenente Ben Sedira si recasse a dirigere il tiro dell'artiglieria contro Zinat, la Legazione francese, dopo aver chiesto alcune garanzie per questo ufficiale, lo autorizzò a partire.

Ben Sedira lasciò Tangeri col cannone che aveva a Oudjida. Durante i tiri di ieri il pezzo fu posto fuori uso al terzo colpo.

Ben Guebbas ne chiese la riparazione di urgenza a Tangeri.

Due altri pezzi spararono una trentina di colpi, di cui due colpirono nel segno.

Si narra che Bouchta Ben Baghadi abbia precipitato l'azione pel timore che gli angueras, nemici di Er Raisuli, arrivassero prima di lui. Tale precipitazione cagionò il primo insuccesso.

L'azione militare ha continuato stamani. Non si ha alcuna notizia sul risultato.

TANGERI, 6. — Secondo le prime notizie recate da Zinat dagli indigeni, e che meritano conferma, la casa di Er Raisuli sarebbe distrutta.

A mezzogiorno le truppe del Maghzen l'avrebbe occupata, ma Er Raisuli sarebbe fuggito.

Nella casa si sarebbero trovati soltanto alcuni feriti, che non poterono fuggire, tra i quali un cugino di Er Raisuli.

TANGERI, 6. — Si conferma ufficialmente la distruzione della casa nella quale si trovava Er Raisuli a Zinat.

Er Raisuli è fuggito nelle montagne.

TANGERI, 6 (ore 4.30 pom.) — Si conferma la notizia portata da indigeni da Zinat. L'artiglieria della Mahalla ha lanciato stamani due granate sulla casa nella quale si trovava Er Raisuli. Dalla casa non venne risposto: il cortile della casa sembrava vuoto. Allora una parte della Mahalla si avanzò con prudenza: le porte della casa di Er Raisuli furono trovate aperte e l' interno assolutamente vuoto: non vi erano feriti nè esseri viventi. Fu trovato soltanto un falco che venne portato a El Guebbas.

Si è inquieti per la sorte di una quindicina di prigionieri di Er Raisuli, fra i quali si trova Si Arrà, protetto portoghese, che la sera del matrimonio di suo figlio era stato sequestrato da Er Raisuli insieme con tre suoi parenti. Si ritiene che Er Raisuli li abbia condotti seco.

GMUNDEN, 6. — La principessa Thyra della Casa di Hannover, che era affetta da un'ernia incancerita, è stata operata la notte scorsa.

L'operazione è riuscita felicemente.

TANGERI, 6. — La Mahalla rimase accampata la notte scorsa a Tuarez a 6 km. da Zinat. Alle 10 di stamane è ricominciato il fuoco. Il luogotenente Ben Sedira, comandante l'artiglieria, diresse due granate contro la casa di Er Raisuli; una colpì subito nel segno.

Il caid Ben Avuda fece una carica alla testa di 50 uomini

verso la casa di Raisuli sotto il fuoco di fucileria dei partigiani di Raisuli, che erano sparsi nella campagna intorno alla casa.

L'artiglieria sparò quindi una dozzina di colpi sugli ultimi partigiani di Raisuli, che erano un continaio, e li mise in fuga. Tutta la Mahalla si precipitò allora al saccheggio che riuscì fruttuoso. La casa di Raisuli fu poscia incendiata. I quindici prigionieri di Raisuli furono ritrovati nella casa. Si crede che Raisuli si sia rifugiato presso uno sceicco dei Beni Suarś.

La Mahalla fece una punta sulla montagna poi ritornò a Tuarez, dove resterà accampata stanotte. Non vi fu alcun morto nè alcun ferito dalla parte delle truppe del Maghzen, nè, probabilmente, dalla parte di Raisuli.

PARIGI, 7. — Il *Matin* ha da Tangeri: Il Maghzen ha fatto partire, sotto la protezione del capitano Fournier e del luogotenente algerino Goummeri, un cannone da 75, giunto da parecchi mesi e non ancora sballato; 1500 granate sono state inviate ieri col cannone a Zinat.

Nella fortezza di Raisuli sono stati scoperti i prigionieri che egli vi tratteneva. Quando gli uomini della Mahalla saccheggiarono ed incendiarono la residenza del brigante non si trovò coi prigionieri che una vecchia donna ed alcuni animali.

Gli approvvigionamenti di Raisuli erano così considerevoli che i saccheggiatori non poterono portar via tutto.

La casa particolare del brigante era ornata di vetri e di magnifici mobili.

MELBOURNE, 7. — Il giornale *Age*, di Melbourne, dice di avere raccolto dai missionari una voce che corre nelle isole del Pacifico, secondo la quale la Francia avrebbe ceduto all'Inghilterra l'isola di Taiti in cambio di concessioni territoriali in Birmania al confine dell'India.

Il primo ministro federale, Deakins, dichiara di non saper nulla a questo riguardo.

MADRID, 7. — L'*Heraldo* ha da La Corogna: Il mare è assai agitato. Il vapore da pesca spagnuolo *Sirena* ha urtato nelle roccie ed è affondato. L'equipaggio è stato salvato.

Due altri vapori hanno tentato invano di trovar un rifugio nel porto ed è stato pure impossibile rimorchiarveli.

Si teme per la sorte di numerosi battelli da pesca non ritornati.

Il mare è ricoperto da una fitta nebbia

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 6 gennaio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	763.42.
Umidità relativa a mezzodì	72
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 9 3. / minimo 3.3.
Pioggia in 24 ore	—

6 gennaio 1907.

In Europa: pressione massima di 780 sul golfo di Guascogna, minima di 745 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 7 mm.; temperatura diminuita; pioggie e nevicate lungo l'Appennino centrale; al sud ed isole; venti forti settentrionali.

Barometro: massimo a 773 al nord, minimo a 763.

Probabilità: cielo nuvoloso al sud e Sicilia con pioggia, in gran parte sereno altrove; mare agitato lungo le coste meridionali; venti settentrionali, moderati o forti al sud, deboli altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 gennaio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente — Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente — Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio ...	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	9 0	3 2
Spezia	sereno	calmo	9 9	3 0
Cuneo	1/4 coperto	—	4 8	— 1 5
Torino	sereno	—	4 3	— 2 0
Alessandria	1/4 coperto	—	7 2	— 3 7
Novara	sereno	—	8 0	— 1 8
Domodossola	sereno	—	7 6	— 5 3
Pavia	sereno	—	8 1	— 5 3
Milano	1/2 coperto	—	7 9	— 1 5
Sondrio	1/4 coperto	—	3 6	— 7 0
Bergamo	sereno	—	5 9	— 1 0
Brescia	sereno	—	5 0	— 3 0
Cremona	sereno	—	5 3	— 4 2
Mantova	nebbioso	—	3 6	— 2 0
Verona	sereno	—	6 6	— 2 1
Belluno	sereno	—	5 6	— 5 7
Udine	sereno	—	6 7	— 2 1
Treviso	sereno	—	6 1	— 1 6
Venezia	sereno	legg. mosso	6 5	0 5
Padova	sereno	—	6 6	— 3 4
Rovigo	sereno	—	7 0	— 1 5
Piacenza	sereno	—	5 8	— 5 3
Parma	sereno	—	6 0	— 3 8
Reggio Emilia	sereno	—	4 6	0 0
Modena	sereno	—	4 4	— 3 6
Ferrara	sereno	—	4 4	— 4 5
Bologna	sereno	—	3 7	— 0 4
Ravenna	sereno	—	5 9	— 3 0
Forlì	sereno	—	4 2	— 1 4
Pesaro	coperto	molto agitato	8 8	4 0
Ancona	coperto	agitato	10 0	6 0
Urbino	1/2 coperto	—	3 7	— 0 2
Macerata	coperto	—	6 3	0 9
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	7 0	1 5
Perugia	sereno	—	3 8	— 0 4
Camerino	coperto	—	2 2	— 1 5
Lucca	sereno	—	9 9	— 1 5
Pisa	sereno	—	11 2	— 1 0
Livorno	sereno	legg. mosso	11 8	1 0
Firenze	sereno	—	8 0	2 4
Arezzo	sereno	—	9 6	3 7
Siena	1/4 coperto	—	6 6	0 1
Grosseto	sereno	—	3 0	0 0
Roma	sereno	—	10 0	3 3
Teramo	sereno	—	6 1	0 7
Chieti	nevoso	—	7 0	0 8
Aquila	1/4 coperto	—	4 6	— 0 8
Agnone	1/4 coperto	—	4 5	— 2 [illegible]
Foggia	coperto	—	7 9	5 0
Bari	piovoso	grosso	9 0	4 0
Lecce	3/4 coperto	—	12 0	3 8
Caserta	sereno	—	10 4	5 7
Napoli	sereno	mosso	9 8	4 5
Benevento	3/4 coperto	—	7 1	3 7
Avellino	1/2 coperto	—	6 5	1 7
Caggiano	coperto	—	5 0	— 1 5
Potenza	coperto	—	6 0	— 1 5
Cosenza	3/4 coperto	—	10 0	3 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	7 0	— 1 0
Reggio Calabria ..	1/4 coperto	mosso	16 0	6 0
Trapani	coperto	agitato	12 3	7 2
Palermo	piovoso	legg. mosso	11 4	3 0
Porto Empedocle ..	3/4 coperto	mosso	14 0	8 0
Caltanissetta	coperto	—	8 0	3 0
Messina	3/4 coperto	calmo	13 2	6 4
Catania	coperto	calmo	11 6	3 8
Siracusa	coperto	legg. mosso	19 7	8 7
Cagliari	sereno	legg. mosso	11 0	3 0
Sassari	sereno	—	9 0	2 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*